### COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 14.4.2008 COM(2008) 49 definitivo/2

2008/0035 (COD)

#### Corrigendum:

annule et remplace le COM(2008)49 final. Il convient de lire la référence interinstitutionnelle 2008/0035 (COD). Concerne toutes les versions linguistiques

#### Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui prodotti cosmetici

(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(SEC(2008)117)

(SEC(2008)118)

(presentata dalla Commissione)

IT IT

#### **RELAZIONE**

#### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La semplificazione della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>1</sup> ("**direttiva cosmetici**") era stata annunciata nella comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Una strategia per la semplificazione del contesto normativo"<sup>2</sup> e nella strategia politica annuale della Commissione per il 2007<sup>3</sup>.

#### La presente proposta persegue tre obiettivi:

- Obiettivo 1: eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche. Le incoerenze possono essere motivate dall'elevato numero di emendamenti (attualmente 55) e dalla completa assenza di qualsiasi serie di definizioni. Quest'obiettivo comprende anche varie misure volte ad agevolare la gestione della direttiva cosmetici per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione;
- Obiettivo 2: evitare divergenze nel recepimento nazionale che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;
- Obiettivo 3: garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore.

#### 2. CONSULTAZIONE PUBBLICA

Dal 12 gennaio 2007 al 16 marzo 2007 si è svolta una consultazione delle parti interessate. Nell'ambito della suddetta consultazione pubblica la Commissione ha ricevuto 72 interventi. Tra tali interventi 46 provenivano dall'industria (chimica fine, cosmetici ed altri settori<sup>4</sup>), 18 da autorità nazionali e regionali, 4 da professionisti del settore universitario/sanitario, 3 da consumatori e organizzazioni di consumatori ed 1 da un'organizzazione per il benessere degli animali. In termini regionali, 7 interventi provenivano da associazioni a livello dell'UE, 15 dalla Germania, 9 dalla Francia, 3 rispettivamente dal Regno Unito, dall'Austria e dalla Svezia, 2 rispettivamente dalla Lituania, dal Belgio/Lussemburgo, dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna, dalla Polonia e dall'Irlanda, 1 dalla Finlandia, da Malta, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi, dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Slovacchia, dalla Lettonia e dalla Svizzera e 7 da paesi terzi europei.

In termini generali la consultazione ha confermato che la direttiva cosmetici necessitava di una rifusione e che molte disposizioni andavano chiarite. La

\_

GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169, versione modificata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> COM(2005) 535 del 25.10.2005.

COM(2006) 122 del 14.3.2006.

Compresi dettaglianti, fabbricanti di macchinari e attrezzature, chimici, acconciatori dei capelli e società di branding.

consultazione degli interessati ha sottolineato anche che, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana in tutta l'UE e di realizzare il mercato interno dei prodotti cosmetici, la rifusione della direttiva cosmetici doveva assumere la forma del regolamento. Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti, nelle risposte fornite nell'ambito della consultazione gli interessati hanno sottolineato la necessità di concentrarsi maggiormente sulla responsabilità del fabbricante per la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

L'allegato 1 alla valutazione d'impatto contiene una sintesi delle risposte.

#### 3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La Commissione, basandosi sui risultati della consultazione degli interessati e su tre studi di valutazione dei vari aspetti della legislazione europea sui prodotti cosmetici<sup>5</sup>, ha effettuato una valutazione dell'impatto delle varie alternative a livello politico per raggiungere gli obiettivi di cui sopra (punto 1). Il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione europea<sup>6</sup> ha valutato un progetto della presente valutazione d'impatto nell'agosto 2007 e l'ha approvato con talune modifiche.

Dall'analisi e dal confronto tra le varie alternative e il rispettivo impatto si possono trarre le seguenti conclusioni.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, la valutazione d'impatto sostiene l'emendamento della direttiva cosmetici quale unico mezzo efficace per raggiungere l'obiettivo riducendo considerevolmente gli oneri normativi. Ad esempio, la valutazione d'impatto evidenzia un potenziale di riduzione dei costi amministrativi in caso di notifica ai centri antiveleno dell'80% circa. Rendendo più chiare e più semplici varie prescrizioni, incluse quelle sull'etichettatura, si agevola il rispetto delle norme senza compromettere la sicurezza dei prodotti.

Per quanto riguarda l'obiettivo 2, la valutazione d'impatto sostiene la rifusione sotto forma di regolamento. Questa scelta viene sostenuta dal fatto che la direttiva cosmetici è estremamente dettagliata ed è stata oggetto di frequenti modifiche (circa tre-cinque volte l'anno negli ultimi anni). Anche se minime, le differenze di recepimento nelle 27 legislazioni nazionali creano costi supplementari all'industria, senza contribuire alla sicurezza dei prodotti.

Per quanto riguarda l'obiettivo 3, la valutazione d'impatto sostiene la ricerca di un migliore equilibrio tra la "responsabilità del fabbricante" e le "prescrizioni normative sui singoli ingredienti": si tratta di un elemento cruciale, visto che la direttiva cosmetici continua a fondarsi sul concetto originario – elaborato 30 anni fa – di disciplinare tutte le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici "ingrediente per ingrediente". Oggi si riconosce che tale strategia non basta, da sola, a garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato siano sicuri. È necessario invece potenziare gli aspetti relativi alla responsabilità del fabbricante e ai controlli interni del mercato,

Gli studi riguardavano le caratteristiche dell'industria dei cosmetici nell'UE, l'impatto della normativa comunitaria sulla sicurezza dei consumatori e l'impatto della normativa comunitaria sulla competitività dell'industria.

http://ec.europa.eu/governance/impact/iab en.htm

per garantire che i prodotti di tale settore innovativo siano sicuri in futuro. Ciò comporta:

- il chiarimento dei requisiti minimi per la valutazione della sicurezza dei cosmetici che viene controllata attraverso la sorveglianza interna del mercato;
- un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti: esso deve comprendere un sistema di coordinamento degli Stati membri per la valutazione dei prodotti e delle informazioni che li riguardano, incluse le norme per il ritiro dei prodotti;
- l'obbligo per l'industria di riferire attivamente alle autorità competenti in merito ad effetti indesiderabili gravi nell'ambito di un meccanismo di rilevazione precoce dei rischi per la salute umana connessi ai prodotti cosmetici; e
- l'obbligo di notifica a tutte le autorità competenti del mercato interno attraverso un portale unico di notifica.

L'elemento più importante in termini di impatto è l'introduzione di requisiti minimi chiari per la valutazione della sicurezza dei cosmetici. Finora la direttiva cosmetici non prevedeva requisiti giuridici chiari relativi al contenuto della valutazione della sicurezza dei cosmetici. Questa situazione ha contribuito a consentire un livello relativamente elevato di mancato rispetto delle norme. La presenza di requisiti minimi chiari fa aumentare i costi per l'industria, che finora non è stata favorevole alla realizzazione di un'accurata valutazione della sicurezza dei cosmetici prima dell'immissione sul mercato del prodotto.

Tuttavia la valutazione d'impatto ha dimostrato che attraverso una serie di misure è possibile addolcire l'impatto di tale prescrizione. Ad esempio, l'aumento dei costi connesso alla valutazione può essere controbilanciato dalla notevole diminuzione dei costi amministrativi. Eventuali altri aumenti possono essere motivati dall'entità dei vantaggi per il consumatore in termini di valutazioni di sicurezza accurate consentite da tale strategia.

#### 4. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ

La direttiva cosmetici si basa sull'articolo 95 del trattato CE. Essa intende stabilire un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

Prima dell'adozione della direttiva cosmetici, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri differivano da uno Stato all'altro. Le differenze tra queste leggi costringevano l'industria dei prodotti cosmetici a differenziare la produzione a seconda dello Stato membro di destinazione. Di conseguenza le varie normative nazionali ostacolavano gli scambi di questi prodotti e avevano pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno. Era quindi necessario determinare a livello comunitario le regole da osservare per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. A livello nazionale quest'obiettivo si poteva raggiungere solo limitatamente.

Oggi quest'affermazione resta valida: l'intervento della Comunità è necessario per evitare la frammentazione del mercato e per garantire un livello elevato ed uniforme di tutela del consumatore europeo.

La direttiva cosmetici armonizza in modo esauriente le norme relative alla tutela della salute umana per quanto riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato comunitario. Le modifiche di tale quadro normativo possono quindi essere effettuate solo attraverso un intervento comunitario e sono conformi al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE.

## 5. CODIFICAZIONE DELLE 55 MODIFICHE DELLA DIRETTIVA COSMETICI E ADOZIONE DEL TESTO IN FORMA DI REGOLAMENTO

La direttiva cosmetici è stata modificata 55 volte. La proposta riunisce le 55 modifiche in un testo unico.

La forma giuridica prescelta è quella del regolamento. Questo tipo di atto giuridico agevola l'applicazione armonizzata ed elimina la necessità di recepire le prescrizioni estremamente dettagliate della direttiva cosmetici.

#### 6. MODIFICHE SOSTANZIALI

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>7</sup>, le modifiche sostanziali sono state evidenziate su sfondo grigio.

Le modifiche sostanziali possono essere riassunte nel modo seguente.

#### 6.1. Agevolare la gestione della legislazione sui cosmetici

#### 6.1.1. Introdurre una serie di definizioni

L'articolo 2, così come il preambolo agli allegati da II a VI della proposta introducono una serie di definizioni. Finora la direttiva cosmetici praticamente non conteneva definizioni legali. Tale lacuna ha incrementato l'incertezza giuridica e ha reso più costoso e più oneroso del necessario far rispettare le prescrizioni. La proposta garantisce la coerenza con le definizioni esistenti nel settore della libera circolazione delle merci, in particolare in considerazione delle proposte relative ad un quadro comune per la legislazione "nuovo approccio".

#### 6.1.2. Glossario delle denominazioni degli ingredienti

L'articolo 28 della proposta introduce un sistema agevolato di aggiornamento del glossario delle denominazioni degli ingredienti. Il glossario assume essenzialmente la funzione dell''inventario degli ingredienti' già contenuto nella direttiva cosmetici<sup>9</sup>. Esso contiene le denominazioni di tutti gli ingredienti cosmetici pertinenti (circa

GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>8</sup> COM (2007)53.

Articolo 5bis, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 della direttiva cosmetici.

10 000). Le denominazioni indicate sono indipendenti dalla lingua nazionale e solitamente molto più brevi della denominazione chimica. Tali denominazioni contribuiscono quindi ad evitare la necessità di tradurre l'elenco degli ingredienti. Inoltre esse sono accettate mondialmente, rendendo l'esportazione molto più semplice per le ditte dell'UE e di conseguenza migliorando la competitività estera.

#### 6.2. Potenziare taluni elementi per garantire la sicurezza dei prodotti in futuro

#### 6.2.1. Valutazione della sicurezza dei cosmetici

<u>L'allegato I</u> della proposta elenca i requisiti in termini di contenuto della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.

Il concetto di valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici non è nuovo. La direttiva cosmetici conteneva già i requisiti necessari ad effettuare tale valutazione prima di immettere il prodotto sul mercato<sup>10</sup>. Tuttavia non venivano specificate le informazioni che tale valutazione della sicurezza doveva contenere e, di conseguenza, la valutazione della sicurezza non rivestì mai il ruolo importante che le era stato assegnato nel quadro legislativo attuale.

Un elemento cruciale della rifusione è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico per fornire la prova della sicurezza del prodotto cosmetico che viene immesso sul mercato.

#### 6.2.2. Potenziare il controllo all'interno del mercato

La normativa comunitaria sui cosmetici si basa su controlli all'interno del mercato. Per tale motivo è importante che tali controlli siano effettivi. La proposta potenzia il ruolo e migliora il funzionamento dei controlli all'interno del mercato, in particolare tenendo conto dell'aumento costante delle importazioni da paesi terzi. Ciò implica quanto segue:

- <u>l'articolo 4</u> della proposta definisce la persona responsabile per gli obblighi giuridici pertinenti. Tale disposizione tratta anche della responsabilità in caso di prodotti forniti al consumatore da paesi non appartenenti all'UE, ad esempio attraverso Internet.
- L'articolo 10 della proposta introduce un obbligo di notifica semplificata, centralizzata e in forma elettronica: la notifica di talune informazioni riguardanti il prodotto immesso sul mercato è un elemento importante in un settore fondato sui controlli interni del mercato. Finora la direttiva cosmetici contemplava due obblighi di notifica: notifica alle autorità competenti e notifica ai centri antiveleno. Le modalità cambiano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e sono necessarie registrazioni multiple.
- <u>L'articolo 19</u> della proposta introduce la trasmissione di informazioni su taluni effetti indesiderabili alle autorità competenti.

Articolo 7bis, paragrafo 1 della direttiva cosmetici.

- <u>L'articolo 20</u> della proposta introduce la possibilità per le autorità competenti di esaminare su una base più ampia l'estensione dell'impiego di determinate sostanze.
- Gli articoli 21, 23, 24 e 25 della proposta introducono e rafforzano le norme applicabili ai prodotti non conformi, comprendendo prescrizioni più dettagliate sulla cooperazione amministrativa nell'ambito della sorveglianza del mercato. Attualmente la direttiva cosmetici non prevede nessuna di tali norme.

#### 6.3. Sostanze CMR

<u>L'articolo 12, paragrafo 2</u> introduce un regime differenziato per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ("CMR").

Le sostanze CMR sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche ("pericolo") senza tenere conto dell'esposizione, ad esempio dell'impiego futuro. La <u>differenza tra pericolo e rischio</u> si può spiegare facendo ricorso all'esempio seguente: Un leone costituisce un <u>"pericolo"</u> (ovvero un leone in quanto tale è pericoloso per gli essere umani), ma non necessariamente un <u>"rischio"</u> (ad esempio se viene tenuto in uno zoo, all'interno di un recinto, ben nutrito.)

Le sostanze CMR vengono suddivise in tre categorie, "1", "2" e "3" a seconda del grado di prova delle loro proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione<sup>11</sup>.

Finora le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei prodotti cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate finché il Comitato scientifico, sulla base dei dati relativi all'esposizione, non concludesse che la sostanza in questione è sicura ai fini dell'impiego nei prodotti cosmetici<sup>12</sup>.

Il divieto automatico senza possibilità di eccezione per le sostanze CMR 1 e 2 ha reso la normativa sui cosmetici dipendente da una classificazione in base al pericolo, che non tiene conto dell'esposizione e dell'uso effettivo della sostanza. Questo potrebbe creare situazioni assurde. Un esempio recente, che tuttavia non è l'unico, è quello dell'etanolo: l'etanolo (ovvero alcol) è ampiamente utilizzato nei prodotti cosmetici. Nel 2006 è stato preso in considerazione per un'eventuale classificazione come CMR 1. Il caso è ancora aperto.

Se l'etanolo venisse classificato come sostanza CMR 1, le conseguenze per l'industria dei cosmetici dell'UE sarebbero terribili e l'industria stessa non avrebbe nemmeno la <u>possibilità</u> di dimostrare l'impiego sicuro di tale sostanza nei prodotti cosmetici sulla base dei dati sull'esposizione. Dall'altro lato tale sostanza potrebbe essere impiegata nei prodotti alimentari con esposizioni molto più elevate.

L'articolo 12, paragrafo 2 della proposta intende proporre un sistema di gestione del rischio per le sostanze CMR 1 e 2 che consente, a condizioni estremamente severe,

7

\_

Categoria 1: "Sostanze note per gli effetti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione sull'uomo"; Categoria 2: "Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione per l'uomo"; Categoria 3: "Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente."

Articolo 4ter della direttiva cosmetici.

l'impiego di tali sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico dei prodotti di consumo.

#### 6.4. Altre modifiche sostanziali

Oltre alle modifiche di cui al punto 6.1, 6.2 e 6.3, la proposta comprende le seguenti modifiche sostanziali:

- <u>l'articolo 7, paragrafo 1</u> della proposta chiarisce l'obbligo per la persona responsabile di tenere aggiornata la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.
- Nell'articolo 8 della proposta è stato eliminato il riferimento al livello adeguato di qualifica per il fabbricante e l'importatore. Questa tematica viene ora affrontata attraverso un ruolo più forte della relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico nonché con l'adozione di norme armonizzate per le BPF.
- Gli articoli 5, paragrafo 2 e 9, paragrafo 2 della proposta forniscono chiarimenti sul ruolo delle norme armonizzate nel settore delle buone pratiche di fabbricazione e del campionamento/analisi di prodotti cosmetici.
- <u>L'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) e f)</u> della proposta precisa che le restrizioni applicabili alle sostanze elencate nell'allegato IV (coloranti) e nell'allegato V (conservanti) si applicano anche se la sostanza viene aggiunta al prodotto a fini diversi da quelli del colorante o del conservante.
- <u>L'articolo 14</u>, paragrafo 2, della proposta introduce la procedura dei comitati con controllo per la concessione di deroghe al sistema di sperimentazione animale.
- <u>L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a</u>) della proposta introduce la possibilità di evidenziare sull'etichetta l'indirizzo pertinente per le autorità competenti nei casi in cui siano indicati più indirizzi.
- <u>L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) e l'allegato VII, punto 3</u> della proposta introducono la possibilità di contrassegnare la durata di conservazione minima con un pittogramma.
- Nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g) della proposta viene eliminata la possibilità di non indicare determinati ingredienti sull'etichetta del prodotto per motivi attinenti al segreto commerciale. Tale prescrizione in realtà non era mai stata applicata e non ha svolto un ruolo effettivo nella prassi.
- <u>L'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma</u> della proposta introduce la possibilità di avvalersi di norme armonizzate per affrontare questioni relative alle dichiarazioni riguardanti i prodotti cosmetici.
- <u>L'articolo 22</u> della proposta istituisce una procedura chiara per l'applicazione della clausola di salvaguardia (cfr. articolo 12 della direttiva cosmetici).
- <u>L'articolo 26</u> della proposta introduce e chiarisce le norme applicabili alle modifiche degli allegati al testo.

- <u>L'articolo 27, paragrafi 3 e 4</u> della proposta introduce la procedura dei comitati con controllo.
- <u>L'articolo 31</u> della proposta contempla l'obiezione formale contro le norme armonizzate.
- <u>L'articolo 32</u> della proposta prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni relative alle sanzioni.
- <u>Gli articoli 33 e 34</u> della proposta stabiliscono le norme relative all'abrogazione della direttiva cosmetici nonché all'entrata in vigore e all'applicazione del regolamento.
- L'articolo 8bis e l'allegato V alla direttiva cosmetici sono stati soppressi. Entrambe le disposizioni erano contrarie al principio di esaustività della direttiva cosmetici e non svolgevano alcun ruolo nella prassi.

#### 7. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta intende stabilire un'interfaccia elettronica centrale per la notifica dei prodotti alle autorità competenti degli Stati membri. L'incidenza sul bilancio viene discussa nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

#### 8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

#### 8.1. Abrogazione di atti legislativi vigenti

L'adozione della proposta induce l'abrogazione di un atto giuridico di base, dei relativi 55 atti di modifica nonché di una direttiva di attuazione della Commissione.

#### 8.2. Spazio economico europeo

La proposta riguarda una materia d'interesse per l'SEE e dovrebbe quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

#### Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

#### sui prodotti cosmetici

#### (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

**◆** 76/768/CEE (adattato)

#### IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo  $\boxtimes$  95  $\boxtimes$ ,

vista la proposta della Commissione<sup>13</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>14</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>15</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>16</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>17</sup>, è stata modificata ripetutamente e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione in un testo unico.

```
13
           GU C [...], [...], pag. [...].
14
           GU C [...], [...], pag. [...].
15
           GU C [...], [...], pag. [...].
           GU C [...], [...], pag. [...].
GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo da [...].
```

- (2) La rifusione intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre la rifusione rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
- (3) La rifusione quale regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche vengano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

### **▶** 76/768/CEE considerando 1

(4) Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e preserivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio. Dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro.

# **♦** 76/768/CEE considerando 2 (adattato)

(5) Le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione. Esse ostacolano gli seambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.

#### **◆** 76/768/CEE considerando 3

(6) L'obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo. Tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche.

### **▶** 76/768/CEE considerando 4

(7) È necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

# **♦** 03/15/CE considerando 1 (adattato)

-

GU L 262 del 27.7.1976. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19).

che siano eseguiti alcuni test tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici.

**♦** 76/768/CEE considerando 5 (adattato)

(9) Il presente direttiva imperiori prodotti cosmetici ad esclusione dei imperiori medici e dei biocidi imperiori di specialità farmaccutiche e medicinali. A questo scopo è opportuno delimitare con precisione il eampo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali. Tale imperiori cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego. La presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie. È inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano.

◆ 76/768/CEE Allegato I (adattato)

⇒ nuovo

(10)⇒Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. Esempi tipici di prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, eee.), maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il pecling), fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, eee. saponi di bellezza, saponi deodoranti, eee. profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e <del>antisudoriferi</del> 🖾 antitraspiranti 🖾 , <del>prodotti per la cura</del> <del>dei eapelli, tinture e decoloranti</del> ⊠ coloranti per capelli ⊠, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni), <del>prodotti per il trucco e</del> <del>lo strucco del viso e degli occhi,</del> ⊠ prodotti per il trucco e lo strucco ⊠, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per la cura dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per cure intime esterne, prodotti solari, prodotti <u>auto</u>abbronzanti<del>senza sole</del>, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe

**♦** 76/768/CEE considerando 6 (nuovo)

(11) Allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V.

▼ 76/768/CEE considerando 7
(adattato)
 ⇒ nuovo

- I prodotti cosmetici ⊠ devono ☒ non devono essere ☒ sicuri ☒ nocivi nelle condizioni normali o ☒ ragionevolmente ☒ prevedibili di uso. In particolare, ☒ i rischi per la salute umana non vanno giusitificati attraverso un'analisi rischivantaggi. ☒ è necessario tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione.
- (13) 

  E>Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico va collegato ad un responsabile all'interno della Comunità. 

  E necessario soprattutto determinare chi sia il responsabile dei prodotti cosmetici venduti direttamente al consumatore senza ricorrere ad importatori. 

  □

- (16) ➤ Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici devono essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente. 🖾

◆ 93/35/CEE considerando 4 (adattato)

⇒ nuovo

- eonsiderando che per quanto riguarda il prodotto cosmetico finito ; È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità di controllo competenti (a) del luogo di fabbricazione o di prima importazione nel mercato comunitario. che Ttali informazioni includono tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico : De In particolare tali informazioni sul prodotto includono una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.
- (18) 

  ☐ Per garantire un'applicazione ed un controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi vanno effettuati in modo riproducibile e standardizzato. 
  ☐

◆ 93/35/CEE considerando 5 (adattato)

⇒ nuovo

(19) <del>considerando che tuttavia,</del> <u>Pp</u>er ragioni di <del>controllo</del>⊠ efficace sorveglianza del mercato ⊠, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di ⊠ notifica ⊠

eomunicazione all'autorità competente ⇒ di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato. ⇔ dei luoghi di fabbricazione e delle informazioni necessarie per un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute.

- (20) ⊠Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formula del prodotto vanno trasmesse ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri. ⊠
- (21) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le suddette notifiche vanno effettuate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.

**♦** 83/574/CEE considerando 2 (adattato)

- (22) Considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l'elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ;
- (23) ⊠Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto va sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV vanno elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi. ⊠
- (24) ☑ Per evitare ambiguità va chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica. ☑

□ nuovo

(25) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrà comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione deve avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura dei comitati.

◆ 03/15/CE considerando 13 (adattato) ⇒ nuovo

Considerate le ⇒ proprietà pericolose delle ← rischi particolari che sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione 

(CMR) ← categoria 1, 2 e 3, ai sensi della ← direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,

all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose 

direttiva 67/548/CEE possono comportare per la salute umana, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. 

Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 3 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dall'SCCP e vengano regolamentate dalla Commissione negli allegati al presente regolamento. 

⇒ Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1 o 2, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze vengono impiegate legalmente nei prodotti alimentari e non esistono sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici se tale impiego è stato ritenuto sicuro dall'SCCP. Tali sostanze vanno sottoposte a continue revisioni da parte dell'SCCP. 

□

**♦** 82/368/CEE considerando 11 (adattato)

eonsiderando che la presenza di tracce di sostanze il cui uso nei prodotti cosmetici è vietato in base all' allegato II della direttiva 76/768/☒ Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate sono ammesse solo sotto forma di tracce se ☒ è tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione☒ e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro. ☒ ; e che pertanto è opportuno adottare alcune disposizioni a tale riguardo;

**♦** 03/15/CE considerando 2 (adattato)

(28) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato <del>con il trattato di</del> Amsterdam al trattato <del>che istituisce la Comunità europea</del> stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

**◆** 03/15/CE considerando 3 (adattato)

(29) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>20</sup> ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare il suo articolo 7 prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi. Per agevolare la messa a punto e

GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo da [...].

l'applicazione di metodi alternativi nel settore dei cosmetici che non comportino l'impiego di animali vivi la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ha previsto specifiche disposizioni<sup>21</sup>.

Esse riguardano tuttavia soltanto i metodi alternativi che non impiegano animali e non tengono conto dei metodi alternativi sviluppati al fine di ridurre il numero degli animali utilizzati negli esperimenti o di attenuarne la sofferenza. Per accordare una protezione ottimale agli animali utilizzati nella sperimentazione dei prodotti cosmetici fino all'applicazione del divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e della commercializzazione dei prodotti cosmetici sperimentati su animali nella Comunità, occorre pertanto modificare le disposizioni in parola in modo da prevedervi l'utilizzo sistematico di metodi alternativi, che come previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/609/CEE riducano il numero degli animali utilizzati o ne attenuino la sofferenza, nei casi in cui non sono ancora disponibili alternative che non comportino l'impiego di animali, laddove tali metodi offrano ai consumatori un grado di protezione equivalente a quello offerto dai metodi convenzionali che intendono sostituire

**V** 03/15/CE considerando 5 (adattato) ⇒ nuovo

(30) Attualmente soltanto i metodi alternativi convalidati sotto il profilo scientifico dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e applicabili all'intero settore chimico sono adottati sistematicamente a livello comunitario.–È tuttavia possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

**♦** 03/15/CE considerando 6 (adattato) ⇒ nuovo

È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti possono ⇒ devono ⇒ pertanto ⋈ essere previste. ⋈ essere incluse nella direttiva 76/768/CEE. La Commissione dovrebbe stabilire linee guida al fine di facilitare ⋈ L'⋈ applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, di metodi che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti ⋈ potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione ⋈.

GU L 151 del 23.06.1993, pag. 32.

**♦** 03/15/CE considerando 7 (adattato)

La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal ☒ Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) ☒ ECVAM e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all' ☒ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ☒ OCSE.

Dopo aver consultato l'eomitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ☒ SCCP ☒ circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

**♦** 03/15/CE considerando 8 (adattato)

La Commissione devrebbe fissare 

ha fissato 

un calendario delle scadenze in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali sino 

all'11 marzo 2009 

dun termine massimo di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 

Per quanto riguarda 

Tenuto conte tuttavia del fatto che per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica non sono ancora allo studio metodi alternativi, è opportuno che il termine massimo per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati, sia 

l'11 marzo 2013 

di dicci anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i rispettivi termini massimi di cui sopra.

**♦** 03/15/CE considerando 9 (adattato)

Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i<u>l</u> Sesto programmi<u>a</u> quadro ⊠ di ricerca ⊠ istituito con la decisione 2002/1513/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportano l'impiego di animali.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> GU L 232 del 29.08.2002, pag. 1

**♦** 03/15/CE considerando 10 (adattato)

(35) Il riconoscimento, da parte dei paesi ☒ terzi ☒, non-membri dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e di evitare che i paesi ☒ terzi ☒ non-membri esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.

**♦** 93/35/CEE considerando 3 (adattato)

eonsiderando ehe, per ottenere l'immissione sul mereato dei cosmetici senza procedimenti preliminari e per limitare la conservazione delle informazioni necessarie sul prodotto finito al solo luogo di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità, e inoltre per una migliore informazione del consumatore, Èè necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei 

prodotto e indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. 
ehe, Oeve non sia possibile nella pratica indicare gli ingredienti e le precauzioni d'uso sui recipienti o sull'imballaggio, le relative indicazioni devono essere allegate, di modo che il consumatore disponga di ≥ tali ≥ tutte le informazioni necessarie.

**♦** 93/35/CEE considerando 2 (adattato)

considerando che l'acquisizione di dati relativi agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici è risultata opportuna ai fini di una valutazione, da un lato, dell'insieme delle questioni relative alla loro utilizzazione e, dall'altro, ai fini dell'azione che ne consegue a livello comunitario, in particolare in vista della definizione della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici;=che l'acquisizione dei dati in questione può essere facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione, di un inventario degli ingredienti di cui trattasi; ⊠La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. ⊠ ehe l'inventario ⊠ Tale glossario non è inteso a ⊠ è indicativo e non è destinato a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

**♦** 03/15/CE considerando 14 (adattato)

(38) Allo scopo di ⊠ informare ⊠ migliorare le informazioni fornite ai i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione più precisa ⊠ e facilmente comprensibile ⊠ sulla loro durata di utilizzo.

**V** 03/15/CE considerando 15 (adattato) ⇒ nuovo

- (40) 

  ⊠I consumatori vanno protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. 

  □ Per quanto riguarda dichiarazioni specifiche in merito alle caratteristiche dei prodotti cosmetici, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a norme armonizzate. 

  □

**♦** 03/15/CE considerando 11 (adattato)

- Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione 🖾 ha elaborato 🖾 dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione 🖾 ha tenuto 🖾 deve tenere conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità dei consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.
- (42) 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate. 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate. 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate. 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate. 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate. 

  Soltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate nell'etichetta.

**♦** 76/768/CEE considerando 8

(43) In particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi , in base ai risultati delle ricerche scientifiche e teeniche , sono misure di applicazione di carattere teenico. Per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione , a determinate condizioni precisate nella presente direttiva , il compito di adottarle.

#### □ nuovo

- (44) Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi vanno notificati e le autorità competenti devono avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.
- (45) Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura deve basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

**♦** 76/768/CEE considerando 11 (adattato)

(46) ☑ Per quanto riguarda i prodotti che, pur ☑ <del>qualche prodotto cosmetico messo in commercio</del> essendo conformi alle prescrizioni <del>della presente direttiva e dei suoi allegati</del> ☑ del presente regolamento ☑ potrebbe<u>ro</u> rivelarsi pericolos<u>io</u> per la ☑ salute umana ☑ <del>sanità pubblica</del> ☑ , va prevista una procedura di salvaguardia. ☑ <del>è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo.</del>

#### □ nuovo

- (47) Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato devono essere debitamente motivate.
- Per garantire un controllo efficiente all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.

**◆** 76/768/CEE considerando 10

(49) È necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti:

**◆** 76/768/CEE considerando 9 (adattato)

(50) Il progresso della teenica esige un rapido adattamento delle preserizioni teeniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; Per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisea una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso teenico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli teenici agli seambi nel settore dei prodotti cosmetici;

□ nuovo

- (51) La Commissione deve essere assistita dall'SCCP, un organismo indipendente di valutazione dei rischi.
- (52) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>23</sup>.
- (53) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico gli allegati al presente regolamento. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (54) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (55) Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo il presente regolamento si dovrebbe applicare 36 mesi dopo la data di pubblicazione.
- (56) La direttiva 76/768/CE va abrogata.
- (57) Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B,

\_

GU L 262 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L200 del 22.7.2006, pag. 11).

**◆** 76/768/CEE (adattato)

**♦** 93/35/CEE (adattato)

## **⊠**Capo I

## Campo d'applicazione e definizioni **⊠**

#### Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivo ⊠

☑Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana. ☑

#### Articolo $\pm 2$

#### 

- ≥ 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: <
  - <u>a)</u> "prodotto cosmetico": qualsiasi sostanza <del>o le preparazioni</del> ⊠ o miscela ⊠ destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, <del>e/o correggere gli odori corporei e/o</del> proteggerli, <u>⊕</u> mantenerli in buono stato ⊠ o correggere gli odori corporei ⊠.

**♥** 76/768/CEE (adattato)

2. 2. Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.

#### **♦** 88/667/CEE

3. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.

#### 

- b) "fabbricante": una persona física o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto cosmetico, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio:
- c) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto attraverso qualsiasi mezzo, inclusi i mezzi elettronici, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- d) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
- e) "importatore": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
- f) "norma armonizzata": una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>24</sup> conformemente all'articolo 6 della medesima;
- g) "tracce": la presenza non intenzionale di sostanze derivanti da impurezze di ingredienti naturali o sintetici, dal processo di fabbricazione, dallo stoccaggio, dal trasferimento dai mezzi di trasporto o dall'imballaggio;
- h) "conservanti": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;
- i) "coloranti": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; vanno inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
- j) "filtri UV": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle dalle radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;

\_

GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo da [...].

- k) "effetto indesiderabile": una reazione dannosa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
- "effetto indesiderabile grave": un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite o rischi mortali immediati;
- m) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;
- n) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale.

**◆** 76/768/CEE, considerando 5 (adattato)

≥ 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o innestata nel corpo umano non va considerata prodotto cosmetico. ≤

**♦** 93/35/CEE (adattato)

# **Sicurezza**, persona responsabile, libera circolazione **Sicurezza**

I prodotti cosmetici  $\boxtimes$  messi a disposizione sul mercato  $\boxtimes$  commercializzati all'interno della Comunità  $\boxtimes$  devono essere sicuri per  $\boxtimes$  non devono causare danni la salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare  $\boxtimes$  di quanto segue  $\boxtimes$ :a) presentazione del prodotto,

- <u>b</u>) etichettatura,
- <u>eventuali</u> istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
- <u>d)</u> monché qualsiasi altra indicazione o informazione da parte <del>del fabbricante o del</del> suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario.</del> ⊠della persona definita dall'articolo 4. ⊠

La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva ☒ dal presente regolamento ☒.

□ nuovo

#### Articolo 4

#### Persona responsabile

- 1. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, una persona giuridica o fisica ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento (qui di seguito "persona responsabile").
- 2. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.
  - Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.
- 3. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.
- 4. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile.
  - L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.
- 5. Per i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato direttamente al consumatore dall'esterno della Comunità attraverso qualsiasi mezzo e in assenza di importatori, la persona che commercializza il prodotto cosmetico deve designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.

**◆** 76/768/CEE (adattato)

#### Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

**♥** 93/35/CEE (adattato)

# *⊠*Articolo 5 Buone prassi di fabbricazione ⊠

Nella fabbricazione di prodotti cosmetici vanno rispettate le buone prassi di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. ⋈

□ nuovo


2. Qualora la fabbricazione avvenga in conformità delle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume il rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

**◆** 76/768/CEE (adattato)

#### Articolo 6

#### *Libera circolazione* **⋈**

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati nel presente regolamento , rifiutare, vietare o limitare l'immissione la messa a disposizione un sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati del presente regolamento .



## **⊠**Capo III

# Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica ☑

Articolo <del>7 bis</del> 7

∇Valutazione della sicurezza 

 ✓

≥ 1. La persona responsabile deve garantire che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della qualità sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici in conformità dell'allegato I. ≤

- ⇒ La persona responsabile deve garantire che la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici venga aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato dei prodotti. ⇔
- E 2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, va eseguita da persone in possesso di diplomi, certificati o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi di studio universitari o riconosciuti equivalenti da uno Stato membro, che comprendano almeno tre anni di studi teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe. ⟨ ⊠ |

#### Articolo 8

#### *Documentazione informativa sul prodotto ⊠*

- 1. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato ⊠ La persona responsabile ⊠ tiene ⊠ una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è persona responsabile. ⊠a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:
- ≥ 2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati <
- □ una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
   □
- □ una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 5;
- a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;
  - b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
  - e) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello

Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;

**◆** 2003/15/CE Art. 1, par. 6 (adattato)

d) la valutazione della sieurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igione intima esterna.

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può seegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo seelto alla(alle) autorità di controllo interessata(c). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;

**▶** 93/35/CEE (adattato)

e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;

f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

(dæ) → qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, → le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico<del>, qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi</del>;

**♦** 2003/15/CE Art. 1, par. 7 (nuovo)

eh) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto ⊠ cosmetico ⊠ o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi ⊠ terzi ⊠ non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai

sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

- 2. La valutazione della sieurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

Le informazioni di eui al paragrafo 1 ☒ contenute nella documentazione informativa sul prodotto ☒ devono essere ☒ sono ☒ disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione ☒ nel quale viene tenuta a disposizione la documentazione sul prodotto ☒, o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti☒ di tale Stato membro. ☒

- 4. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.
- 5. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità curopee.

Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in eui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.

**♦** 82/368/CEE (adattato)

# *⊠*Articolo 9 Campionamento e analisi⊠

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

□ nuovo

2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora la fabbricazione avvenga in conformità delle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume il rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

**◆** 76/768/CEE (adattato)

**◆** 93/35/CEE

2. Tuttavia essi possono preserivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), e) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingua nazionali o ufficiali; inoltre possono preserivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.

3. Inoltre, per rendere possibile nei easi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


□ nuovo

- 1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) categoria del prodotto cosmetico e nome commerciale completo;
- b) nome ed indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- c) Stato membro in cui viene immesso sul mercato il prodotto cosmetico;

- d) informazioni che consentano di contattare una persona fisica competente in caso di necessità;
- e) presenza di sostanze, sotto forma di particelle micronizzate, diverse da quelle elencate negli allegati da III a VI al presente regolamento;
- f) presenza di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- g) formulazione quadro, che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.
- 2. La formulazione quadro di cui al paragrafo 1, lettera g) deve indicare dettagliatamente il tipo di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico. Qualora un prodotto cosmetico non sia coperto o lo sia solo parzialmente da una formulazione quadro, vanno fornite le pertinenti informazioni quantitative e qualitative.
- 3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) alle autorità competenti in formato elettronico.
  - Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato.
- 4. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e g) ai centri antiveleno o organismi analoghi istituiti dagli Stati membri in formato elettronico.
  - Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.
- 5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano modifiche, la persona responsabile fornisce quanto prima il relativo aggiornamento.

**♦** 93/35/CEE

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.



## **⊠**Capo IV Restrizioni applicabili a determinate sostanze **⊠**

#### Articolo 411

🖾 Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati 🏖

- 1. Fatto salvo ⊠ l'articolo 3, ⊠ <del>gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2 , gli</del> <del>Stati membri victano l'immissione in commercio dei</del> i prodotti cosmetici ⇒ non possono contenere ⇔ <del>contengono</del> :
- a) sostanze di cui all'allegato II;
- b) sostanze <del>eleneate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni</del>⊠ non impiegate conformemente alle restrizioni ⊠ indicate ⊠ nell'allegato III ⊠;



- c)  $\boxtimes$  ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2, coloranti  $\boxtimes$  diversi da quelli elencati nell'allegato IV: Parte 1; ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere  $\boxtimes$  e coloranti non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato  $\boxtimes$ ;
  - d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;
- ⇒d) fatte salve le lettere b), e) e g), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato. ←



e) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato  $\frac{VI, parte 1}{}$   $\frac{V}{}$   $\otimes$  e conservanti non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato  $\otimes$ ;

□ nuovo

(f) Fatte salve le lettere b), c) e g), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

**♦** 82/368/CEE (nuovo)

f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per secopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;

**♦** 83/574/CEE (adattato)


- g) Filtri UV diversi da quelli elencati nell' <u>Parte 1 of</u> Allegato <u>VII</u> <u>VI</u> ⊠ e filtri UV non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato ⟨⊠;

h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.

⊓ nuovo

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione del campo d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.



#### Articolo <del>4b</del>12

*Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione □* 

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

☑ Tuttavia una ☑ sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei ☑ prodotti ☑ cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'☑ SCCP ☑ SCCNFP e dichiarata accettabile ➡ sicura ➡ per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. ☑ A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3. ☑

□ nuovo

(2) L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- sono state valutate e ritenute sicure dall'SCCP per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in considerazione dell'esposizione;
- sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE)
   n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>26</sup>;
- non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica in conformità dell'articolo 3, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati al presente regolamento nel rispetto della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 entro e non

GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da [...].

oltre 15 mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.


Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

La Commissione incarica l'SCCP di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi ogni 5 anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI.

**♦** 82/368/CEE (adattato)

#### 

Example Fatto salvo l'articolo 3, x si tollera la presenza di tracce delle sostanze x vietate x eleneate nell'allegato x a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purehé sia conforme all'articolo 2.



# **Sperimentazione animale S**

#### Articolo <del>14 bis</del> 14

#### 

- 1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo <u>₹3</u>, ⋉ è vietato quanto segue ⋉ <del>gli Stati membri vietano</del>:
- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni ☒ del presente regolamento ☒ della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni ⊠ del presente regolamento ⊠della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che

un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

- c) la realizzazione, ⊠ all'interno della Comunità ⊠<del>sul loro territorio</del>, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni ⊠ del presente regolamento ⊠ <del>della presente direttiva</del>;
- d) la realizzazione,  $\boxtimes$  all'interno della Comunità  $\boxtimes$  sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni  $\boxtimes$  del presente regolamento  $\boxtimes$  della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla elassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. O nell'allegato VIIII-X  $\boxtimes$  del presente regolamento  $\boxtimes$  della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

- 2. La Commissione, previa consultazione dell'SCENFP ☒ SCCP ☒ e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisee ☒ ha stabilito ☒ calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono ☒ stati ☒ messi a disposizione del pubblico ☒ il 1° ottobre 2004 ☒ entre l'11 settembre 2004 e sono ☒ stati ☒ trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ☒ all'11 marzo 2009 ☒ ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE28 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).
  - Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato 🖾 all'11 marzo 2013 🖾 ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).
  - La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 930.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 ⋈ , primo comma, ⋈ possono essere adeguati ⋈ fino all'11 marzo 2009 ⋈ fatto salvo

GU L66 dell'11.3.2003, pag. 26.

il rispetto del termine massimo di 6 anni ⊠ in relazione ⊠ di eui al <u>paragrafo 2</u> primo comma o ⊠ fino all'11 marzo 2013 ⊠ di 10 anni, ⊠ in relazione ⊠ come indicato al <u>paragrafo 2.1</u> secondo comma e previa consultazione degli stessi organismi di cui al primo comma <del>paragrafo 2</del>.

- La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 930. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.
- 2.4 In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell' ➤ SCCP ➤ SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

⇒Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3. ⇔

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo  $\underline{930}$ .

- 3. Ai fini del presente articolo ⊠ e dell'articolo 16: ⊠
  - a)"prodotto cosmetico finito" indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.
  - b)"prototipo" indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Ψ	88/667/CEE (adattato)	

## Articolo 5

Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che
<del>contengono:</del>
a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;
b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;
e) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.  Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;
d) filtri UV eleneati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.
Alle date su dette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:
- o definitivamente ammessi,
- o definitivamente vietati (allegato II),
- o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,
<ul> <li>o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.</li> </ul>

#### Articolo 5 bis

1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.

Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromatiche e le altre sostanze.

#### 2 L'inventario contiene informazioni concernenti:

- l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;
- se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.
- 3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.



## **Informazione del consumatore Informazione Inf**


Articolo <u>615</u>

**▶** 93/35/CEE (adattato)

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinehé i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se ⊠ Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il ⊠ recipiente e l'imballaggio ⊠ dei prodotti cosmetici ⊠ recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:



- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo <del>o la sede sociale</del> della <del>fabbricante o del</del> ⊠ persona ⊠ responsabile <del>dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità</del>. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, <del>in linea di massima,</del> di identificare ⊠ tale persona ⊠ <del>l'impresa in questione</del>. ⇒Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto va messo in evidenza; ⇔<del>Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità , gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese d'origine</del>
- b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5g o a 5ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;



c) la durata di conservazione minima stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resta conforme all'articolo 3 (qui di seguito: "durata di conservazione minima"); (=

E La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio ⟨ devono essere ⟩ precedute da ⟨ □


- la dicitura: "da usare preferibilmente entro..." <u>seguita dalla data stessa, oppure</u>
- dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La durata di conservazione minima de è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della durata di conservazione  $\boxtimes$  minima  $\boxtimes$  non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto,  $\boxtimes$  è sicuro  $\boxtimes$  può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato  $\cong$  indicato al punto 2 dell'allegato VII al presente regolamento  $\cong$ , seguito dal periodo (mese, anno);

## **♦** 93/35/CEE (adattato)


d) le precauzioni particolari per l'impiego, \(\otimes\) almeno \(\otimes\) segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli negli allegati da III a VI, \(\frac{IV, VI \cdot VII}{IV, VI \cdot VII}\), le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;



e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificar <u>lae</u> ☑ il prodotto cosmetico. ☑ In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione;

**♦** 93/35/CEE (adattato)

f) la funzione del prodotto ⊠ cosmetico ⊠, salvo se risulta dalla ⊠ sua ⊠ presentazione <del>del prodotto;</del>



l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Della indicazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L' Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti". In easo di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

- i) le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
- ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
- le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre <del>limitazioni e prescrizioni</del>" dell'allegato III figura nell'elenco <del>indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.</del>

Nell'elenco gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di peso al momento di incorporazione nel prodotto cosmetico. ⊠Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1% possono essere elencati in qualsiasi ordine, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1%.

☑ I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere ☑ possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti ☑ cosmetici ☑ <del>conformemente al</del>

numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti ⊠ i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere ⊠ utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici<sup>20</sup>, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

**◆** 93/35/CEE (adattato)

≥ 2. In caso di impossibilità pratica di indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), si applica quanto segue: <

- — 
   \omega Le informazioni vanno indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
- Se possibile, deve figurare un riferimento alle suddette informazioni, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

<u>3.</u> Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, <del>a causa delle dimensioni o della forma</del>, sia ⊠ praticamente ⊠ impossibile far figurare le indicazioni di cui <u>al paragrafo 1</u>, <del>alla</del> lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.

- <u>42</u>. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

- № 7. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 28. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta. 🖾
  - **♦** 88/667/CEE (adattato)
  - → 1 2003/15/CE Art. 1, par. 5

#### **№**Articolo 16

#### *Dichiarazioni relative al prodotto* **⋈**

3-1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinehé iIn sede di etichettatura, di presentazione alla vendita ⊠ di messa a disposizione sul mercato ⊠ e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vengano ⊠ vanno ⊠ impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. →₁ --- ←

#### □ nuovo

Qualora i prodotti cosmetici siano conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume il rispetto del primo comma.

**◆** 2003/15/CE Art. 1, par. 5 (adattato)

<u>Inoltre il fabbricante o il</u> ⊠ La persona ⊠ responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può ⊠ indicare ⊠ attirare l'attenzione delle Comunità curopec, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto ⊠ cosmetico ⊠ sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul

prodotto 🖾 cosmetico 🖾 finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.

**♦** 2003/15/CE Art. 1, par. 7 (adattato)

#### 

Accesso pubblico alle informazioni 🗵

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri Sala persona responsabile garantisceone che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e i profumi, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese pubblicamente recessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo inclusi i mezzi elettronici.

Le informazioni quantitative  $\boxtimes$  relative alla composizione del prodotto cosmetico  $\boxtimes$  di eui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva  $67/548/\text{CEE}^{30}$ .

□ nuovo

## Capo VII Sorveglianza del mercato

#### Articolo 18 Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato.

### Articolo 19 Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1. La persona responsabile notifica quanto prima alle autorità competenti presso le quali viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa:

GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo da [...].

- a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti,
- b) il nome commerciale completo del prodotto in questione,
- c) le eventuali misure correttive da lei adottate;
- 2. Le autorità competenti interessate trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.
- 3. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo unicamente nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato.

#### Articolo 20 Informazioni sulla concentrazione delle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo unicamente nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato.

## Capo VIII Non conformità, clausola di salvaguardia

#### Articolo 21 Non conformità

- 1. Le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:
  - a) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 8;
  - b) prescrizioni relative alla notifica di cui all'articolo 10;
  - c) buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 5;
  - d) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 11 e 12;
  - e) prescrizioni relative all'etichettatura, di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, e 7;

- f) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto, di cui all'articolo 16;
- g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale, di cui all'articolo 14.
- 2. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.
- 3. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.
- 4. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:
  - a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure
  - b) qualora la persona responsabile, entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1, non adotti tutte le misure necessarie.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.


**♦** 76/768/CEE (nuovo)

#### Articolo 12

1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

47

GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.



2. La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

**◆** 76/768/CEE (nuovo)

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

□ nuovo

#### Articolo 22 Clausola di salvaguardia

- 1. Ove non si applichi l'articolo 21, ed un'autorità competente constati che un prodotto cosmetico immesso sul mercato presenta rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto in questione venga ritirato, richiamato o ne venga comunque limitata la disponibilità.
- 2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/59/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

- 3. La Commissione deve stabilire se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o no. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e l'SCCP, qualora possibile.
- 4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 26, paragrafo 1.
- 5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

#### Articolo 13

Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui ricorsi possono essere presentati.

□ nuovo

#### Articolo 23 Buone prassi amministrative

1. Le decisioni adottate in conformità degli articoli 21 e 22 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.

# Capo IX Cooperazione amministrativa

#### Articolo 24 Cooperazione tra le autorità competenti

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.
- La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.
- 3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

#### Articolo 25

#### Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

**♦** 76/768/CEE (nuovo)

#### Articolo 8

- 1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:
- i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,
- i eriteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.
  - **♦** 93/35/CEE (nuovo)
  - →<sub>1</sub> 2003/15/CE Art. 1, par. 8
- 2. Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenelatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del →₁ comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ←, le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.

□ nuovo

## Capo X Misure di attuazione, disposizioni finali

#### Articolo 26

#### Modifica degli allegati

1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello

comunitario, la Commissione, dopo aver consultato l'SCCP, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

2. Dopo aver consultato l'SCCP la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. Dopo aver consultato l'SCCP la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

**◆** 2003/15/CE Art. 1, par. 9 (adattato)

- 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

□ nuovo

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

**♦** 2003/15/CE Art. 1, par. 9 (nuovo)

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⊓ nuovo

#### Articolo 28

Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 29 Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

- 1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e degli organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Le eventuali modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione.
- 3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.
  - **♦** 82/368/CEE (nuovo) **→** 2003/15/CE Art. 1, par. 8

#### Articolo 8 bis

1. In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;
- b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;
  - e) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un'indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.
- 2. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.
- 3. Prima dello seadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iserizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iserizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del ▶₁ comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ← su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un clenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.

**♦** 2003/15/CE Art. 1, par. 9 (adattato)

#### Articolo 930


**⊠**Relazione annuale sulla sperimentazione animale **⊠** 

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

<u>all</u>) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati

membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>22</sup>. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

- sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi 🖾 terzi 🖾 non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
- <u>e3</u>) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.



#### Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite:

#### Articolo 14

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasci mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle preserizioni della presente direttiva.

GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

□ nuovo	
114010	

#### Articolo 31

#### Obiezione formale contro le norme armonizzate

- 1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.
- 2. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
- 3. La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

#### Articolo 32

#### Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [data da aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] e le notificano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

#### Articolo 33

#### Abrogazione

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal [data a aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

#### Articolo 34

#### Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*].
- 2. Esso si applica a decorrere dal [data da aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**◆** 76/768/CEE

#### Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

□ nuovo

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il Presidente	Il Presidente
[]	[]

<b>◆</b> 76/768/CEE (adattato)	

## ALLEGATO I

### ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il pecling)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
<ul> <li>Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ece.</li> </ul>
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per la eura dei capelli:
- tinture per capelli e decoloranti
- prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
<del>- prodotti per la messa in piega</del>
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per la eura dei denti e della bocca
- Prodotti per la eura delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per eure intime esterne
- Prodotti solari

#### <u>ALLEGATO I</u>

#### Relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

## PARTE A – Informazioni sulla sicurezza dei prodotti cosmetici

#### 1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti

Descrizione della composizione qualitativa e quantitativa del prodotto, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) e la loro funzione prevista. Per gli oli essenziali, i composti odoranti e i profumi, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

#### 2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze, delle materie prime e del prodotto cosmetico.

Descrizione della stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

#### 3. Qualità microbiologica

Descrizione delle specifiche microbiologiche delle materie prime e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

#### 4. Impurità, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

Descrizione della purezza delle sostanze e delle materie prime.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Descrizione delle caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

#### 5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile

Descrizione dell'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

#### 6. Esposizione al prodotto cosmetico

Descrizione dell'esposizione al prodotto cosmetico, che tenga conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

- (1) la sede di applicazione;
- (2) l'estensione della superficie di applicazione;
- (3) la quantità di prodotto applicata;
- (4) la durata e la frequenza d'uso;
- (5) le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;
- (6) la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alla granulometria.

#### 7. Esposizione alle sostanze

Descrizione dell'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

#### 8. Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 14, descrizione del profilo tossicologico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Nei casi di assorbimento percutaneo significativo, vanno considerati gli effetti sistemici e va valutato il NOAEL (no-observed-adverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a

- granulometria;
- impurità delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e
- interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo "read-across" va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

#### 9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Descrizione degli effetti indesiderabili e degli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici.

#### 10. Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad es. descrizione di studi disponibili, effettuati su volontari.

## PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

#### 1. Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

#### 2. Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

#### 3. Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno calcolati e discussi margini di sicurezza.

In particolare va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico. Se dalla valutazione emerge che tale interazione non è prevista, questo risultato va debitamente giustificato.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

#### 4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.

#### Preambolo agli allegati da II a VI

- (1) Ai fini degli allegati da II a VI:
  - a) "prodotto da sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a non restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;
  - b) "prodotto da non sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;
  - c) "prodotto per capelli/barba e baffi" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;
  - d) "prodotto per la pelle" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;
  - e) "prodotto per le labbra" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;
  - f) "prodotto per il viso" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;
  - g) "prodotto per le unghie" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;
  - h) "prodotto per il cavo orale" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;
  - i) "prodotto da applicare sulle membrane mucose" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose
  - della cavità orale,
  - in zona perioculare,
  - o degli organi genitali esterni;
  - j) "prodotto per gli occhi" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;
  - k) "uso professionale" significa l'applicazione e l'impiego di prodotti cosmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.
- (2) Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:
  - gli "international non-proprietary names" (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS,
     Ginevra, agosto 1975;
  - i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);

 i numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS) e della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS).

$\Psi_{7}$	6/768/CEF	₹,
------------	-----------	----

#### **ALLEGATO II**

**♦** 82/368/CEE (adattato)

#### 

**♦** 76/768/CEE (adattato) **♦** 90/121/CEE

⊠Nu	☑ Identificazione della sostanza		
mero d'ordi ne≪	▶ Denominazione chimica/INN	⊠Numero CAS≪	⊠Numero EINECS/ELINCS  ⊠
a 🗵	<b>⋈</b> b <b>⋈</b>	⊗ c ⊗	⊠d≪
1.	Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo		
2.	β-acetossietil trimetilammonio <del>idrossido</del> (Acetileolina) e suoi sali	≥51-84-3 <	<b>※</b> 200-128-9 <b>≪</b>
3.	Deanoli aceglumas ⊠ (INN) ⊠ <sup>22</sup>		≥ 222-085-5 <
4.	Spironolactonum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 52-01-7 <	≥ 200-133-6 ≤
5.	Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3', 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali	<b>≫</b> 51-24-1 <b>⊗</b>	≥ 200-086-1 <
6.	Methotrexatum⊠ (INN) ⊠ ≛	≥ 59-05-2 <	≥ 200-413-8 ≤
7.	Acidum aminocaproicum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 60-32-2 <	≥ 200-469-3 <
8.	Cinchophenum ☒ (INN) ☒ ≛, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati		≥ 205-067-1 <

Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

9.	Acidum thyropropicum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 51-26-3 <	
10.	Acido tricloracetico	≥ 76-03-9 <	≥ 200-927-2  < □
11.	Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)		≥ 283-252-6 <
12.	Aconitina (alcaloide principale dell' <i>Aconitum napellus L.</i> ) e suoi sali		≥ 206-121-7 <
13.	Adonis vernalis L.e suoi preparati		≥ 283-458-6 <
14.	Epinephrinum⊠ (INN) ⊠ ≛	≥ 51-43-4 <	≥ 200-098-7 <
15.	Alcaloidi dei <i>Rauwolfia serpentina</i> e loro sali		≥ 290-234-1 <
16.	Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali		
17.	Isoprenalinum ☒ (INN) ☒ ≛		≥ 231-687-7 <
18.	Allile, isotiocianato d'	≥ 57-06-7 <	≥ 200-309-2 <
19.	Alloclamidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		
20.	Nalorphinum ☒ (INN) ☒ ≛ , suoi sali e suoi eteri ossidi	<b>※</b> 62-67-9 <b>※</b>	≥ 200-546-1 <
21.	Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica		≥ 206-096-2 <
22.	Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)	≥ 62-53-3 <	≥ 200-539-3 <
23.	Betoxycainum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		
24.	Zoxazolaminum⊠ (INN) ⊠ ≛	≥ 61-80-3 ≤	≥ 200-519-4 <
25.	Procainamidum ☒ (INN) ☒ ≛ , suoi sali e suoi derivati	≥ 51-06-9 <	≥ 200-078-8 <

26.	Amminodifenile, di-(Benzidina)	≥ 92-87-5 <	≥ 202-199-1 <
27.	Tuaminoheptanum ☒ (INN) ☒ ≛ , suoi isomeri e suoi sali		≥ 204-655-5 <
28.	Octodrinum ⋈ (INN) ⋈ ≛ e suoi sali		≥ 208-851-1 <
29.	Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali	<ul><li></li></ul>	
30.	Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali		≥ 203-296-1 <
31.	Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali	≥ 65-49-6 <	≥ 200-613-5 <
32.	Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati		≥ 248-105-2 <
33.	Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati		≥ 215-091-4 <
34.	Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo		≥ 207-581-1 <
35.	Ammi majus L. e suoi preparati		<b>※</b> 291-072-4 <b>≪</b>
36.	Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)		
37.	Androgena (sostanze ad attività)		
38.	Antracene (olio di)		≥ 204-371-1 <
39.	Antibiotici → <sub>1</sub> ←		
40.	Antimonio e suoi composti		≥ 231-146-5 <
41.	Apocynum cannabinum L. e suoi preparati	⊗ 84603-51- 0 ⊗	≥ 283-253-1 <
42.	5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali	≥ 58-00-4 ≥	≥ 200-360-0 <
43.	Arsenico e suoi composti		≥ 231-148-6 <

4	44.	Atropa belladonna L. e suoi preparati	⊗ 8007-93- 0 ⊗	≥ 232-365-9 <
4	45.	Atropina, suoi sali e suoi derivati	≥ 51-55-8 <	≥ 200-104-8 <

**♦** 83/191/CEE (adattato)

46. Bario (sali di), e il solfuro di bari nell'allegato III e pigmenti e i sali il riferimento (5) III (parte second
--

**♥** 76/768/CEE (adattato) **→**<sub>1</sub> 85/391/CEE

47.	Benzene	≥ 71-43-2 ≤	≥ 200-753-7 <
48.	Benzimidazolone		≥ 210-412-4 <
49.	Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati		
50.	2-(dimetilamino) metil-2-butanol- benzoato e suoi sali (Amilocaina)		≥ 211-411-1 <
51.	Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali		
52.	Isocarboxazidum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 59-63-2 <	≥ 200-438-4 <
53.	Bendroflumethiazidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi derivati	※ 73-48-3 ≪	≥ 200-800-1 <
54.	Glucinio e suoi composti		≥ 231-150-7 <
55.	Bromo elementare		<b>※</b> 231-778-1 <b>※</b>
56.	Bretylii tosilas ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 61-75-6 <	≥ 200-516-8 ≥
57.	Carbromalum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 77-65-6 <	≥ 201-046-6 <

58.	Bromisovalum ☒ (INN) ☒ ≛		≥ 207-825-7 <
59.	Brompheniraminum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 86-22-6 <	≥ 201-657-8 <
60.	Benzilonii brominum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 1050-48- 2 ≤	≥ 213-885-5 <
61.	Tetrylammonii bromidum⊠ (INN) ⊠ ≛	<b>≫</b> 71-91-0 <b>⊗</b>	≥ 200-769-4 <
62.	Brucina		≥ 206-614-7 <
63.	Tetracainum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 94-24-6 <	≥ 202-316-6 <
64.	Mofebutazonum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 2210-63- 1 ≤	≥ 218-641-1 <
65.	Tolbutamidum⊠ (INN) < ≛	≥ 64-77-7 <	≥ 200-594-3 <
66.	Carbutamidum⊠ (INN) < ±		≥ 206-424-4 <
67.	Phenylbutazom⊠ (INN) ⊠ <u>*</u>	≥ 50-33-9 <	≥ 200-029-0 <
68.	Cadmio e suoi composti		≥ 231-152-8 <
69.	Cantaris vesicatoria		≥ 296-298-7 <
70.	Cantaridina	≥ 56-25-7 <	≥ 200-263-3 <
71.	Phenprobamatum⊠ (INN) ≤ ±		≥ 211-606-1 <
72.	Carbazolo (derivati nitrati del)		
73.	Carbonio (solfuro di)	≥ 75-15-0 <	≥ 200-843-6 <
74.	Catalase	≥ 9001-05- 2 ≤	※ 232-577-1 ≪
75.	Cefelina e suoi sali		≥ 207-591-6 <
76.	Chenopodium ambrosioides L. (essenza)		

77.	Cloralio idrato		≥ 206-117-5 <
78.	Cloro elementare		≥ 231-959-5 <
79.	Chlorpropramidum⊠ (INN) ⊠ *	≥ 94-20-2 ≥	≥ 202-314-5 <
80.	Diphenoxylatum ☒ (INN) ☒ ≛		<b>※</b> 223-287-6 <b>※</b>
81.	Cloridrato-citrato di 2-4-diammino- azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)		
82.	Chlorzoxazonum⊠ (INN) ≪ ≛	≥ 95-25-0 <	≥ 202-403-9 <
83.	Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)		≥ 208-622-6 <
84.	Chlorprothixenum ⋈ (INN) ⋈ ≛ e suoi sali		≥ 204-032-8 <
85.	Clofenanidum⊠ (INN) ⊠ *		≥ 211-588-5 <
86.	Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)	≥ 126-85- 2 ≤	
87.	Chlormethinum ⋈ (INN) ⋈ ≛ e suoi sali	≥ 51-75-2 <	≥ 200-120-5 <
88.	Cyclophosphamidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 50-18-0 <	≥ 200-015-4 <
89.	Mannomustinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 209-404-3 <
90.	Butanilicainum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		
91.	Chlormezanonum ⋈ (INN) ⋈ ≛	≥ 80-77-3 <	≥ 201-307-4 <
92.	Triparanolum⊠ (INN) ≪ *	≥ 78-41-1 <	≥ 201-115-0 <
93.	[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso- 1,3 indane] (Clorofacinone)		≥ 223-003-0 <
94.	Chlorphenoxaminum⊠ (INN) ≪ *	⋉ 77-38-3 🖾	
95.	Phenaglycodolum ☒ (INN) ☒ ≛	<b>➣</b> 79-93-6 <b>☒</b>	≥ 201-235-3 <

96.	Cloruro di etile	≥ 75-00-3 <	≥ 200-830-5 <
97.	Sali di cromo, acido cromico e suoi sali		☒ 231-157-5 ☒
98.	Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati		≥ 283-885-8 <
99.	Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)	≥ 85116-75- 2 ≤	≥ 285-527-6 <
100.	Glycyclamidum⊠ (INN) ≪ *		≥ 211-557-6 <
101.	Cobalto (benzene sulfonato di)	≥ 23384-69- 2 ≥	
102.	Colchicina, suoi sali e suoi derivati	≥ 64-86-8 ≤	≥ 200-598-5 <
103.	Colchicoside e suoi derivati		≥ 207-513-0 <
104.	Colchicum autumnale L. e suoi preparati		≥ 283-623-2 <
105.	Convallatossina		≥ 208-086-3 <
106.	Anamirta Cocculus L. (frutti)		
107.	Croton tiglium L. (olio)		
108.	N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea		
109.	Curaro e curarine	≥ 8063-06-7; 22260-42-0 <	≥ 232-511-1;     244-880-6  < □
110.	Curarizzanti di sintesi		
111.	Cianidrico (acido) e suoi sali	<b>➣</b> 74-90-8 <b>☒</b>	≥ 200-821-6 <
112.	Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali		
113.	Cyclomenolum⊠ (INN) ⊠ * e suoi sali		≥ 227-002-6 <
114.	Natrii hexacyclonas⊠ (INN) ⊠ ≛	<b>➣</b> 7009-49-	

		6 ∕⊠	
115.	Hexapropymatum⊠ (INN) ≪ ≛		≥ 206-618-9 <
116.	Dextropropoxyphenum⊠ (INN) ⊠ ≛		≥ 207-420-5 <
117.	0,0'-diacetil N-allil normorfina		
118.	Pipazetatum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 2167-85- 3 ≥	≥ 218-508-8 <
119.	(α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina		≥ 208-133-8 <
120.	bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) ( per es.: Pentamethonii bromidum   ★ (INN) ★ *)		≥ 208-771-7 <
121.	Azamethonii bromidum ☒ (INN) ☒ ≛		≥ 206-186-1 <
122.	Cyclarbamatum ⊠(INN) ≪ ±		<b>※</b> 227-302-7 <b>※</b>
123.	Clofenotanum $\boxtimes$ (INN) $\boxtimes$ $\triangleq$ $\boxtimes$ DDT (ISO) $\boxtimes$	≥ 50-29-3 <	≥ 200-024-3 <
124.	bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) ⋈ (INN) ⋈ ≛	≥ 55-97-0 <	≥ 200-249-7 <
125.	Dicloroetano (Cloruri di etilene)		
126.	Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)		
127.	Lysergidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 50-37-3 <	≥ 200-033-2 <
128.	Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali		
129.	Cinchocainum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 85-79-0 <	≥ 201-632-1 <
130.	Dietilammino-3 propil cinnamato		
131.	Dietilnitro-4 fenil tiofosfato	≥ 56-38-2 <	≥ 200-271-7 <
132.	N, N'-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.:	<b>≫</b> 115-79-	≥ 204-107-5 <

	Ambenonii chloridum ☒ (INN) ☒ ≛)	7 ⊠	
133.	Methyprylonum ☒ (INN) ☒ * e suoi sali		≥ 204-745-4 <
134.	Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale		≥ 212-036-6 <
135.	(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)	<ul><li>≥ 2530-97-</li><li>4 &lt;</li></ul>	
136.	Dioxethedrinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 207-849-8 <
137.	Piprocurarii iodidum ☒ (INN) ☒≛		≥ 222-627-0 <
138.	Propyphenazonum ⊠(INN) < ≛		≥ 207-539-2 <
139.	Tetrabenazinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 58-46-8 ≤	≥ 200-383-6 <
140.	Captodiamum ☒(INN) ☒ ≛		≥ 207-629-1 <
141.	Mefechlorazinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	<ul><li>№ 1243-33-</li><li>0 &lt; </li></ul>	
142.	Dimetilammina	<ul><li>№ 124-40-</li><li>3 ≪</li></ul>	≥ 204-697-4 <
143.	(Dimetilammino)-1 [(dim <u>e</u> tilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali		≥ 213-512-6 <
144.	Methapyrilenum⊠ (INN) ⊠ ≛ e suoi sali	≥ 91-80-5 ≥	≥ 202-099-8 <
145.	Metamfepramonum⊠ (INN) ⊠ * e suoi sali	<ul><li>№ 15351-09-</li><li>4 ≪</li></ul>	≥ 239-384-1 <
146.	Amitriptylinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 50-48-6 <	≥ 200-041-6 <
147.	Metforminum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	⊗ 657-24- 9 ⊗	≥ 211-517-8 <
148.	Isosorbidi dinitras ☒ (INN) ☒≛	≥ 87-33-2 <	≥ 201-740-9 ≤
149.	Dinitrile malonico		≥ 203-703-2 <

150.	Dinitrile succinico		≥ 203-783-9 <
151.	Dinitrofenoli isomeri		
152.	Inproquonum ⊠(INN) ⊠ ≛		
153.	Dimevamidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 60-46-8 <	≥ 200-479-8 <
154.	Diphenylpyralinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	<ul><li>№ 147-20-</li><li>6 &lt; </li></ul>	≥ 205-686-7 <
155.	Sulfinpyrazonum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 57-96-5 ≥	≥ 200-357-4 <
156.	N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)- N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum ⊠(INN) ⊠ ≛)	<b>※</b> 71-81-8 <b>≪</b>	≥ 200-766-8 <
157.	Benactyzinum⊠(INN)	⊗ 302-40- 9 ⊗	≥ 206-123-8 <
158.	Benzatropinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 86-13-5 <	
159.	Cyclizinum ⊠ (INN) ⊠ * e suoi sali	≥ 82-92-8 <	≥ 201-445-5 <
160.	Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4		≥ 221-851-6 <
161.	Probenecidum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 57-66-9 ≥	≥ 200-344-3 <
162.	Disulfiramum ⊠(INN) ≪ ≛	≫97-77- 8; 137-26-8 ≪	≥ 202-607-8; 205-286-2 ≤
163.	Emetina, suoi sali e suoi derivati		≥ 207-592-1 <
164.	Efedrina e suoi sali		≥ 206-080-5 <
165.	Oxanamidum⊠ (INN) ⊠ ≛ e suoi derivati		
166.	Eserina o fisostigmina e suoi sali	≥ 57-47-6 <	≥ 200-332-8 <
167.	Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato →₁ nell'allegato <u>VIVII</u> (parte seconda) ←		

168.	Esteri della colina e della metilcolina e loro sali⊠ (INN) ⊠	≥ 67-48-1 <	≥ 200-655-4 <
169.	Caramiphienum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 77-22-5 🗵	≥ 201-013-6 <
170.	Estere dietilfosforico del para nitrofenolo		≥ 206-221-0 <
171.	Metethoheptazinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 509-84- 2 ≥	
172.	Oxypheneridinum ☒ (INN) ☒ e suoi sali		
173.	Ethoheptazinum⊠ (INN) ⊠ ≛ e suoi sali	≫ 77-15-6 ≪	≥ 201-007-3 <
174.	Metheptazinum⊠ (INN) < ≛ e suoi sali	<ul><li>★ 469-78-</li><li>3 ★</li></ul>	
175.	Methylphenidatum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 204-028-6 <
176.	Doxylaminum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		☒ 207-414-2 ☒
177.	Tolboxanum ⊠(INN) ⊠ ≛		

**♥** 2003/83/CE Art. 1 e Allegato .1a) mod. da rettifica, GU L 058 del 26.2.2004, pag. 28 (adattato)

178.	4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo	≥ 103-16-2; 622-62-8 ≤	≥ 203-083-3; 210-748-1 <	
------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

#### **◆** 76/768/CEE (adattato)

179.	Parethoxycainum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 205-246-4 <
180.	Fenozolonum ⊠(INN) < ≛		≥ 239-339-6 <
181.	Glutethimidum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	<b>≫</b> 77-21-4 <b>⋖</b>	≥ 201-012-0 <

182.	Etilene (ossido di)	≥ 75-21-8 <	≥ 200-849-9 <
183.	Bemegridum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 64-65-3 <	≥ 200-588-0 <
184.	Valnoctamidum ⊠(INN) ≪ *		<b>※</b> 224-033-7 <b>※</b>
185.	Haloperidolum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 52-86-8 <	≥ 200-155-6 <
186.	Paramethazonum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 53-33-8 <	≥ 200-169-2 <
187.	Fluanisonum⊠(INN) < ≛		≥ 216-038-8 <
188.	Trifluperidolum ⊠(INN) ≪ ≛		
189.	Fluoresonum ⊠(INN) ≪ ≛	≥ 2924-67-6	≥ 220-889-0 <
190.	Fluorouracilum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 51-21-8 <	≥ 200-085-6 <

## **♥** 82/368/CEE (adattato)

191. Fluoridrico (acido), composti complessi e salvo quelli nominati (parte prima)	gli idrofluoruri,	3 ∕⊠	≥ 231-634-8 <
--	-------------------	------	---------------

**♥** 76/768/CEE (adattato) **→**<sub>1</sub> 90/121/CEE

192.	Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum ☒ (INN) ☒ ≛)		≥ 208-789-5 <
193.	Galantaminum ⊠(INN) ⊠ ≛		
194.	Gestagena (sostanze ad attività)→1 ←		
195.	Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH)	≥ 58-89-9 <	≥ 200-401-2 <

196.	Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)	※ 72-20-8 ≪	≥ 200-775-7 <
197.	Esacloroetano	≥ 67-72-1 <	≥ 200-666-4 <
198.	Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)		≥ 207-366-2 <
199.	Idrastina, idrastinina e loro sali		<ul><li>≥ 204-233-0;</li><li>229-533-9</li></ul>
200.	Idrazidi e loro sali	≥ 54-85-3 ≥	≥ 200-214-6 <
201.	Idrazina, suoi derivati e loro sali	≥ 302-01- 2 ≥	≥ 206-114-9 <
202.	Octamoxinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		
203.	Warfarinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 81-81-2 <	≥ 201-377-6 <
204.	Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido		≥ 208-940-5 <
205.	Methocarbamolum ⊠(INN) ⊠ ≛		≥ 208-524-3 <
206.	Propatylnitratum ⊗(INN) ≪ ±	⊗ 2921-92- 8 ⊗	≥ 220-866-5 <
207.	Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano		
208.	Fenadiazolum ⊠(INN) ≪ ≛		
209.	Nitroxolinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 223-662-4 <
210.	Iosciamina, suoi sali e suoi derivati		≥ 202-933-0 <
211.	Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)		≥ 283-265-7 <
212.	Pemolinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 2152-34- 3 ≥	≥ 218-438-8 <

213.	Iodio elementare		≥ 231-442-4 <
214.	bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum≛)		≥ 208-772-2 <
215.	Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)		≥ 232-385-8 <
216.	N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)		≥ 208-443-3 <
217.	Santonina		≥ 207-560-7 <
218.	Lobelia inflata L. e preparati		≥ 283-642-6 <
219.	Lobelinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 90-69-7 <	≥ 202-012-3 <
220.	Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali		

**♦** 86/199/CEE (adattato) **→** 1 91/184/CEE

221.	Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi $\rightarrow$ 1 nell'allegato $\underline{VVI}$ ,	≥ 231-106-7 <
	<del>parte prima</del> .	

**♦** 76/768/CEE (adattato) **→** 1 89/174/CEE

222.	Mescalina e suoi sali	≥ 54-04-6 <	≥ 200-190-7 <
223.	Poliacetaldeide (Metaldeide)	⊗ 9002-91- 9 ⊗	
224.	(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali	≥ 305-13- 5 ≥	
225.	Coumetarolum ⊠(INN) ≪ ±		≥ 224-455-1 <
226.	Dextromethorphanum ☒ (INN) ☒ ≛ e	≥ 125-71-	≥ 204-752-2 <

	suoi sali	3 ☒	
227.	Metilammino-2 eptano e suoi sali		
228.	Isometheptenum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 207-959-6 <
229.	Mecamylaminum ☒(INN) ☒ ≛	≥ 60-40-2 <	≥ 200-476-1 <
230.	Guaifenesinum ⊠(INN) ≪ ≛	<b>※</b> 93-14-1 <b>※</b>	<b>※</b> 202-222-5 <b>≪</b>
231.	Dicoumarolum ⊠(INN) ≪ ≛	≥ 66-76-2 <	≥ 200-632-9 <
232.	Phenmetrazinum⊠ (INN) ⊠ <u>*</u> , suoi derivati e suoi sali	<ul><li>№ 134-49-</li><li>6 &lt; </li></ul>	≥ 205-143-4 <
233.	Thiamazolum⊠(INN) ≪ ≛	≥ 60-56-0 <	≥ 200-482-4 <
234.	(Metil -2 metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)	⊠ 518-20- 7 ⊠	≥ 208-248-3 <
235.	Carisoprodolum ⊠(INN) ⊠ ≛	<b>※</b> 78-44-4 <b>※</b>	<b>№</b> 201-118-7 <b>≪</b>
236.	Meprobamatum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 57-53-4 <	≥ 200-337-5 <
237.	Tefazolinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		
238.	Arecolina	≥ 63-75-2 <	≥ 200-565-5 <
239.	Poldini Metilsulfas ☒ (INN) ☒≛	<ul><li></li></ul>	≥ 208-894-6 <
240.	Hydroxyzinum ⊠(INN) ≪ ≛	≥ 68-88-2 <	≥ 200-693-1 <
241.	Naftolo β-		≥ 205-182-7 <
242.	Naftilazolinum≛ e suoi sali		≥ 205-138-7; 202- 080-4 <
243.	α Naftil-3-idrossi-4-cumarina		
244.	Naphazolinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 212-641-5 <
245.	Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum ☒ (INN) ☒ ≛)		≥ 204-054-8 <

		I	1
246.	Nicotina e suoi sali	≥ 54-11-5 <	≥ 200-193-3 <
247.	Nitriti di amile	<ul><li>№ 110-46-</li><li>3 &lt;</li></ul>	≥ 203-770-8 <
248.	Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio		
249.	Nitrobenzene	≥ 98-95-3 <	≥ 202-716-0 <
250.	Nitrocresoli e loro sali alcalini	<ul><li>№ 12167-20-</li><li>3 ≪</li></ul>	
251.	Nitrofurantoinum⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 67-20-9 <	≥ 200-646-5 <
252.	Furazolidonum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 67-45-8 <	≥ 200-653-3 <
253.	Nitroglicerina	≥ 55-63-0 <	≥ 200-240-8 <
254.	Acenocoumarolum ⊠(INN) ⊠ ≛		≥ 205-807-3 <
255.	Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)		
256.	Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati		
257.	Noradrenalina e suoi sali	≥ 51-41-2 <	≥ 200-096-6 <
258.	Noscapinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 204-899-2 <
259.	Guanethidinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 55-65-2 <	≥ 200-241-3 <
260.	Estrogena (sostanze ad attività)→1←		
261.	Oleandrina		≥ 207-361-5 <
262.	Chlortalidonum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 77-36-1 <	≥ 201-022-5 <
263.	Pelletierina e suoi sali	≥ 2858-66- 4 ≥	≥ 220-673-6 <
264.	Pentacloroetano	<b>※</b> 76-01-7 <b>※</b>	≥ 200-925-1 <
265.	Pentaerithrityli tetranitras ☒ (INN) ☒≛	<b>※</b> 78-11-5 <b>※</b>	≥ 201-084-3 <
266.	Petrichloralum ⊠(INN) ⊠ ≛	<b>➣</b> 78-12-6 <b>ఁ</b>	
267.	Octamylaminum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi	≥ 502-59-	≥ 207-947-0 <

1.	0.4	
salı	() <b>{</b> ×	
5411	· <b>—</b>	

## **♥** 82/368/CEE (adattato)

268.	Acido picrico	≥ 88-89-1 <	≥ 201-865-9 <
------	---------------	-------------	---------------

## **▼** 76/768/CEE (adattato)

269.	Phenacemidum ⊠(INN) ≪ ≛	≥ 63-98-9 <	≥ 200-570-2 <
270.	Difencloxazinum⊠(INN) < ≛		
271.	Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione) (INN) (≅	≥ 83-12-5 <	≥ 201-454-4 <
272.	Ethylphenacemidum (INN) < ≛ (feneturide)	≥ 90-49-3 ≥	≥ 201-998-2 <
273.	Phenprocoumonum ⊠(INN) ≪ *	<ul><li>★ 435-97-</li><li>2 ≪</li></ul>	≥ 207-108-9 <
274.	Fenyramidolum ⊠(INN) ⊠ ≛		<b>⋈</b> 209-044-7 <b>⋈</b>
275.	Triamterenum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 206-904-3 <
276.	Pirofostato di tetraetile		≥ 203-495-3 <
277.	Tricresilfosfato		≥ 215-548-8 <
278.	Psilocybinum ⊠(INN) ⊠ ≛		☒ 208-294-4 ☒
279.	Fosforo e fosfuri metallici		≥ 231-768-7 <
280.	Thalidomidum⊠ (INN) ⊠ ≛ e suoi sali	≥ 50-35-1 <	≥ 200-031-1 <
281.	Physostigma Venenosum Balf.	≥ 89958-15-	≥ 289-638-0 <

		6 <b>⊠</b>	
282.	Picrotossina		≥ 204-716-6 <
283.	Pilocarpina e suoi sali	≥ 92-13-7 <	≥ 202-128-4 <
284.	α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano)   ⊠ (INN) ⊠ e suoi sali		
285.	Pipradrolum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 207-394-5 <
286.	Azacylonolum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 204-092-5 <
287.	Bietamiverinum ⊠(INN) ≪ ±	≥ 479-81- 2 ≥	≥ 207-538-7 <
288.	Butopiprinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 259-848-7 <

**◆** 2004/93/CE Art. 1 e Allegato .1 (adattato)

289.	Piombo e suoi composti	⋉ 7439-92-	≥ 231-100-4 <
		1 ⊠	

## **▼** 76/768/CEE (adattato)

290.	Conina		≥ 207-282-6 <
291.	Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)	⊗ 89997-54- 6 ⊗	≥ 289-689-9 ≥
292.	Metyraponum ⊠(INN) ⊠ ≛	≥ 54-36-4 <	≥ 200-206-2 <

**♦** 2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1i)

293.	Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom <sup>34</sup> che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti		
------	--	--	--

#### **◆** 76/768/CEE (adattato)

294.	Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)	≥ 90046-04- 1 ≥	≥ 289-971-1 <
295.	Scopolamina, suoi sali e suoi derivati	≥ 51-34-3 <	≥ 200-090-3 <
296.	Sali di oro		

## **♦** 85/391/CEE (adattato)

Selenio e suoi composti, ad ec disolfuro di selenio, alle previste nell'allegato III, pe numero 49	ondizioni 2 ⊠	≥ 231-957-4 <
--	---------------	---------------

#### **♥** 76/768/CEE (adattato)

298.	Solanum nigrum L. e suoi preparati		≥ 284-555-6 <
299.	Sparteina ⋈ (INN) ⋈ e suoi sali	≥ 90-39-1 <	≥ 201-988-8 <

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

300.	Glucocorticoidi		
301.	Datura stramonium L. e suoi preparati	≥ 84696-08- 2 ≥	≥ 283-627-4 <
302.	Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati		※ 234-239-9 ≪
303.	Strofanto (specie) e loro preparati		
304.	Stricnina e suoi sali	≥ 57-24-9 <	≥ 200-319-7 <
305.	Strychnos (specie) e loro preparati		
306.	Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961		
307.	Sulfonammidi (para-ammino benzen- sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali		
308.	Sultiamum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 61-56-3 <	≥ 200-511-0 <
309.	Neodimio e suoi sali		≥ 231-109-3 <
310.	Thiotepum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 52-24-4 <	≥ 200-135-7 <
311.	Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati		≥ 283-649-4 <
312.	Tellur <u>ai</u> o e suoi composti		≥ 236-813-4 <
313.	Xylometazolinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 208-390-6 <
314.	Tetracloroetilene		≥ 204-825-9 <
315.	Tetracloruro di carbonio	⋉ 56-23-5 🖾	≥ 200-262-8 <
316.	Tetrafosfato di esaetile		<b>※</b> 212-057-0 <b>※</b>
317.	Tallio e suoi composti		≥ 231-138-1 <

318.	Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss		<b>※</b> 290-446-4 <b>※</b>
319.	Ethionamidum ☒ (INN) ☒ ≛	<ul><li></li></ul>	≥ 208-628-9 <
320.	Phenothiazinum ⋈ (INN) ⋈ ≛ e suoi composti	≥ 92-84-2 ≥	≥ 202-196-5 <

## **♦** 82/368/CEE (adattato)

321.	Tiourea e suoi derivati, salvo quello	≥ 62-56-6 <	≥ 200-543-5 <
	nominato nell'allegato III <del>(parte prima)</del>		

# ◆ 76/768/CEE (adattato) ⇒ nuovo

322.	Mephenesinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi esteri	<b>⋈</b> 59-47-2 <b>⋈</b>	≥ 200-427-4 <
323.	Vaccini, tossine o sieri ☒ definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE ☒ riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13).		
324.	Tranylcyprominum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	<ul><li>№ 155-09-</li><li>9 &lt;</li></ul>	≥ 205-841-9 <
325.	Tricloronitrometano	≥ 76-06-2 ≤	≥ 200-930-9 <
326.	Tribromo-etanolo (alcol e tribronio- etilico)	≥ 75-80-9 <	≥ 200-903-1 <
327.	Trichlormethinum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali		≥ 212-442-3 <

328.	Tretaminum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 51-18-3 <	≥ 200-083-5 <
329.	Gallamini triethiodidum ☒ (INN) ☒≛	≥ 65-29-2 <	≥ 200-605-1 <
330.	<i>Urginea Scilla Ste<u>inh<del>+</del></u></i> e suoi preparati		≥ 283-520-2 <
331.	Veratrina e suoi sali	⊗ 8051-02- 3 ⊗	<ul><li>★ 613-062-00-</li><li>4 &lt;</li></ul>
332.	Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati	≥ 84604-18- 2 ≤	≥ 283-296-6 <

#### **♦** 84/415/CEE (adattato)

333. Veratrum Spp. e preparati		≥ 290-407-1 <
--------------------------------	--	---------------

## **♦** 76/768/CEE (adattato)

334.	Cloruro di vinile monomero	≫ 75-01-4 ≪	
335.	Ergocalciferolum ☒ (INN) ☒ ≛ + Cholecalciferolo (vitamina D2 + D3)	<ul><li></li></ul>	≥ 200-014-9: 200-673-2 ≤
336.	Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini		
337.	Yohimbina e suoi sali	≥ 146-48-5 <	<ul><li>≥ 205-672-</li><li>0 &lt;</li></ul>
338.	Dimethili sulfoxidum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 67-68-5 <	<ul><li>≥ 200-664-</li><li>3 &lt;</li></ul>
339.	Diphenhydraminum ☒ (INN) ☒ ≛ e suoi sali	≥ 58-73-1 <	<ul><li>≥ 200-396-</li><li>7 &lt;</li></ul>
340.	p-butil terzfenol	≥ 98-54-4 <	<ul><li>≥ 202-679-</li><li>0 &lt;</li></ul>
341.	p-butil terzpinocatecol	<b>№</b> 98-29-3 <b>≪</b>	≥ 202-653-

			9 ∕⊠
342.	Dihydrotachysterolum ☒ (INN) ☒≛	≥ 67-96-9 <	
343.	Diossano (1,4 dietilene diossido)	≥ 123-91-1 <	
344.	Morfolina e suoi sali	≥ 110-91-8 ≥	≥ 203-815-     1
345.	Piretro album L. e suoi preparati		
346.	Maleato di pirianisamina	≫ 59-33-6 ≪	
347.	Tripelennaminum ☒ (INN) ☒ ≛	≥ 91-81-6 <	≥ 202-100- 1 <≥
348.	Tetraclorosalicilanilidi	≫ 7426-07-5 ≪	
349.	Diclorosalicilanilidi	≥ 1147-98-4 <	

**♦** 82/368/CEE (adattato) **→** 1 88/233/CEE

350.	Tetrabromosalicilanilidi → <sub>1</sub> ←	
351.	Dibromosalicilanilidi →₁ ←	≥ 246-310-1 <

**◆** 76/768/CEE (adattato)

352.	Bithionolum ☒ (INN) ☒ ≛	<b>≫</b> 97-18-7 <b>⋖</b>	≥ 202-565-0 <
353.	Monosulfuri tiouramici	≥ 97-74-5 <	≥ 202-605-7 <
354.	Disulfuri tiouramici	≥ 137-26-8 <	≥ 205-286-2 <
355.	Dimetileformamide	≥ 68-12-2 <	≥ 200-679-5 <
356.	Acetone benzilidene	≥ 122-57-6 <	≥ 204-555-1 <
357.	Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate		

## **♦** 95/34/CE (adattato)

358.	Furocumarine (per esempio trioxysalean $\boxtimes$ (INN) $\boxtimes$ *, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate	298-81-7; 484-20-	≥ 223-459-0; 206-066-9; 207- 604-5
	Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg		

#### **♦** 76/768/CEE (adattato)

359. Oli di semi di <i>Laurus nobilis L</i> .	≥ 283-272-5 <	
---	---------------	--

#### **♦** 82/368/CEE (adattato)

360	Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a	≥ 202-345-4 <
	100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini	

## **↓** 76/768/CEE (adattato)

361.	Iodotimolo	≥ 552-22-7 <	≥ 209-007-5 <
------	------------	--------------	---------------

**♦** 2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

2.62	21 (11 (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ED 00 20 0 EI	EN 201 017 7 G
362.	3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene	<b>⊗</b> 88-29-9 <b>⊗</b>	<b>※</b> 201-817-7 <b>※</b>
		<b>♦</b> 83/341/CE	EE (adattato)
363.	o-Fenilendiammina e suoi sali	<b>≫</b> 95-54-5 <b>≪</b>	≥ 202-430-6 <
364.	4-Metil-m-fenilendiammina e suoi sali	≥ 95-80-7 <	≥ 202-453-1 <
		<b>◆</b> 2000/11/C (adattato)	E Art. 1 e Allegato .l
365.	Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati		≥ 202-499-6; 206-238-3; - <
		<b>♦</b> 86/179/CE	EE (adattato)
366.	Cloroformio	≥ 67-66-3 <	≥ 200-663-8 <
		<b>◆</b> 2000/11/C (adattato)	E Art. 1 e Allegato .l
267	2270 T. ( 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	S 1746 01 6 S	ED 217 122 7 E
367.	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	≥ 1746-01-6 <	≥ 217-122-7 <
		<b>♦</b> 86/179/CE	EE (adattato)
368.	6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)	<b>№</b> 828-00-2 <b>≪</b>	≥ 212-579-9 <

369.	N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico-	≥ 3811-73-2 <	≥ 223-296-5 <
	(piritione sodico)		

#### **♦** 87/137/CEE (adattato)

370.	N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano)	≥ 133-06-2 <	≥ 205-087-0 <
371.	2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'- esaclorodifenil-metano (Esaclorofene) ⋈ (INN) ⋈	<b>※</b> 70-30-4 <b>※</b>	≥ 200-733-8 ≥

**♦** 2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

372.	6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina- 3-ossido (Minoxidil) ☒ (INN) ☒ e suoi sali		≥ 253-874-2 <
373.	3,4',5-Tribromosalicilanilide ⊠(tribromsalan) (INN) ⊠	≫ 87-10-5 ≪	≥ 201-723-6 <
374.	Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati		

**♦** 88/233/CEE (adattato) **→** 1 90/121/CEE

375.	Tretinoin <sup>*</sup> ☒ (INN) ☒ (acido retinoico e suoi sali)	≥ 302-79-4 <	≥ 206-129-0 <
376.	1-Metossi-2,4-diaminobenzene diaminoanisole-Cl 76050)→₁ e suoi sali←	≥ 615-05-4 <	≥ 210-406-1 <
377.	1-Metossi-2,5-diaminobenzene diaminoanisole)→ <sub>1</sub> e suoi sali ←	≥ 5307-02-8 <	≥ 226-161-9 <
378.	Colorante Cl 12140	≥ 3118-97-6 <	≥ 221-490-4 <
379.	Colorante Cl 26105	≥ 85-83-6 <	≥ 201-635-8 ≤
380.	Colorante Cl 42555	≥ 548-62-9	≥ 208-953-6

	Colorante Cl 42555-1	467-63-0 ⋘	207-396-6 ⊠
	Colorante Cl 42555-2		
		₩ 89/174/	CEE (adattato)
381.	Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI))		≥ 238-849-6 <
		₩ 89/174/	CEE (adattato)
383.	2-ammino-4-nitrofenolo	≥ 99-57-0 <	≥ 202-767-9 <
384.	2-ammino-5-nitrofenolo	≥ 121-88-0 ≤	≥ 204-503-8 <
		<b>4</b> 00/121/	CEE (adattato)
385.	11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri		EEE (adattato)
385.		<b>№</b> 80-75-1 <b>№ Ψ</b> 2000/11 (adattato)	
385.	suoi esteri	<ul> <li>№ 80-75-1 </li> <li>№ 2000/11 (adattato)</li> <li>e e suoi esteri</li> </ul>	≥ 201-306-9 <
385.	suoi esteri	<b>V</b> 2000/11 (adattato) <b>e</b> e suoi esteri <b>V</b> 2000/11	E≫ 201-306-9
	suoi esteri  385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione	▼ 2000/11 (adattato)  • e suoi esteri  ▼ 2000/11 (adattato)  ■ 1694-09-3 ②	E≫ 201-306-9
	suoi esteri  385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione	▼ 2000/11 (adattato)  • e suoi esteri  ▼ 2000/11 (adattato)  ■ 1694-09-3 ②	

389.	Colorante Cl 61554	≥ 17354-14-2 <	≥ 241-379-4 <
------	--------------------	----------------	---------------

◆ 2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

390.	Antiandrogeni a struttura steroidea		
391.	Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3»	<b>≫</b> 7440-67-7 <b>≪</b>	≥ 231-176-9 <
393.	Acetonitrile	<b>※</b> 75-05-8 <b>≪</b>	≥ 200-835-2 <
394.	Tetraidrozolina ⊠ Tetrizolina (INN) ⊠e suoi sali	※ 84-22-0 ≪	≥ 201-522-3 <

## **♦** 91/184/CEE (adattato)

395.	idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte;		≥ 205-711-1; 205-137-1 ≥
396.	2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio)	≥ 43143-11-9 <	≥ 256-115-3 <
397.	Colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali	≥ 3468-63-1 <	≥ 222-429-4 <
398.	Colorante CI 45170 e CI 45170:1		≥ 201-383-9; 208-096-8 ≥
399.	Lidocaina ☒ (INN) ☒	≥ 137-58-6 <	≥ 205-302-8 <

## **◆** 92/86/CEE (adattato)

400.	1,2-epossibutano	≥ 106-88-7 <	≥ 203-438-2 <
------	------------------	--------------	---------------

		1	
401.	Colorante Cl 15585		≥ 225-935-3; 218-248-5 ≤
402.	Lattato di stronzio	≥ 29870-99-3 <	≥ 249-915-9 <
403.	Nitrato di stronzio	≥ 10042-76-9 <	≥ 233-131-9 <
404.	Policarbonato di sronzio		
405.	Pramocaina⊠ (INN) ⊠	≥ 140-65-8 <	≥ 205-425-7 <
406.	4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali	≥ 5862-77-1 <	
407.	2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali	≥ 14572-93-1 <	
408.	Catecolo	≥ 120-80-9 <	≥ 204-427-5 <
409.	Pirogallolo	≥ 87-66-1 <	≥ 201-762-9 <
410.	Nitroammine		
		<b>♥</b> 2003/83/CE .1c)	E Art. 1 e Allegato
411.	Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali		
		<b>♥</b> 93/47/CEE	(adattato)
412.	4-ammino-2-nitrofenolo	⊠ 119-34-6 ⊠	≥ 204-316-1 <
		<b>♥</b> 94/32/CE (a	ndattato)
413.	2-metil-m-fenilendiammina	<b>№</b> 823-40-5 <b>≪</b>	≥ 212-513-9 <
		<b>♥</b> 95/34/CE (a	adattato)

≥ 83-66-9 ≥

≥ 201-493-7 <

4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)

414.

_		
$\mathbf{\Psi}$	95/34/CE	(adattato)

416.	Cellule, tessuti o prodotti di origine umana		
417.	3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina ☒ (INN) ☒ )	<b>※</b> 77-09-8 <b>※</b>	≥ 201-004-7 <

## **♦** 96/41/CE (adattato)

18. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)	104-98-3,
--	-----------

## **↓** 2006/78/CE Art. 1

	I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>35</sup> , e gli ingredienti da essi derivati.			
--	--	--	--	--

## **♦** 97/45/CE (adattato)

420.	Catrami di carbone grezzi e raffinati	≥ 8007-45-2 <	≥ 232-361-7 <
------	---------------------------------------	---------------	---------------

**♦** 98/62/CE (adattato)

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

421.	1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)	≥ 116-66-5 <	≥ 204-149-4 <
422.	5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)	≥ 145-39-1 <	≥ 205-651-6 <

◆ 2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1ii) (adattato) → 1 2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1ii) modificata da rettifica, GU L 341 del 17.12.2002, pag. 71

		1	1
423.	Olio essenziale di radice di enula ( <i>Inula helenium</i> ) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose		
424.	Cianuro di benzile <del>(numero CAS 140-29-4),</del> se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 140-29-4 <	≥ 205-410-5 <
425.	Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 4756-19-8 <	≥ 225-289-2 <
426.	Maleato di dietile <del>(numero CAS 141-05-9)</del> , se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 141-05-9 <	≥ 205-451-9 <
427.	Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 119-84-6 <	≥ 204-354-9 <
428.	2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	<b>※</b> 6248-20-0 <b>※</b>	≥ 228-369-5 <
429.	3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose		≥ 254-999-5 <
430.	4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose		≥ 241-827-9 <

431. Citraconato di dimetile (numero CAS 617- 54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose   432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	
432 7 11-Dimetil-4 6 10-dodecatrien-3-one	
(numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	8-3 ⊠
433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7-1 ⊠
434. Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	9-4 ⊠
435. Etilacrilato <del>(numero CAS 140-88-5)</del> , se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	8-8 ∕⊠
Assoluta di foglia di fico ( <i>Ficus carica</i> ) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose   □ Se 68916-52-9 □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose □ Se impiegata (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue proprietà come ingrediente per le sue proprietà (se impiegata come ingrediente per le sue	
trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55- 5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose     S 18829-55-   S ⊠   S ≥ 242-608	8-0 ∕⊠
trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	9-8 ⊠
439. trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	4-4 ≪
440. Alcol idroabietilico <del>(numero CAS 13393-</del> <del>93-6)</del> , se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	6-3 🖾
441. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo <del>(numero CAS 34131-99-2)</del> , se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	1-7 🖾
7-Metossicumarina (numero CAS 531-59- 9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose   □ 531-59-9 □ □ 208-513	3-3 ≪

443.	4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	<b>№</b> 943-88-4 <b>≪</b>	≥ 213-404-9 ≥
444.	1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 104-27-8 <	≥ 203-190-5 <
445.	Metil-trans-2-butenoato <del>(numero CAS 623-43-8)</del> , se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 623-43-8 <	≥ 210-793-7 <
446.	7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 2445-83-2 <	≥ 219-499-3 <
447.	5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose		≥ 237-241-8 <
448.	2-Pentilidencicloesanone (numero CAS) 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 25677-40- 1 ≥	≥ 247-178-8 <
449.	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 1117-41-5 <	≥ 214-245-8 <
450.	Essenza di verbena ( <i>Lippia citriodora</i> Kunth.) <del>(numero CAS 8024-12-2)</del> , se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose	≥ 8024-12-2 <	
<del>451</del> .	→ 1 Metileugenolo (numero CAS 93-15- 2) ← ; eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:		
	a) 0,01 % nei profumi		
	b) 0,004 % in eau de toilette		
	e) 0,002 % nelle ereme profumanti,		
	d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,		
	e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale		

**◆** 2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 (adattato)

	T	<u> </u>	
452.	6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)- 2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano <del>(CAS-n. 37894-46-5)</del>		≥ 253-704-7 <
453.	Dicloruro di cobalto <del>(CAS n. 7646-79-9)</del>	≥ 7646-79-9 ≤	≥ 231-589-4 <
454.	Solfato di cobalto <del>(CAS n. 10124-43-3)</del>	<ul><li>№ 10124-43-</li><li>3 &lt;</li></ul>	≥ 233-334-2 <
455.	Monossido di nichel <del>(CAS n. 1313-99-1)</del>	≥ 1313-99-1 <	≥ 215-215-7 <
456.	Triossido di dinichel <del>(CAS n. 1314-06-3)</del>	≥ 1314-06-3 <	≥ 215-217-8 <
457.	Diossido di nichel <del>(CAS n. 12035-36-8)</del>		≥ 234-823-3 <
458.	Disolfuro di trinichel <del>(CAS n. 12035-72-2)</del>		≥ 234-829-6 <
459.	Tetracarbonilnichel <del>(CAS n. 13463-39-3)</del>		≥ 236-669-2 <
460.	Solfuro di nichel <del>(CAS n. 16812-54-7)</del>		≥ 240-841-2 <
461.	Bromato di potassio <del>(CAS n. 7758-01-2)</del>	≫ 7758-01-2 ≪	≥ 231-829-8 <
462.	Monossido di carbonio <del>(CAS n. 630-08-0)</del>	≥ 630-08-0 <	≥ 211-128-3 <
463.	Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)	≥ 106-99-0 <	≥ 203-450-8 <
464.	Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto $\geq 0.1$ % p/p di butadiene	≫ 75-28-5 🖾	≥ 200-857-2 <
465.	Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto $\geq 0,1 \%$ p/p di butadiene	≥ 106-97-8 <	≥ 203-448-7 <
466.	Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 268-629-5 <
467.	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di		≥ 269-617-2 <

	butadiene		
468.	Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-618-8 <
469.	Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-619-3 <
470.	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-620-9 <
471.	Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento <del>(CAS n. 68308-03-2)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-623-5 <
472.	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas <del>(CAS n. 68308-04-3)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li>★ 68308-04-</li><li>3 ★</li></ul>	≥ 269-624-0 <
473.	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-625-6 <
474.	Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi <del>(CAS n. 68308-06-5)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-626-1 <
475.	Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-627-7 <
476.	Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento <del>(CAS n. 68308-08-7)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 269-628-2 <
477.	Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8),	⊗ 68308-09- 8 ≪	≥ 269-629-8 <

con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  □ □ 68308-10-1 □ □ 68308-11-2 □ □ 68308-11-2 □ □ 68308-12-3 □ 0 □ 68308-12-3 □ 0	.9 <b>⊗</b> .4 <b>⊗</b>
distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con	-9 <b>⊗</b> -4 <b>⊗</b>
propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con	.4 ≪
dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato <del>(CAS n. 68308-12-3)</del> , con 3 ⊠	
Contenuto > 0,1 /6 p/p at outagrenc	2 🗵
481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	
482. Alcani, $C_{1^{-2}}$ (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\boxtimes$ 68475-57- $\bigcup$ $\boxtimes$ 270-651-	.5 🗵
483. Alcani, $C_{2^{-3}}$ (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\times$ 68475-58-1 $\times$ 270-652-	0 🗵
484. Alcani, $C_{3^{-4}}$ (CAS n. 68475-59-2), con $\boxtimes$ 68475-59- $\cong$ 270-653-contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\boxtimes$ 270-653-	6 🗵
485. Alcani, $C_{4^{-5}}$ (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\boxtimes$ 68475-60-5 $\boxtimes$	1 🗵
486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene $\boxtimes$ 68476-26-6 $\boxtimes$	2 ⊠
487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene    □ ★ 68476-29-9   □ ★ 68476-29-9   □ ★ 270-670-9	.9 🗵
488. Idrocarburi, $C_{3^{-4}}$ (CAS n. 68476-40-4), $(C_{4} \times C_{5} \times$	9 🗵
489. Idrocarburi, C <sub>4-5</sub> (CAS n. 68476-42-6), $\boxtimes$ 68476-42- con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\boxtimes$ $\boxtimes$ 270-682-	.4 🗵
490. Idrocarburi, $C_{2^{-4}}$ , arricchiti in C3 (CAS n. $68476-49-3$ ), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\boxtimes$ 68476-49-3 $\boxtimes$ $\boxtimes$	2 🗵
491. Gas di petrolio, liquefatti <del>(CAS n. 68476-</del>	

	85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	7 ×	
492.	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti <del>(CAS)</del> n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-705-8 <
493.	Gas (petrolio), C <sub>3</sub> - <sub>4</sub> , ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-724-1 <
494.	Distillati (petrolio), $C_{3-6}$ , ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene		≥ 270-726-2 <
495.	Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-746-1 <
496.	Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-747-7 <
497.	Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-748-2 <
498.	Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li>★ 68477-68-</li><li>9 ★</li></ul>	≥ 270-749-8 <
499.	Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-750-3 <
500.	Gas (petrolio), $C_{2-3}$ (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-751-9 <
501.	Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C <sub>4</sub> privi di acido <del>(CAS n. 68477-71-4)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-752-4 <
502.	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di $C_{3-5}$ (CAS n. $68477-72-5$ ), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene		≥ 270-754-5 <

503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido ( <del>CAS n. 68477.73 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico ( <del>CAS n. 68477.74 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  505. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, ricchi di C₁-s ( <del>CAS n. 68477.74 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C₂-4 ( <del>CAS n. 68477.75 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper ( <del>CAS n. 68477.77 o</del> , on contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁-4 ( <del>CAS n. 68477.79 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C₀-s riciclo di reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477.80 s)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C₀-s riciclo di reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477.80 s)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C₀-s, riciclo di reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477.81 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C₀-s, riciclo di reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477.81 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C₀-s, riciclo di reforming catalitico, arricchi di riorgeno ( <del>CAS n. 68477.81 o</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), C₃-s, carica di alchilazione polefinica-parafinica ( <del>CAS n. 68477.82 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.83 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.83 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.84 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.83 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.84 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.83 o</del> , see ( <del>CAS n. 68477.84 o</del> , see (			
catalitico (CAS n. 68477 74 7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C <sub>1-5</sub> (CAS n. 68477 75 8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C <sub>2-4</sub> (CAS n. 68477 76 9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477 77 9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁-4 (CAS n. 68477 79 2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477 80 5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , da reforming catalitico (CAS n. 68477 81 6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477 81 6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477 82 7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477 83 8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C₂ (CAS ⊗ 68477-84 ⊗ 68477-84 ⊗ 270-766-0 ⊗	503.	cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C <sub>3</sub> privi di acido <del>(CAS n. 68477-73-6)</del> , con contenuto	 ≥ 270-755-0 <
catalitico, ricchi di C <sub>1-5</sub> (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C <sub>2-4</sub> (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> (CAS ⊗ 68477-84- ⊗ 270-766-0 ⊗	504.	catalitico <del>(CAS n. 68477-74-7)</del> , con	≥ 270-756-6 <
stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C <sub>2-4</sub> ( <del>CAS n. 68477-76-9</del> ), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper ( <del>CAS n. 68477-77-0</del> ), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C <sub>1-4</sub> ( <del>CAS n. 68477-79-20), con contenuto &gt; 0,1 % p/p di butadiene</del> 509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477-80-5), con contenuto &gt; 0,1 % p/p di butadiene</del> 510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , da reforming catalitico ( <del>CAS n. 68477-81-6), con contenuto &gt; 0,1 % p/p di butadiene</del> 511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno ( <del>CAS n. 68477-81-6), con contenuto &gt; 0,1 % p/p di butadiene</del> 512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica ( <del>CAS n. 68477-83-8), con contenuto &gt; 0,1 % p/p di butadiene</del> 513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> ( <del>CAS S</del> ⊗ 68477-84- ⊗ 270-766-0 ⊗ 270	505.	catalitico, ricchi di $C_{1-5}$ (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 270-757-1 <
catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C <sub>1-4</sub> (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> (CAS SA77-84-10) (CAS N. 68477-84-10)	506.	stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di $C_{2^{-4}}$ (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 270-758-7 <
catalitico, ricchi di C <sub>1-4</sub> (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  509. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> (CAS ⊗ 68477-84- ⊗ 270-766-0 ⊗	507.	catalitico, teste dello stripper (CAS n. $68477-77-0$ ), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 270-759-2 <
catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  510. Gas (petrolio), $C_{6^-8}$ , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), $C_{6^-8}$ , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), $C_{3^-5}$ , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno $C_2$ (CAS $\bigcirc$ 84477-84-10 (CAS n. 68477-84-10).	508.	catalitico, ricchi di $C_{1-4}$ (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 270-760-8 <
catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  511. Gas (petrolio), C <sub>6-8</sub> , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> (CAS ⊗ 68477-84-	509.	catalitico <del>(CAS n. 68477-80-5)</del> , con	≥ 270-761-3 <
catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  512. Gas (petrolio), C <sub>3-5</sub> , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene  513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C <sub>2</sub> (CAS ⋈ 68477-84-1) (⋈ 270-766-0 ⋈	510.	catalitico <del>(CAS n. 68477-81-6)</del> , con	<b>※</b> 270-762-9 <b>≪</b>
olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene $\otimes$ 513. Gas (petrolio), corrente di ritorno $C_2$ (CAS) $\otimes$ 68477-84- $\otimes$ 270-766-0 $\otimes$	511.	catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. $68477-82-7$ ), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 270-763-4 <
	512.	olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-	≥ 270-765-5 <
	513.		≥ 270-766-0 <

	di butadiene		
514.	Gas (petrolio), ricchi di $C_4$ (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-767-6 <
515.	Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-768-1 <
516.	Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-769-7 <
517.	Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68477-90- 7 ≪	≥ 270-772-3 <
518.	Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-773-9 <
519.	Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas <del>(CAS)</del> n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 270-774-4 <b>≪</b>
520.	Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas <del>(CAS n. 68477-93-0)</del> , con contenuto >0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-776-5 <
521.	Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-777-0 <
522.	Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-778-6 <
523.	Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-779-1 <
524.	Gas (petrolio), ricchi di idrogeno <del>(CAS n. 68477-97-4)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-780-7 <
525.	Gas (petrolio), riciclo olio di miscela	፟ 68477-98-	≥ 270-781-2 <

	idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto <del>(CAS n. 68477-98-5)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	5 ⊠	
526.	Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-782-8 <
527.	Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li> 68478-00-</li><li>2  &lt;</li></ul>	≥ 270-783-3 <
528.	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 270-784-9 <b>※</b>
529.	Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-785-4 <
530.	Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 270-787-5 <b>※</b>
531.	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-788-0 <
532.	Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-789-6 <
533.	Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		☒ 270-802-5 ☒
534.	Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-803-0 <
535.	Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con		≥ 270-804-6 <

	l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		
536.	Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-805-1 <
537.	Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 270-806-7 <b>≪</b>
538.	Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-807-2 <
539.	Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li>★ 68478-28-</li><li>4 &lt;</li></ul>	≥ 270-808-8 <
540.	Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-809-3 <
541.	Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-810-9 <
542.	Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C <sub>4</sub> (CAS n. $\frac{68478-32-0}{9}$ ), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-813-5 <
543.	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di $C_{1-2}$ (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-814-0 <
544.	Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-815-6 <
545.	Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio <del>(CAS n. 68512-91-4)</del> , con		≥ 270-990-9 <

	contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		
546.	Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 270-999-8 <
547.	Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-000-8 <
548.	Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-001-3 <
549.	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-002-9 ≥
550.	Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-003-4 <
551.	Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68513-19- 9 ⊗	≥ 271-005-5 <
552.	Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C <sub>4</sub> (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-010-2 <
553.	Idrocarburi, $C_{1-4}$ (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68514-31- 8 ≪	≥ 271-032-2 <
554.	Idrocarburi, $C_{1^{-4}}$ , addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-038-5 <
555.	Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio <del>(CAS n. 68527-15-1)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-258-1 <
556.	Idrocarburi, $C_{1-3}$ (CAS n. 68527-16-2), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene		≥ 271-259-7 <

	·	1	1
557.	Idrocarburi, C <sub>1</sub> - <sub>4</sub> , frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-261-8 <
558.	Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-623-5 <
559.	Gas (petrolio), $C_{1^-5}$ , umidi (CAS n. $68602-83-5$ ), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-624-0 <
560.	Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-625-6 <
561.	Idrocarburi, $C_{2-4}$ (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>★ 271-734-9</b>
562.	Idrocarburi, C <sub>3</sub> (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-735-4 <
563.	Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68606-27- 9 ⊗	≥ 271-737-5 <
564.	Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 271-742-2 <b>※</b>
565.	Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 271-750-6 <
566.	Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		※ 272-182-1 ≪
567.	Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS) n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-183-7 <
568.	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-203-4 <

569.	Gas (petrolio), $C_{2^{-4}}$ , addolciti (CAS n. $\frac{68783-65-3}{}$ ), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene		≥ 272-205-5 <
570.	Gas (petrolio), di raffineria <del>(CAS n. 68814-67-5)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-338-9 <
571.	Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li></li></ul>	≥ 272-343-6 <
572.	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-775-5 <
573.	Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato <del>(CAS n. 68911-59-1)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-776-0 <
574.	Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 272-871-7 <b>≪</b>
575.	Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 272-872-2 <b>≪</b>
576.	Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-01- 7 ≪	≥ 272-873-8 <
577.	Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-02- 8 ≪	≥ 272-874-3 <
578.	Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-875-9 <
579.	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-876-4 <

580.	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-05- 1 ⊠	≥ 272-878-5 <
581.	Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta <del>(CAS n. 68919-06-2)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-879-0 <
582.	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-880-6 <
583.	Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	<ul><li>★ 68919-08-</li><li>4 ★</li></ul>	≥ 272-881-1 <
584.	Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		<b>※</b> 272-882-7 <b>※</b>
585.	Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-10- 8 ⊗	<b>※</b> 272-883-2 <b>※</b>
586.	Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 272-884-8 <
587.	Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-12- 0 ⊗	≥ 272-885-3 <
588.	Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68919-20- 0 ⊗	<b>※</b> 272-893-7 <b>※</b>
589.	Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-169-3 <
590.	Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati	<b>⋈</b> 68952-77-	≥ 273-170-9 <

	cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto $> 0.1$ % p/p di butadiene	2 🗵	
591.	Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68952-79- 4 ≪	≥ 273-173-5 <
592.	Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-174-0 <
593.	Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-175-6 <
594.	Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-176-1 <
595.	Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-265-5 <
596.	Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-269-7 <
597.	Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	⊗ 68955-34- 0 ⊗	≥ 273-270-2 <
598.	Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo <del>(CAS n. 68989-88-8)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 273-563-5 <
599.	Idrocarburi, C <sub>4</sub> (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 289-339-5 <
600.	Alcani, $C_{1-4}$ , ricchi di $C_{3}$ (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene		≥ 292-456-4 <

601.	Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-397-2 <
602.	Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio <del>(CAS n. 92045-16-4)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-398-8 <
603.	Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS) n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-399-3 <
604.	Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-400-7 <
605.	Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta <del>(CAS n. 92045-19-7)</del> , con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-401-2 <
606.	Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-402-8 <
607.	Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C <sub>3</sub> (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-404-9 <
608.	Idrocarburi, $C_4$ , distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-405-4 <
609.	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione $C_4$ (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 295-463-0 <
610.	Idrocarburi, C <sub>4</sub> , privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene	≥ 306-004-1 <
611.	Raffinati (petrolio), frazione C <sub>4</sub> crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C <sub>3</sub> - <sub>5</sub> e C <sub>3</sub> - <sub>5</sub> insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di	≥ 307-769-4 <

	butadiene		
612.	Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)	≥ 50-32-8 <	≥ 200-028-5 <
613.	Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 269-109-0 <
614.	Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati <del>(CAS n. 68188-48-7)</del> , con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 269-159-3 <
617.	Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 292-606-9 <
618.	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 292-651-4 <
619.	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 292-653-5 <
620.	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 292-654-0 <
621.	Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 294-285-0 <
622.	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura <del>(CAS n. 92045-71-1)</del> , con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 295-454-1 <
623.	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 295-455-7 <
624.	Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 295-549-8 <

625.	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 302-650-3 <
626.	Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 302-681-2 ≥
627.	Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido <del>(CAS n. 94114-47-3)</del> , con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 302-682-8 <
628.	Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido <del>(CAS n. 94114-48-4)</del> , con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	<ul><li></li></ul>	≥ 302-683-3 ≥
629.	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 308-296-6 <
630.	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 308-297-1 <
631.	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	⊗ 97926-78- 8 ≪	≥ 308-298-7 <
632.	Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 309-851-5 <
633.	Idrocarburi aromatici, C <sub>20</sub> -28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene ( <del>CAS</del> n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 309-956-6 <
634.	Idrocarburi aromatici, $C_{20}$ -28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 309-957-1 <

635.	Idrocarburi aromatici, $C_{20^-28}$ , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 309-958-7 <
636.	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene		≥ 310-162-7 <
637.	Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)	≥ 53-70-3 <	≥ 200-181-8 <
638.	Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)	≥ 56-55-3 <	≥ 200-280-6 <
639.	Benzo[e]pirene <del>(CAS n. 192-97-2)</del>	≥ 192-97-2 <	≥ 205-892-7 <
640.	Benzo[j]fluorantene <del>(CAS n. 205-82-3)</del>	≥ 205-82-3 <	≥ 205-910-3 <
641.	Benzo(e)acefenantrilene (CAS-n. 205-99- 2)	≥ 205-99-2 <	≥ 205-911-9 <
642.	Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)	≥ 207-08-9 <	≥ 205-916-6 <
643.	Crisene (CAS n. 218-01-9)	≥ 218-01-9 <	≥ 205-923-4 <
644.	2-bromopropano <del>(CAS n. 75-26-3)</del>	≥ 75-26-3 <	≥ 200-855-1 <
645.	Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)	<b>※</b> 79-01-6 <b>※</b>	≥ 201-167-4 <
646.	1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96- 12-8)	≥ 96-12-8 <	≥ 202-479-3 <
647.	2,3-dibromopropan-1-olo <del>(CAS-n. 96-13-9)</del>	≥ 96-13-9 <	≥ 202-480-9 <
648.	1,3-dicloropropan-2-olo <del>(CAS n. 96-23-1)</del>	≥ 96-23-1 <	≥ 202-491-9 <
649.	α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)	≥ 98-07-7 <	≥ 202-634-5 <
650.	α-clorotoluene <del>(CAS n. 100-44-7)</del>	≥ 100-44-7 <	≥ 202-853-6 <
651.	1,2-dibromoetano <del>(CAS n. 106-93-4)</del>	≥ 106-93-4 <	≥ 203-444-5 <
652.	Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)	≥ 118-74-1 <	≥ 204-273-9 <
653.	Bromoetilene <del>(CAS n. 593-60-2)</del>	≥ 593-60-2 <	≥ 209-800-6 <
654.	1,4-diclorobut-2-ene <del>(CAS n. 764-41-0)</del>	<b>※</b> 764-41-0 <b>※</b>	≥ 212-121-8 <
655.	Metilossirano <del>(CAS n. 75-56-9)</del>	≥ 75-56-9 <	≥ 200-879-2 <

656.	(Epossietil)benzene <del>(CAS n. 96-09-3)</del>	≥ 96-09-3 ≥	≥ 202-476-7 <
657.	1-cloro-2,3-epossipropano <del>(CAS n. 106-89-8)</del>	≥ 106-89-8 <	≥ 203-439-8 <
658.	R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)		⊗ 603-166-00- 8 ≪
659.	1,2-epossi-3-fenossipropano <del>(CAS n. 122-60-1)</del>	≥ 122-60-1 <	≥ 204-557-2 <
660.	2,3-epossipropan-1-olo <del>(CAS n. 556-52-5)</del>	≥ 556-52-5 <	≥ 209-128-3 <
661.	R-2,3-epossi-1-propanolo <del>(CAS-n. 57044-25-4)</del>		<ul><li>★ 603-143-00-</li><li>2 &lt;</li></ul>
662.	2,2'-biossirano <del>(CAS n. 1464-53-5)</del>	≥ 1464-53-5 <	≥ 215-979-1 <

◆ 2007/1/CE Art. 1 e Allegato punto 3 (adattato)

663.	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-	≥ 133855-98-	<b>➣</b> 613-175-00-
	fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-	8 ∕⊠	9 ⊠
	yl)methyl]oxirane; <u>Ee</u> poxiconazole		
	(numero CAS 133855-98-8)		

**♦** 2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 (adattato)

664.	Ossido di clorometile e metile <del>(CAS n. 107-30-2)</del>	≥ 107-30-2 <	≥ 203-480-1 <
665.	2-metossietanolo <del>(CAS n. 109-86-4)</del>	≥ 109-86-4 <	≥ 203-713-7 <
666.	2-etossietanolo <del>(CAS n. 110-80-5)</del>	≥ 110-80-5 <	≥ 203-804-1 <
667.	Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)	≥ 542-88-1 <	≥ 208-832-8 <
668.	2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)	≥ 1589-47-5 <	≥ 216-455-5 <
669.	Propiolattone (CAS n. 57-57-8)	≥ 57-57-8 <	≥ 200-340-1 <

670.	Cloruro di dimetilcarbammile <del>(CAS n. 79-44-7)</del>	<b>≫</b> 79-44-7 <b>≪</b>	≥ 201-208-6 <
671.	Uretano <del>(CAS n. 51-79-6)</del>	≥ 51-79-6 <	≥ 200-123-1 <
672.	Acetato di 2-metossietile <del>(CAS n. 110-49-6)</del>	≥ 110-49-6 <	<b>※</b> 203-772-9 <b>※</b>
673.	Acetato di 2-etossietile <del>(CAS n. 111-15-9)</del>	≥ 111-15-9 <	≥ 203-839-2 <
674.	Acido metossiacetico <del>(CAS n. 625-45-6)</del>	≥ 625-45-6 <	≥ 210-894-6 <
675.	Ftalato di dibutile <del>(CAS n. 84-74-2)</del>	≥ 84-74-2 <	≥ 201-557-4 <
676.	Ossido di bis(2-metossietile) <del>(CAS-n. 111-96-6)</del>	≥ 111-96-6 <	<b>※</b> 203-924-4 <b>※</b>
677.	Ftalato di bis(2-etilesile) <del>(CAS n. 117-81-7)</del>	⊠ 117-81-7 ≪	≥ 204-211-0 <
678.	Ftalato di bis(2-metossietile) <del>(CAS-n. 117-82-8)</del>	≥ 117-82-8 <	≥ 204-212-6 <
679.	Acetato di 2-metossipropile <del>(CAS n. 70657-70-4)</del>		<b>※</b> 274-724-2 <b>※</b>
680.	[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)		≥ 279-452-8 <
681.	Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti ⊠ nel presente regolamento ⊠ nella presente direttiva (CAS n. 79-06-1)	<b>※</b> 79-06-1 <b>※</b>	≥ 201-173-7 <
682.	Acrilonitrile <del>(CAS n. 107-13-1)</del>	≥ 107-13-1 <	≥ 203-466-5 <
683.	2-nitropropano <del>(CAS n. 79-46-9)</del>	፟ 79-46-9 ፟	≥ 201-209-1 <
684.	Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco	≥ 88-85-7 <	≥ 201-861-7 <
685.	2-nitroanisolo <del>(CAS n. 91-23-6)</del>	≥ 91-23-6 ≥	≥ 202-052-1 <
686.	4-nitrobifenile <del>(CAS n. 92-93-3)</del>	≥ 92-93-3 ≥	≥ 202-204-7 <

**◆** 2005/80/CE Art. 1 e Allegato .1b) (adattato)

687.	dinitrotoluene, tecnico <del>(CAS n. 121-14-2)</del>	≥ 121-14-2 <	≥ 204-450-0 <
------	--	--------------	---------------

- **▶** 2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2
- (adattato)

  → 1 2004/93/CE Art. 1 e Allegato
  .2 modificata da rettifica, GU L
  097 del 15.4.2005, pag. 63

	T	T	T
688.	Binapacril <del>(CAS n. 485-31-4)</del>	≥ 485-31-4 <	≥ 207-612-9 <
689.	2-nitronaftalene <del>(CAS-n. 581-89-5)</del>	≥ 581-89-5 <	≥ 209-474-5 <
690.	2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)	≥ 602-01-7 <	≥ 210-013-5 <
691.	5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)	≥ 602-87-9 <	≥ 210-025-0 <
692.	2,6-Dinitrotoluene <del>(CAS n. 606-20-2)</del>	≥ 606-20-2 <	≥ 210-106-0 ≤
693.	3,4-Dinitrotoluene <del>(CAS n. 610-39-9)</del>	≥ 610-39-9 <	≥ 210-222-1 <
694.	3,5-Dinitrotoluene <del>(CAS n. 618-85-9)</del>	≥ 618-85-9 <	≥ 210-566-2 <
695.	2,5-Dinitrotoluene <del>(CAS n. 619-15-8)</del>	≥ 619-15-8 <	≥ 210-581-4 <
696.	Dinoterbe <del>(CAS-n. 1420-07-1)</del> , suoi sali e esteri	☒ 1420-07-1 ☒	≥ 215-813-8 <
697.	Nitrofene <del>(CAS n. 1836-75-5)</del>	≥ 1836-75-5 <	≥ 217-406-0 <
698.	Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)	<ul><li>≥ 25321-14-</li><li>6 &lt;</li></ul>	≥ 246-836-1 <
699.	Diazometano <del>(CAS n. 334-88-3)</del>	⋉ 334-88-3 🖾	≥ 206-382-7 <
700.	1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)	<b>⋈</b> 2475-45-8 <b>⋈</b>	≥ 219-603-7 <
701.	Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)	⋉ 62-75-9 🗵	≥ 200-549-8 <
702.	1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina <del>(CAS n. 70-25-7)</del>	፟ 70-25-7 ⟨፟፟፟፟፟	≥ 200-730-1 <
703.	Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)	<b>⋈</b> 621-64-7 <b>⋈</b>	≥ 210-698-0 <
704.	2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)	≥ 1116-54-7 <	≥ 214-237-4 <

4,4'-metilendianilina <del>(CAS n. 101-77-9)</del>	≥ 101-77-9 <	<b>※</b> 202-974-4 <b>≪</b>
4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)	≥ 569-61-9 <	≥ 209-321-2 <
4,4'-metilendi-o-toluidina <del>(CAS n. 838-88- 0)</del>	≥ 838-88-0 <	≥ 212-658-8 <
o-anisidina <del>(CAS n. 90-04-0)</del>	≥ 90-04-0 <	≥ 201-963-1 <
3,3'-dimetossibenzidina <del>(CAS n. 119-90-4)</del>	≥ 119-90-4 <	≥ 204-355-4 <
Sali di o-dianisidina		
Sostanze coloranti azoiche a base di odianisidina		
3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)	≥ 91-94-1 <	≥ 202-109-0 <
Benzidina, dicloridrato <del>(CAS n. 531-85-1)</del>	≥ 531-85-1 <	≥ 208-519-6 <
Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio <del>(CAS n. 531-86-2)</del>	➣ 531-86-2 ≪	☒ 208-520-1 ☒
3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato <del>(CAS n. 612-83-9)</del>	≥ 612-83-9 <	≥ 210-323-0 <
Solfato di benzidina <del>(CAS n. 21136-70-9)</del>	<ul><li>≥ 21136-70-</li><li>9 &lt;</li></ul>	≥ 244-236-4 <
Acetato di benzidina <del>(CAS n. 36341-27-2)</del>		≥ 252-984-8 <
Diidrogenobis(solfato) di 3,3'- diclorobenzidina <del>(CAS n. 64969-34-2)</del>		≥ 265-293-1 <
Solfato di 3,3'-diclorobenzidina <del>(CAS n. 74332-73-3)</del>		☒ 277-822-3 ☒
Azocoloranti della benzidina		
4,4'-bi-o-toluidina <del>(CAS n. 119-93-7)</del>	≥ 119-93-7 <	≥ 204-358-0 <
4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato <del>(CAS n. 612-82-8)</del>	<b>⋈</b> 612-82-8 <b>⋈</b>	≥ 210-322-5 <
Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)	<ul><li></li></ul>	≥ 265-294-7 <
	4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)  4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-9)  o-anisidina (CAS n. 90-04-0)  3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)  Sali di o-dianisidina  Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina  3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)  Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)  Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)  3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)  Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)  Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)  Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)  Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)  Azocoloranti della benzidina  4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)  4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)  Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 612-82-8)	4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)  4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)  0-anisidina (CAS n. 90-04-0)  3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)  Sali di o-dianisidina  Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina  3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)  Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)  Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)  3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)  Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)  Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)  Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)  Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)  Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)  Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)

724.	Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina <del>(CAS n. 74753-18-7)</del>		≥ 277-985-0 <
725.	Sostanze coloranti a base di o-tol <u>u</u> idina		
726.	Bifenil-4-ilammina <del>(CAS n. 92-67-1)</del> e suoi sali	<b>≫</b> 92-67-1 <b>⋖</b>	<b>⋈</b> 202-177-1 <b>⋈</b>
727.	Azobenzene <del>(CAS n. 103-33-3)</del>	≥ 103-33-3 <	≥ 203-102-5 ≤
728.	Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)	≥ 592-62-1 <	≥ 209-765-7 <
729.	Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)	≥ 66-81-9 <	≥ 200-636-0 <
730.	2-metilaziridina <del>(CAS n. 75-55-8)</del>	≥ 75-55-8 <	<b>⋈</b> 200-878-7 <b>⋈</b>
731.	Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)	≥ 96-45-7 <	≥ 202-506-9 <
732.	Furano <del>(CAS n. 110-00-9)</del>	≥ 110-00-9 ≤	<b>※</b> 203-727-3 <b>≪</b>
733.	Aziridina <del>(CAS n. 151-56-4)</del>	≥ 151-56-4 <	≥ 205-793-9 <
734.	Captafolo (CAS n. 2425-06-1)	≥ 2425-06-1 <	≥ 219-363-3 <
735.	Carbadox <del>(CAS n. 6804-07-5)</del>	≥ 6804-07-5 <	<b>≥</b> 229-879-0 <b>≥</b>
736.	Flumioxazine <del>(CAS n. 103361-09-7)</del>		<ul><li></li></ul>
737.	Tridemorfo <del>(CAS n. 24602-86-6)</del>	<ul><li>≥ 24602-86-</li><li>6 &lt;</li></ul>	≥ 246-347-3 <
738.	Vinclozolin <del>(CAS n. 50471-44-8)</del>		≥ 256-599-6 <
739.	Fluazifop-butile <del>(CAS n. 69806-50-4)</del>		☒ 274-125-6 ☒
740.	Flusilazolo <del>(CAS n. 85509-19-9)</del>	⊗ 85509-19- 9 ⊗	
741.	1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62- 9)	≥ 2451-62-9 <	≥ 219-514-3 <
742.	Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)	⋉ 62-55-5 🖾	≥ 200-541-4 <
743.	N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)	≥ 68-12-2 <	≥ 200-679-5 <
744.	Formammide (CAS n. 75-12-7)	<b>≫</b> 75-12-7 <b>≪</b>	≥ 200-842-0 <

	·	•	
745.	N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)	<b>※</b> 79-16-3 <b>※</b>	≥ 201-182-6 <
746.	N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)	≥ 123-39-7 <	☒ 204-624-6 ☒
747.	N,N-dimetilacetammide <del>(CAS n. 127-19-5)</del>	≥ 127-19-5 <	≥ 204-826-4 <
748.	Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)	≥ 680-31-9 <	≥ 211-653-8 <
749.	Solfato di dietile <del>(CAS n. 64-67-5)</del>	≥ 64-67-5 <	≥ 200-589-6 <
750.	Solfato di dimetile <del>(CAS n. 77-78-1)</del>	<b>⋉</b> 77-78-1 <b>४</b>	≥ 201-058-1 <
751.	1,3-propansulfone <del>(CAS n. 1120-71-4)</del>	≥ 1120-71-4 <	≥ 214-317-9 <
752.	Cloruro di dimetilsolfammoile <del>(CAS n. 13360-57-1)</del>	≥ 13360-57- 1 <	≥ 236-412-4 <
753.	Sulfallate (CAS n. 95-06-7)	≥ 95-06-7 <	≥ 202-388-9 <
754.	Miscela di :4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)		☒ 403-250-2 ☒
755.	(+/-) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)		
756.	6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil- 2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro- 3-piridin carbonitrile <del>(CAS-n. 85136-74-9)</del>	⊗ 85136-74- 9 ⊗	
757.	Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)		
758.	[4'-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3",1"'-tetraolato-O,O',O",O"']rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)		☒ 413-590-3 ☒
759.	Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil] -2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-		≥ 412-790-8 <

	metilacriloilamminometossi)propossimetil] -2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2- metilacriloilamminometossipropossimetil)- 2-metilacrilammide e N-(2,3- diidrossipropossimetil)-2- metilacrilammide (EC n. 412-790-8)		
760.	1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]- 1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)		
761.	Erionite <del>(CAS n. 12510-42-8)</del>		
762.	Amianto <del>(CAS n. 12001-28-4)</del>	<ul><li>№ 12001-28-</li><li>4 ≪</li></ul>	
763.	Petrolio <del>(CAS n. 8002-05-9)</del>	≥ 8002-05-9 ≤	≥ 232-298-5 <
764.	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-077-7 <
765.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	<ul><li>★ 64741-88-</li><li>4 ★</li></ul>	≥ 265-090-8 <
766.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-091-3 <
767.	Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-096-0 <
768.	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-097-6 <
769.	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-098-1 <
770.	Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-101-6 <

771.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla <del>(CAS n. 64742-36-5)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-137-2 <
772.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla <del>(CAS n. 64742-37-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-138-8 <
773.	Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-143-5 <
774.	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla <del>(CAS n. 64742-44-5)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-146-1 <
775.	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla <del>(CAS n. 64742-45-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-147-7 <
776.	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-155-0 <
777.	Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati <del>(CAS n. 64742-53-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-156-6 <
778.	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-157-1 <
779.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati <del>(CAS n. 64742-55-8)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-158-7 <
780.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente <del>(CAS n. 64742-56-9)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-159-2 <
781.	Oli residui (petrolio), idrotrattati <del>(CAS n. 64742-57-0)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 265-160-8 <

	·	1	
782.	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-166-0 <
783.	Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-167-6 <
784.	Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-168-1 <
785.	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-169-7 <
786.	Olio di trasudamento (petrolio) <del>(CAS n. 64742-67-2)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-171-8 <
787.	Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-172-3 <
788.	Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-173-9 <
789.	Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-174-4 <
790.	Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-176-5 <
791.	Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati <del>(CAS n. 64742-75-2)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-179-1 <
792.	Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati <del>(CAS n. 64742-76-3)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 265-180-7 <

	T		
793.	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 272-175-3 <
794.	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 272-180-0 <
795.	Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente <del>(CAS n. 68814-89-1)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		<b>※</b> 272-342-0 <b>≪</b>
796.	Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 276-736-3 <
797.	Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 276-737-9 <
798.	Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 276-738-4 <
799.	Oli lubrificanti <del>(CAS n. 74869-22-0)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		<b>※</b> 278-012-2 <b>≪</b>
800.	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi <del>(CAS n. 90640-91-8)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	⊗ 90640-91- 8 ⊗	≥ 292-613-7 <
801.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi <del>(CAS n. 90640-92-9)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 292-614-2 <
802.	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 292-616-3 <
803.	Idrocarburi, $C_{20-50}$ , paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 %		≥ 292-617-9 <

	p/p di estratto di DMSO	
804.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-618-4 <
805.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-620-5 <
806.	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-631-5 <
807.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-632-0 <
808.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-633-6 <
809.	Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente <del>(CAS n. 90669-74-2),</del> con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 292-656-1 <
810.	Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente <del>(CAS n. 91770-57-9)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 294-843-3 <
811.	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati <del>(CAS n. 91995-39-0)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 295-300-3 <
812.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 295-301-9 <
813.	Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	≥ 295-306-6 <

814.	Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati <del>(CAS n. 91995-54-9)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-316-0 <
815.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-335-4 <
816.	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-338-0 <
817.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido <del>(CAS n. 91995-76-5)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-339-6 <
818.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-340-1 <
819.	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati <del>(CAS n. 91995-79-8)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-342-2 <
820.	Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato <del>(CAS n. 92045-12-0)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-394-6 <
821.	Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-423-2 <
822.	Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-424-8 <
823.	Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 295-499-7 <
824.	Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n.	<b>≫</b> 92129-09-	≥ 295-810-6 <

	92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	4 🗵	
825.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 296-437-1 <
826.	Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici <del>(CAS n. 93572-43-1)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 297-474-6 <
827.	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 297-827-4 <
828.	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 297-829-5 <
829.	Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		<b>≥</b> 297-857-8 <b>≥</b>
830.	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido <del>(CAS n. 93924-31-3)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 300-225-7 <
831.	Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 300-226-2 <
832.	Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		※ 300-257-1 ≪
833.	Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati <del>(CAS n. 94733-08-1)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-588-5 <
834.	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-589-0 <

835.	Oli lubrificanti (petrolio), C <sub>18</sub> -40, a base		≥ 305-594-8 <
	distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	0 🗵	
836.	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{18^-40}$ , a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-595-3 <
837.	Idrocarburi, $C_{13^-30}$ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-971-7 <
838.	Idrocarburi, $C_{16^-32}$ , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-972-2 <
839.	Idrocarburi, C <sub>37</sub> -68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati <del>(CAS n. 95371-07-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-974-3 <
840.	Idrocarburi, C <sub>37-65</sub> , residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 305-975-9 <
841.	Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 307-010-7 <
842.	Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 307-011-2 <
843.	Oli lubrificanti (petrolio), $C_{18-27}$ , idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 307-034-8 <
844.	Idrocarburi, C <sub>17</sub> -30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con		≥ 307-661-7 <

845. Idrocarburi, $C_{17^-40}$ , residuo della $\boxtimes$ 97722-06- distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della	5-8 ∕⊠
distillazione sotto vuoto <del>(CAS n. 97722- 06-0)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	
846. Idrocarburi, $C_{13-27}$ , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 97722-09-3 $\boxtimes$	3-4 ∕⊠
847. Idrocarburi, $C_{14-29}$ , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 97722-10-6 $\boxtimes$	)-5 🖾
848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO   S 97862-76-  5 ☑  S 308-126	5-0 ∕⊠
849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico <del>(CAS n. 97862-77-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO   Silicico <del>(CAS n. 97862-77-6)</del> Silicico (CAS n. 97862-77-6) Silicico (CAS n.	7-6 ≪
850. Idrocarburi, $C_{27^{-}42}$ , dearomatizzati (CAS n. $97862-81-2$ ), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 308-131	1-8 ⊠
851. Idrocarburi, $C_{17^-30}$ , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. $97862-82-3$ ), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	2-3 ∕⊠
852. Idrocarburi, $C_{27^-45}$ , distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 97862-83-4 $\boxtimes$	3-9 ∕⊠
853. Idrocarburi, $C_{27^-45}$ , dearomatizzati (CAS n. $97926-68-6$ ), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 308-287	7-7 🖾
854. Idrocarburi, $C_{20^-58}$ , idrotrattati (CAS n. $97926-70-0$ ), con contenuto $> 3 \%$ p/p di estratto di DMSO	—— )-8 ⊠
855. Idrocarburi, $C_{27^-42}$ , naftenici (CAS n. $97926-71-1$ ), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO $\boxtimes$ 308-290	)-3 🗵
856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico ⊠ 100684-02- ⊠ 309-672	2-2 🖾

	leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO	4 ≪	
857.	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla <del>(CAS)</del> n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-673-8 <
858.	Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-674-3 <
859.	Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla <del>(CAS n. 100684-05-7)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-675-9 <
860.	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone <del>(CAS n. 100684-37-5)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-710-8 <
861.	Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla <del>(CAS n. 100684-38-6)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-711-3 <
862.	Oli lubrificanti (petrolio), C <sub>&gt;25</sub> , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati <del>(CAS n. 101316-69-2)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-874-0 <
863.	Oli lubrificanti (petrolio), C <sub>17-32</sub> , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati <del>(CAS n. 101316-70-5)</del> , con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-875-6 <
864.	Oli lubrificanti (petrolio), C <sub>20</sub> -35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		≥ 309-876-1 <
865.	Oli lubrificanti (petrolio), C <sub>24</sub> - <sub>50</sub> , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO		<b>※</b> 309-877-7 <b>※</b>
866.	Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno		≥ 265-088-7 <

	che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		
867.	Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-092-9 <
868.	Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-093-4 <
869.	Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-112-6 <
870.	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-113-1 <
871.	Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-114-7 <
872.	Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 265-129-9 <
873.	Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono	⊗ 64742-30- 9 ⊗	≥ 265-130-4 <

	ottenuti non è cancerogena	
874.	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla <del>(CAS n. 64742-38-7)</del> a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 265-139-3 <
875.	Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 265-148-2 <
876.	Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 265-182-8 <
877.	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 265-183-3 <
878.	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	<b>※</b> 270-719-4 <b>≪</b>
879.	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	<b>※</b> 270-721-5 <b>≪</b>
880.	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa	≥ 270-722-0 <

	dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		
881.	Alcani, C <sub>12-26</sub> -ramificati e lineari <del>(CAS n. 90622-53-0)</del> a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 292-454-3 <
882.	Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 292-615-8 <
883.	Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 295-294-2 <
884.	Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		※ 300-227-8 ≪
885.	Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		※ 307-035-3 ≪
886.	Idrocarburi, C <sub>16</sub> -20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	⊗ 97675- 85- 9 ⊗	≥ 307-659-6 ≥
887.	Idrocarburi, C <sub>12</sub> - <sub>20</sub> , paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione <del>(CAS n. 97675-86-0)</del> a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		≥ 307-660-1 <

888.	Idrocarburi, C <sub>11</sub> -17, naftenici leggeri estratti con solvente <del>(CAS n. 97722-08-2)</del> a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 307-757-9 <
889.	Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 308-128-1 <
890.	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 309-667-5 <
891.	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 309-668-0 <
892.	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 309-669-6 <
893.	Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	<b>※</b> 278-011-7 <b>≪</b>
894.	Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 265-165-5 <
895.	Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla	≥ 292-659-8 <

	quale sono ottenuti non è cancerogena	
896.	Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 292-660-3 <
897.	Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 295-523-6 <
898.	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 295-524-1 <
899.	Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 295-525-7 <
900.	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 308-155-9 ≥
901.	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 308-156-4 <
902.	Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena	≥ 308-158-5 <
903.	Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e	≥ 309-723-9 ≥

	si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena		
904.	Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	⊗ 8009-03-8 ≪	≥ 232-373-2 <
905.	Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 265-206-7 <
906.	Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena	⊗ 85029-74- 9 ≪	≥ 285-098-5 <
907.	Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 295-459-9 <
908.	Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 308-149-6 <
909.	Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 308-150-1 <
910.	Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 309-706-6 <
911.	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico <del>(CAS n. 64741-59-9)</del>		≥ 265-060-4 <
912.	Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico <del>(CAS n. 64741-60-2)</del>	<ul><li>★ 64741-60-</li><li>2 &lt;</li></ul>	≥ 265-062-5 <
913.	Distillati (petrolio), frazioni leggere di	<b>№</b> 64741-82-	≥ 265-084-5 <

	cracking termico <del>(CAS n. 64741-82-8)</del>	8 🖾	
914.	Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)		≥ 269-781-5 <
915.	Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua <del>(CAS)</del> n. 68475-80-9)		≥ 270-662-5 <
916.	Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati <del>(CAS n. 68477-38-3)</del>	<ul><li>★ 68477-38-3</li></ul>	≥ 270-727-8 <
917.	Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua <del>(CAS n. 68527-18-4)</del>	<ul><li>★ 68527-18-</li><li>4 &lt;</li></ul>	≥ 271-260-2 <
918.	Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati <del>(CAS n. 85116-53-6)</del>		≥ 285-505-6 <
919.	Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati <del>(CAS n. 92045-29-9)</del>	⊗ 92045-29- 9 ⊗	≥ 295-411-7 <
920.	Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata <del>(CAS n. 92062-00-5)</del>		≥ 295-514-7 <
921.	Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore <del>(CAS n. 92062-04-9)</del>		≥ 295-517-3 <
922.	Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente <del>(CAS n. 92201-60-0)</del>		≥ 295-991-1 <
923.	Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)		≥ 297-905-8 <
924.	Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)		≥ 308-278-8 ≥
925.	Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» <del>(CAS n. 101316-59-0)</del>		≥ 309-865-1 <
926.	Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)		≥ 309-939-3 <
927.	Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica <del>(CAS n. 64741-45-3)</del>		≥ 265-045-2 <

928.	Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto <del>(CAS n. 64741-57-7)</del>		≥ 265-058-3 <
929.	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)		≥ 265-063-0 <
930.	Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)	<ul><li>★ 64741-62-</li><li>4 &lt;</li></ul>	≥ 265-064-6 <
931.	Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico <del>(CAS n. 64741-67-9)</del>	⊗ 64741-67- 9 ≪	≥ 265-069-3 <
932.	Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)		≥ 265-076-1 <
933.	Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)	<ul><li>★ 64741-80-</li><li>6 &lt;</li></ul>	≥ 265-081-9 <
934.	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico <del>(CAS n. 64741-81-7)</del>		≥ 265-082-4 <
935.	Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)	<ul><li>★ 64742-59-</li><li>2 &lt;</li></ul>	≥ 265-162-9 <
936.	Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica <del>(CAS n. 64742-78-5)</del>		≥ 265-181-2 <
937.	Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto <del>(CAS n. 64742-86-5)</del>		≥ 265-189-6 <
938.	Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua <del>(CAS n. 64742-90-1)</del>	<ul><li>★ 64742-90-</li><li>1 &lt;</li></ul>	≥ 265-193-8 <
939.	Residui (petrolio), atmosferici <del>(CAS n.</del> <del>(8333-22-2)</del>	<ul><li>★ 68333-22-</li><li>2 &lt;</li></ul>	≥ 269-777-3 <
940.	Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente <del>(CAS n. 68333-26-6)</del>		≥ 269-782-0 <
941.	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)		≥ 269-783-6 <
942.	Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)		≥ 269-784-1 <
943.	Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto		☎ 270-674-0 ☎

	di zolfo <del>(CAS n. 68476-32-4)</del>		
944.	Olio combustibile, residuo <del>(CAS n. 68476-33-5)</del>		≥ 270-675-6 <
945.	Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)		≥ 270-792-2 <
946.	Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto <del>(CAS n. 68478-17-1)</del>		≥ 270-796-4 <
947.	Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto <del>(CAS n. 68512-61-8)</del>		≥ 270-983-0 <
948.	Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto <del>(CAS n. 68512-62-9)</del>		<b>※</b> 270-984-6 <b>※</b>
949.	Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore <del>(CAS n. 68513-69-9)</del>	<ul><li>★ 68513-69-</li><li>9 ★</li></ul>	≥ 271-013-9 <
950.	Olio combustibile n. 6 <del>(CAS n. 68553-00-4)</del>	<ul><li>★ 68553-00-</li><li>4 ≪</li></ul>	<b>※</b> 271-384-7 <b>≪</b>
951.	Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)	<ul><li>★ 68607-30-</li><li>7 &lt;</li></ul>	<b>※</b> 271-763-7 <b>≪</b>
952.	Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)	<ul><li>★ 68783-08-</li><li>4 &lt;</li></ul>	<b>※</b> 272-184-2 <b>≪</b>
953.	Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)		<b>※</b> 272-187-9 <b>※</b>
954.	Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio <del>(CAS n. 68955-27-1)</del>	<ul><li>★ 68955-27-</li><li>1 &lt;</li></ul>	≥ 273-263-4 <
955.	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi <del>(CAS n. 68955-36-2)</del>		<b>※</b> 273-272-3 <b>≪</b>
956.	Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)		≥ 274-683-0 <
957.	Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)		≥ 274-684-6 <
958.	Distillati (petrolio), sotto vuoto <del>(CAS n. 70592-78-8)</del>		≥ 274-685-1 <

959.	Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati <del>(CAS n. 85117-03-9)</del>	⊗ 85117-03-     9	≥ 285-555-9 <
960.	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati <del>(CAS n. 90669-75-3)</del>	<ul><li>№ 90669-75-</li><li>3 &lt;</li></ul>	≥ 292-657-7 <
961.	Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)	<ul><li>№ 90669-76-</li><li>4 &lt;</li></ul>	≥ 292-658-2 <
962.	Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo <del>(CAS n. 92045-14-2)</del>	<ul><li>№ 92045-14-</li><li>2 &lt;</li></ul>	≥ 295-396-7 <
963.	Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)		≥ 295-511-0 <
964.	Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente <del>(CAS n. 92201-59-7)</del>		≥ 295-990-6 <
965.	Oli residui (petrolio) <del>(CAS n. 93821-66-0)</del>		≥ 298-754-0 <
966.	Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)		≥ 308-733-0 <
967.	Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)		☎ 309-863-0 ☎
968.	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere <del>(CAS n. 64741-50-0)</del>		≥ 265-051-5 <
969.	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti <del>(CAS n. 64741-51-1)</del>		≥ 265-052-0 <
970.	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere <del>(CAS n. 64741-52-2)</del>	<ul><li>★ 64741-52-</li><li>2 &lt;</li></ul>	≥ 265-053-6 <
971.	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti <del>(CAS n. 64741-53-3)</del>	<ul><li>★ 64741-53-</li><li>3 &lt;</li></ul>	≥ 265-054-1 <
972.	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)		≥ 265-117-3 <
973.	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido <del>(CAS n. 64742-19-4)</del>		≥ 265-118-9 <
974.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido <del>(CAS n. 64742-20-7)</del>		≥ 265-119-4 <

975.	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)		≥ 265-121-5 <
976.	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS) n. 64742-27-4)		≥ 265-127-8 <
977.	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente <del>(CAS)</del> n. 64742-28-5)		≥ 265-128-3 <
978.	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente <del>(CAS)</del> n. 64742-34-3)		≥ 265-135-1 <
979.	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente <del>(CAS)</del> n. 64742-35-4)		≥ 265-136-7 <
980.	Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente <del>(CAS n. 64742-03-6)</del>		≥ 265-102-1 <
981.	Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente <del>(CAS n. 64742-04-7)</del>		≥ 265-103-7 <
982.	Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente <del>(CAS n. 64742-05-8)</del>		≥ 265-104-2 <
983.	Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)		≥ 265-111-0 <
984.	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto <del>(CAS n. 91995-78-7)</del>		≥ 295-341-7 <
985.	Idrocarburi, C <sub>26</sub> - <sub>55</sub> , ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)		≥ 307-753-7 <
986.	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)	≥ 573-58-0 <	≥ 209-358-4 <
987.	4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6- (fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)	≥ 1937-37-7 <	≥ 217-710-3 <

988.	3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)	≥ 2602-46-2 <	≥ 220-012-1 <
989.	4-o-tolilazo-o-toluidina, <del>(CAS n. 97-56-3)</del>	№ 97-56-3 🖾	≥ 202-591-2 <
990.	4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)	፟ 60-09-3 ☒	≥ 200-453-6 <
991.	[5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)		≥ 240-221-1 <
992.	Etere diglicidilico di resorcinolo <del>(CAS n. 101-90-6)</del>	≥ 101-90-6 <	≥ 202-987-5 <
993.	1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)	≥ 102-06-7 <	≥ 203-002-1 <
994.	Epossido di eptacloro <del>(CAS n. 1024-57-3)</del>	≥ 1024-57-3 <	≥ 213-831-0 <
995.	4-nitrosofenolo <del>(CAS n. 104-91-6)</del>	≥ 104-91-6 <	≥ 203-251-6 <
996.	Carbendazina <del>(CAS n. 10605-21-7)</del>		☎ 234-232-0 ☎
997.	Ossido di allile e glicidile <del>(CAS-n. 106-92-3)</del>	≥ 106-92-3 <	≥ 203-442-4 <
998.	Cloroacetaldeide <del>(CAS n. 107-20-0)</del>	≥ 107-20-0 <	≥ 203-472-8 <
999.	Esano <del>(CAS n. 110-54-3)</del>	≥ 110-54-3 <	<b>※</b> 203-777-6 <b>※</b>
1000.	2-(2-metossietossi)etanolo <del>(CAS n. 111-77-3)</del>	≥ 111-77-3 <	≥ 203-906-6 <
1001.	(+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)		
1002.	4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]- 1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)		
1003.	5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)		
1004.	Fosfato di tris(2-cloroetile) <del>(CAS n. 115-96-8)</del>	≥ 115-96-8 <	≥ 204-118-5 <
1005.	4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n.	≥ 120187-29-	≥ 616-073-00-

	<del>120187-29-3)</del>	3 ∕⊠	2 🗵
1006.	Diidrossido di nichel <del>(CAS n. 12054-48-7)</del>		☒ 235-008-5 ☒
1007.	N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)	≥ 121-69-7 <	≥ 204-493-5 <
1008.	Simazina <del>(CAS n. 122-34-9)</del>	≥ 122-34-9 <	≥ 204-535-2 <
1009.	Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)		
1010.	N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)		
1011.	Pentaossido di divanadio <del>(CAS n. 1314-62-1)</del>	≥ 1314-62-1 <	≥ 215-239-8 <
1012.	Sali alcalini di pentaclorofenolo <del>(CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)</del>		≥ 205-025-2; 231-911-3 ≤
1013.	Fosfamidon <del>(CAS n. 13171-21-6)</del>		≥ 236-116-5 <
1014.	N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)	≥ 133-07-3 <	≥ 205-088-6 <
1015.	N-2-naftilanilina <del>(CAS n. 135-88-6)</del>	≥ 135-88-6 <	<b>※</b> 205-223-9 <b>≪</b>
1016.	Ziram <del>(CAS n. 137-30-4)</del>	≥ 137-30-4 <	≥ 205-288-3 <
1017.	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene <del>(CAS n. 138526-69-9)</del>	<ul><li>№ 138526-69-</li><li>9 &lt;</li></ul>	<ul><li>★ 602-092-00-</li><li>3 &lt;</li></ul>
1018.	Propazina <del>(CAS n. 139-40-2)</del>	≥ 139-40-2 <	≥ 205-359-9 <
1019.	Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)	≥ 140-41-0 <	≥ 006-043-00- 1 ≥
1020.	Isoxaflutolo <del>(CAS n. 141112-29-0)</del>	<ul><li>№ 141112-29-</li><li>0 &lt;</li></ul>	⊠ 606-054-00- 7 ≪
1021.	Kresoxim-metile <del>(CAS n. 143390-89-0)</del>		
1022.	Clordecone (CAS n. 143-50-0)	≥ 143-50-0 <	≥ 205-601-3 <
1023.	9-vinilcarbazolo <del>(CAS n. 1484-13-5)</del>	≥ 1484-13-5 <	≥ 216-055-0 <

1024.	Acido 2-etilesanoico <del>(CAS n. 149-57-5)</del>	≥ 149-57-5 <	<b>※</b> 205-743-6 <b>※</b>
1025.	Monuron <del>(CAS n. 150-68-5)</del>	≥ 150-68-5 <	≥ 205-766-1 <
1026.	Cloruro di morfolin-4-carbonile <del>(CAS n. 15159-40-7)</del>		≥ 239-213-0 <
1027.	Daminozide <del>(CAS n. 1596-84-5)</del>	≥ 1596-84-5 <	≥ 216-485-9 <
1028.	Alacloro <del>(CAS n. 15972-60-8)</del>		≥ 240-110-8 <
1029.	Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C <sub>16</sub> -18 distillata idrogenata <del>(CAS n. 166242-53-1)</del>		
1030.	Iossinilo <del>(CAS n. 1689-83-4)</del>	≥ 1689-83-4 <	≥ 216-881-1 <
1031.	3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile <del>(CAS-n. 1689-84-5)</del>	≥ 1689-84-5 <	☒ 216-882-7 ☒
1032.	Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)	≥ 1689-99-2 <	≥ 216-885-3 <
1033.	[4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicl oesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)	≥ 1694-09-3 <	≥ 216-901-9 <
1034.	5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one <del>(CAS-n. 17630-75-0)</del>		<ul><li>★ 613-172-00-</li><li>★ </li></ul>
1035.	Benomil <del>(CAS n. 17804-35-2)</del>	<ul><li>№ 17804-35-</li><li>2 &lt;</li></ul>	<b>⋈</b> 241-775-7 <b>⋈</b>
1036.	Clorotalonil <del>(CAS n. 1897-45-6)</del>	≥ 1897-45-6 <	<b>⋈</b> 217-588-1 <b>⋈</b>
1037.	N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)		≥ 243-269-1 <
1038.	4,4'-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)		≥ 243-420-1 <
1039.	Valinammide <del>(CAS n. 20108-78-5)</del>		
1040.	[(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186- 24-5)	≥ 2186-24-5 <	≥ 218-574-8 <

1041.	[(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186- 25-6)	≥ 2186-25-6 <	≥ 218-575-3 <
1042.	Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile <del>(CAS)</del> n. 2210-79-9)	<b>※</b> 2210-79-9 <b>※</b>	≥ 218-645-3 <
1043.	[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)		<b>≥</b> 247-711-4 <b>≥</b>
1044.	Diallato <del>(CAS n. 2303-16-4))</del>	≥ 2303-16-4 <	≥ 218-961-1 <
1045.	Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)	≥ 23085-60- 1 ≤	
1046.	Trifluoroiodometano <del>(CAS n. 2314-97-8)</del>	≥ 2314-97-8 <	≥ 219-014-5 <
1047.	Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)		<b>⋈</b> 245-740-7 <b>⋈</b>
1048.	Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> .0 <sup>3,9</sup> .0 <sup>5,8</sup> ] decano <del>(CAS n. 2385-85-5)</del>	≥ 2385-85-5 <	≥ 219-196-6 <
1049.	Propizammida <del>(CAS n. 23950-58-5)</del>		≥ 245-951-4 <
1050.	Ossido di butile e glicidile <del>(CAS-n. 2426-08-6)</del>	≥ 2426-08-6 <	≥ 219-376-4 <
1051.	2,3,4-triclorobut-1-ene <del>(CAS n. 2431-50-7)</del>	≥ 2431-50-7 <	≥ 219-397-9 <
1052.	Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)	≥ 2439-01-2 <	<b>⋈</b> 219-455-3 <b>⋈</b>
1053.	(R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS) n. 25383-07-7)	<ul><li>≥ 25383-07-</li><li>7 &lt;</li></ul>	
1054.	5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)	≥ 2593-15-9 <	≥ 219-991-8 <
1055.	Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)	≥ 2832-40-8 <	≥ 220-600-8 <
1056.	1,2,4-triazolo <del>(CAS n. 288-88-0)</del>	≥ 288-88-0 <	≥ 206-022-9 <
1057.	Aldrin <del>(CAS n. 309-00-2)</del>	≥ 309-00-2 ≤	≥ 206-215-8 ≤
1058.	Diuron <del>(CAS n. 330-54-1)</del>	≥ 330-54-1 <	≥ 206-354-4 <
1059.	Linuron <del>(CAS n. 330-55-2)</del>	≥ 330-55-2 <	≥ 206-356-5 <
1060.	Carbonato di nichel <del>(CAS n. 3333-67-3)</del>	≥ 3333-67-3 <	≥ 222-068-2 <

1061.	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS) n. 34123-59-6)		≥ 251-835-4 <
1062.	Iprodione <del>(CAS n. 36734-19-7)</del>		≥ 253-178-9 <
1063.	Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)	≥ 3861-47-0 <	≥ 223-375-4 <
1064.	5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)- 3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)		
1065.	Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)	≥ 4170-30-3 <	<b>※</b> 224-030-0 <b>※</b>
1066.	Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)- ammonio-N-etossicarbonil-N-(p- oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)		≥ 418-350-1 <
1067.	4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)	≥ 492-80-8 <	≥ 207-762-5 <
1068.	DNOC <del>(CAS n. 534-52-1)</del>	≥ 534-52-1 <	≥ 208-601-1 <
1069.	Cloruro di toluidinio <del>(CAS n. 540-23-8)</del>	≥ 540-23-8 <	≥ 208-740-8 <
1070.	Solfato di toluidina (1:1) <del>(CAS-n. 540-25-0)</del>	➣ 540-25-0 ≪	≥ 208-741-3 <
1071.	2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)	≥ 5406-86-0 <	<ul><li>★ 603-152-00-</li><li>1 &lt;</li></ul>
1072.	Fention (CAS n. 55-38-9)	≥ 55-38-9 <	≥ 200-231-9 <
1073.	Clordano, puro <del>(CAS n. 57-74-9)</del>	<b>➣</b> 57-74-9 <b>☒</b>	≥ 200-349-0 <
1074.	Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)	≥ 591-78-6 <	≥ 209-731-1 <
1075.	Fenarimol <del>(CAS n. 60168-88-9)</del>	<ul><li></li></ul>	≥ 262-095-7 <
1076.	Acetammide (CAS n. 60-35-5)	⋉ 60-35-5 🖾	≥ 200-473-5 <
1077.	N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)		≥ 262-302-0 <
1078.	Dieldrin <del>(CAS n. 60-57-1)</del>	≥ 60-57-1 <	≥ 200-484-5 <
1079.	4,4'-isobutiletilidendifenolo (CAS-n. 6807- 17-6)	≥ 6807-17-6 <	

1080.	Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)	≥ 6164-98-3 <	≥ 228-200-5 <
1081.	Amitrolo <del>(CAS n. 61-82-5)</del>	≥ 61-82-5 <	≥ 200-521-5 <
1082.	Carbaril <del>(CAS n. 63-25-2)</del>	≥ 63-25-2 <	≥ 200-555-0 <
1083.	Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)	<ul><li>★ 64741-77-</li><li>1 &lt;</li></ul>	≥ 265-078-2 <
1084.	Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio <del>(CAS)</del> n. 65756-41-4)	<ul><li>★ 65756-41-</li><li>4 &lt;</li></ul>	<ul><li>★ 612-182-00-</li><li>4 ★</li></ul>
1085.	(3-clorofenil)-(4-metossi-3- nitrofenil)metanone <del>(CAS n. 66938-41-8)</del>		⊠ 606-061-00- 5 ⊠
1086.	Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena		≥ 269-822-7 <
1087.	Olio combustibile n. 2 <del>(CAS n. 68476-30-2)</del>	<ul><li>★ 68476-30-</li><li>2 &lt;</li></ul>	<b>※</b> 270-671-4 <b>≪</b>
1088.	Olio combustibile n. 4 <del>(CAS n. 68476-31-3)</del>	<ul><li>★ 68476-31-</li><li>3 ★</li></ul>	≥ 270-673-5 <
1089.	Combustibili, diesel n. 2 <del>(CAS n. 68476-34-6)</del>		<b>※</b> 270-676-1 <b>※</b>
1090.	2,2-dibromo-2-nitroetanolo <del>(CAS n. 69094-18-4)</del>	<ul><li>★ 69094-18-</li><li>4 &lt;</li></ul>	
1091.	Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio <del>(CAS)</del> n. 69227-51-6)		<ul><li></li></ul>
1092.	Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)	<b>⋈</b> 6923-22-4 <b>⋈</b>	≥ 230-042-7 <
1093.	Nichel <del>(CAS n. 7440-02-0)</del>	➣ 7440-02-0 ❤️	≥ 231-111-4 <
1094.	Bromometano (CAS n. 74-83-9)	<b>⋉</b> 74-83-9 <b>४</b>	≥ 200-813-2 <
1095.	Clorometano <del>(CAS n. 74-87-3)</del>	<b>※</b> 74-87-3 <b>※</b>	≥ 200-817-4 <
1096.	Iodometano (CAS n. 74-88-4)	<b>➣</b> 74-88-4 <b>☒</b>	≥ 200-819-5 <
1097.	Bromoetano <del>(CAS n. 74-96-4)</del>	<b>➣</b> 74-96-4 <b>☒</b>	≥ 200-825-8 <
1098.	Eptacloro <del>(CAS n. 76-44-8)</del>	<b>➣</b> 76-44-8 <b>☒</b>	≥ 200-962-3 <
1099.	Idrossido di fentina <del>(CAS n. 76-87-9)</del>	⋉ 76-87-9 🗵	≥ 200-990-6 ≤
	•	•	

1100.	Solfato di nichel <del>(CAS n. 7786-81-4)</del>	<b>※</b> 7786-81-4 <b>※</b>	<b>※</b> 232-104-9 <b>※</b>
1101.	3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)	≥ 78-59-1 <	≥ 201-126-0 <
1102.	2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)	≥ 78-88-6 <	≥ 201-153-8 <
1103.	Fluazifop-P-butile <del>(CAS n. 79241-46-6)</del>	<ul><li></li></ul>	<ul><li>★ 607-305-00-</li><li>3 ★</li></ul>
1104.	Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)	<ul><li></li></ul>	<ul><li>★ 607-330-00-</li><li>X &lt;</li></ul>
1105.	Toxafene (CAS n. 8001-35-2)	≥ 8001-35-2 <	≥ 232-283-3 <
1106.	(4-idrazinofenil)-N- metilmetansolfonammide, cloridrato <del>(CAS)</del> <del>n. 81880-96-8)</del>		
1107.	→ <sub>1</sub> CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-	<b>⋈</b> 842-07-9 <b>⋈</b>	≥ 212-668-2 <
1108.	Clozolinate <del>(CAS n. 84332-86-5)</del>		☎ 282-714-4 ☎
1109.	Alcani, C <sub>10</sub> - <sub>13</sub> , cloro <del>(CAS n. 85535-84-8)</del>		≥ 287-476-5 <
1110.	Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)	≥ 87-86-5 <	≥ 201-778-6 <
1111.	2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)	≥ 88-06-2 <	≥ 201-795-9 <
1112.	Cloruro di dietilcarbammoile <del>(CAS n. 88-10-8)</del>	≥ 88-10-8 ≤	≥ 201-798-5 <
1113.	1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)	≥ 88-12-0 <	≥ 201-800-4 <
1114.	Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)		
1115.	Acetato di fentina <del>(CAS n. 900-95-8)</del>	≥ 900-95-8 ≥	≥ 212-984-0 <
1116.	Bifenil-2-ilammina <del>(CAS n. 90-41-5)</del>	≥ 90-41-5 <	≥ 201-990-9 <
1117.	Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato <del>(CAS n. 90657-55-9)</del>		
1118.	Diisocianato di 2-metil-m-fenilene <del>(CAS)</del> n. 91-08-7)	<b>⋈</b> 91-08-7 <b>⋈</b>	≥ 202-039-0 <

1119.	Diisocianato di 4-metil-m-fenilene <del>(CAS)</del> n. 584-84-9)	<b>⋈</b> 584-84-9 <b>⋈</b>	≥ 209-544-5 <
1120.	Diisocianato di m-tolilidene <del>(CAS n. 26471-62-5)</del>		<b>※</b> 247-722-4 <b>≪</b>
1121.	Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)		≥ 302-694-3 <
1122.	Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)		≥ 302-695-9 <
1123.	Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene	<ul><li>★ 61789-60-</li><li>4 &lt;</li></ul>	≥ 263-072-4 <
1124.	2-butanossima <del>(CAS n. 96-29-7)</del>	≥ 96-29-7 <	≥ 202-496-6 <
1125.	Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)		≥ 307-662-2 <
1126.	α,α-diclorotoluene <del>(CAS n. 98-87-3)</del>	≥ 98-87-3 <	<b>※</b> 202-709-2 <b>≪</b>
1127.	→ Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] ←		
1128.	→ Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) ←		≥ 406-230-1 <
1129.	Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]		
1130.	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco		
1131.	→ 1 Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) ←		≥ 400-810-8 <

1132.	→ 1 Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC-n. 417-470-1) ←		⊗ 417-470-1 ≪
-------	--	--	---------------

**♦** 2005/42/CE Art. 1 e Allegato .1 (adattato)

1133.	Olio di radice di costo ( <i>Saussurea lappa Clarke</i> ) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.	≥ 8023-88-9 <	
1134.	7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.	≫ 87-05-8 ≪	≥ 201-721-5 <
1135.	Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza	➣ 700-82-3 ❤️	≥ 211-851-4 <
1136.	Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza	⊠ 8007-00-9 ⊠	≥ 232-352-8 <

**♦** 2005/80/CE Art. 1 e Allegato .1c) (adattato) **♦** 2006/65/CE Art. 1 e Allegato

 $\rightarrow$  2007/1/CE Art. 1 e Allegato punto 1

1137	nitrito di isobutile	542-56-2	≥ 208-819-7 <
1138	isoprene (stabilizzato)	78-79-5	≥ 201-143-3 <
	(2-metil-1,3-butadiene)		

1120	11	106.04.5	S 202 445 0 S
1139	1-bromopropano	106-94-5	≥ 203-445-0 <
	n-bromuro di propile		
1140	cloroprene (stabilizzato)	126-99-8	≥ 204-818-0 <
	(2-clorobuta-1,3-diene)		
1141	1,2-tricloropropano	96-18-4	≥ 202-486-1 <
1142	etilenglicol dimetiletere	110-71-4	≥ 203-794-9 <
	(EGDME)		
1143	dinocap (ISO)	39300-45-3	≥ 254-408-0 <
1144	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) <sup>36</sup> e (2-metil-m-fenilendiamina) <sup>37</sup>	25376-45-8	≥ 246-910-3 <
	metil-m-fenilendiammina		
1145	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1	≥ 226-009-1 <
1146	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0	≥ 251-087-9 <
1147	1,2-bis(2-metossietossi)etano	112-49-2	≥ 203-977-3 <
	trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)		
1148	tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0	
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone	90-94-8	≥ 202-027-5 <
	(chetone di Michler)		
1150	4-metilbenzensolfonato di (S)- ossiranemetanolo	70987-78-9	
1151	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];	84777-06-0 [1]	≥ 284-032-2 <
	n-pentilisopentilftalato [2];	-[2]	
	di-n-pentilftalato [3];	131-18-0 [3]	≥ 205-017-9 <
	diisopentilftalato [4]	605-50-5 [4]	≥ 210-088-4 <
1152	benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7	≥ 201-622-7 <

<sup>36</sup> Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II. Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell'allegato II.

<sup>37</sup> 

1153	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C <sub>7-11</sub> ramificati e lineari	68515-42-4	≥ 271-084-6 <
1154	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio		⊗ EC No 402- 660-9 ≪
1155	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato		⊠n. CE 401- 500-5≪
1156	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one		⊠n. CE 420- 580-2≪
1157	azafenidina	68049-83-2	
1158	2,4,5-trimetilanilina [1]	137-17-7 [1]	≥ 205-282-0 <
	2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	21436-97-5 [2]	
1159	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1	≥ 205-370-9 <
1160	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4	<b>※</b> 202-977-0 <b>≪</b>
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1	≥ 202-959-2 ≥
1162	6-metossi-m-toluidina	120-71-8	≥ 204-419-1 <
	(p-cresidina)		
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3- ossazolidina	143860-04-2	
1164	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione		⊠n. CE 421- 550-1≪

1165	2-nitrotoluene	88-72-2	≥ 201-853-3 <
1166	tributilfosfato	126-73-8	≥ 204-800-2 <
1167	naftalene	91-20-3	≥ 202-049-5 <
1168	nonilfenolo [1]	25154-52-3 [1]	≥ 246-672-0 <
[.	4-nonilfenolo, ramificato [2]	84852-15-3 [2]	≥ 284-325-5 <
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5	≥ 201-166-9 <
<del>1170</del>	<del>pentaeloroetano</del>	<del>76-01-7</del>	<del>200-925-1</del>
1171	cloruro di vinilidene	75-35-4	≥ 200-864-0 <
	1,1-dicloroetilene		
1172	cloruro di allile	107-05-1	≥ 203-457-6 <
	3-cloropropene		
1173	1,4-diclorobenzene	106-46-7	≥ 203-400-5 <
	(p-diclorobenzene)		
1174	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4	≥ 203-870-1 <
1175	fenolo	108-95-2	≥ 203-632-7 <
1176	bisfenolo A	80-05-7	≥ 201-245-8 <
	(4,4'-isopropilidendifenolo)		
1177	triossimetilene	110-88-3	≥ 203-812-5 <
	(1,3,5-triossano)		
1178	propargite (ISO)	2312-35-8	≥ 219-006-1 <
1179	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5	≥ 202-809-6 <
1180	molinato (ISO)	2212-67-1	≥ 218-661-0 <
1181	fenpropimorf	67564-91-4	≥ 266-719-9 <
1183	isocianato di metile	624-83-9	≥ 210-866-3 <
I I	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3	
1185	O,O'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-	n. CE 421-870-1	≥ 421-870-1 <

	2-one) ossima]		
1186	miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)	140698-96-0	
1187	miscela di: prodotto di reazione di 4,4'- metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6- dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso- naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4- idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo- 5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)	n. CE 417-980-4	<b>※</b> 417-980-4 <b>≪</b>
1188	verde malachite cloridrato [1]	569-64-2 [1]	≥ 209-322-8 <
	verde malachite ossalato [2]	18015-76-4 [2]	≥ 241-922-5 <
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3	
1190	5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2	
1191	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0	
1192	bromossinil eptanoato (ISO)	56634-95-8	≥ 260-300-4 <
1193	miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4	
1194	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	n. CE 424-260-3	※ 424-260-3 ≪
1195	5-nitro-o-toluidina	99-55-8 [1]	≥ 202-765-8 <
	5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]	51085-52-0 [2]	≥ 256-960-8 <
1196	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8	

1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2- pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0	
1198	pimetrozina (ISO)	123312-89-0	
1199	oxadiargil (ISO)	39807-15-3	≥ 254-637-6 <
1200	Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9	☎ 239-592-2 ☎
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9	☎ 416-860-9 ☎
1202	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4	⊠ 616-142-00- 7 ⊠
1203	p-fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4	≥ 205-855-5 <
1204	m-fenilenediammina e suoi sali	108-45-2	≥ 203-584-7 <
1205	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	92061-93-3	≥ 295-506-3 <
1206	olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	90640-84-9	≥ 292-605-3 <
1207	olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	61789-28-4	≥ 263-047-8 <
1208	creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	8001-58-9	☎ 232-287-5 ☎
1209	olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-79-8	≥ 274-565-9 <
1210	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	122384-77-4	≥ 310-189-4 <
1211	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-80-1	≥ 274-566-4 <
→ <sub>1</sub> 1 212 ←	→ 1 6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←		
<b>→</b> <sub>1</sub> 1	→ <sub>1</sub> 2,3-naftalendiolo, se usato come		

213 <b>←</b>	sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 214 ←	→ 2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 215 ←	→ 1 2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5- piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 216 ←	→ 2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 217 ←	→ 1 4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 1 218	→ <sub>1</sub> Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 1 219 <b>←</b>	→ 1 2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 220 ←	→ 1 4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 221 ←	→ 1 4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 222 ←	→ 1 Solfato 5-ammino-4-fluoro-2- metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 1 223 <b>←</b>	→ 1 N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 224 ←	→ 1 N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 225 ←	→ 1 N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	

→ <sub>1</sub> 1 226 ←	→ 1 N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 227 ←	→ <sub>1</sub> 2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 228 ←	→ <sub>1</sub> 1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 229	→ 1 Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 230 ←	→ <sub>1</sub> 2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 231 ←	→ <sub>1</sub> Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 232 ←	→ 1 Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>1</sub> 1 233 ←	→ 1 Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli ←	
→ <sub>2</sub> 1 234 ←	→ <sub>2</sub> PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine ←	
→ <sub>2</sub> 1 235 ←	→ <sub>2</sub> 6-Nitro-o-Toluidine ←	
→ <sub>2</sub> 1 236 ←	→ <sub>2</sub> HC Yellow n. 11 ←	
→ <sub>2</sub> 1 237 ←	→ <sub>2</sub> HC Orange n. 3←	
→ <sub>2</sub> 1 238 ←	→ <sub>2</sub> HC Green n. 1 ←	

→ <sub>2</sub> 1 239 ←	→ <sub>2</sub> HC Red n. 8 e i suoi sali ←	
→ <sub>2</sub> 1 240 ←	→ <sub>2</sub> Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali ←	
→ <sub>2</sub> 1 241 ←	→ <sub>2</sub> Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1 ←	
→ <sub>2</sub> 1 242 ←	→ <sub>2</sub> 4-ammino-3-fluorofenolo ←	
<b>→</b> <sub>2</sub> 1 243	→ <sub>2</sub> N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide	
	Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide  ←	

			<b>◆</b> 2007/54/CE	Art1 e Allegato 1
			punto 1 (adattat	0)
1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene <del>(n. CAS)</del>	$\boxtimes$	1124-09-0 ≪	
	<del>1124-09-0)</del> e suoi sali, se usati come			
	sostanze nelle tinture per capelli			
1245	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS	$\boxtimes$	4664-16-8 ⊠	
	4664-16-8) e suoi sali, se usati come			
	sostanze nelle tinture per capelli			
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS		➣ 10288-36-	
	<del>10288-36-5)</del> e suoi sali, se usati come		5 ×	
	sostanze nelle tinture per capelli			
1247	3,4-Metilendiossifenolo <del>(n. CAS 533-31-3)</del>	X	> 533-31-3 ≪	
	e suoi sali, se usati come sostanze nelle			
	tinture per capelli			
1248	3,4-Metilendiossianilina <del>(n. CAS 14268-</del>		<b>➣</b> 14268-66-	
	<del>66-7)</del> e suoi sali, se usati come sostanze		7 ×	
	nelle tinture per capelli			
1249	Idrossipiridinone <del>(n. CAS 822-89-9)</del> e suoi	X	> 822-89-9 ∕⊠	
	sali, se usati come sostanze nelle tinture per			
	capelli			
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo <del>(n. CAS</del>		<b>➣</b> 50982-74-	
	<del>50982-74-6)</del> e suoi sali, se usati come			
	sostanze nelle tinture per capelli			

		6 ⊠	
		0 🖾	
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-	≥ 3251-56-7 <	
	<del>7)</del> (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati		
	come sostanze nelle tinture per capelli		
1252	C.I. Acid Black 131 <del>(n. CAS 12219-01-1)</del> e	≥ 12219-01-	
	suoi sali, se usati come sostanze nelle	1 ∕⊠	
	tinture per capelli		
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6)	≥ 108-73-6 <	
	(Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1254	1,2,4- Triacetato di benzene <del>(n. CAS 613-</del>	<b>⋈</b> 613-03-6 <b>⋈</b>	
1234	<del>03-6)</del> e suoi sali, se usati come sostanze	₩ 015-05-0 ₩	
	nelle tinture per capelli		
1255	1 1	ED (0470 (4	
1255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di	<b>⋈</b> 68478-64-	
	reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-	8158571-58-5 ≪	
	benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n.		
	<del>CAS 158571-58-5)</del> (HC Blue n. 5) e suoi		
	sali, se usati come sostanze nelle tinture per		
1076	capelli		
1256	N-metil-1,4,diamminoantrachinone,	<b>≥</b> 158571-57-	
	prodotti di reazione con epicloridrina e	4 ≪	
	monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4)		
	(HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come		
1057	sostanze nelle tinture per capelli	ED 101 57 2 67	
1257	Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS		
	<del>121-57-3)</del> e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-		
	fenilen)immino))bis(6-		
	(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali,		
	se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1259	3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-		
	1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e		
	suoi sali, se usati come sostanze nelle		
	tinture per capelli		
1260	2,2'-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-	<b>≥</b> 23355-64-	
	nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo <del>(n.</del>	8 ⊠	
	<del>CAS 23355-64-8)</del> (Disperse Brown 1) e		
	suoi sali, se usati come sostanze nelle		
	tinture per capelli		
1261	Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-		
	Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-		
	3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze		
	nelle tinture per capelli		

1262	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-	≥ 13515-40-	
	metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS	7 ≪	
	<del>13515-40-7)</del> (Pigment Yellow 73) e suoi		
	sali, se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1263	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-	⋉ 6358-85-6 🗵	
	diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-		
	fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6)		
	(Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati		
	come sostanze nelle tinture per capelli		
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-		
	etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali,		
	se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-	≥ 4197-25-5 <	
	naftalenil)azo)-1H-pirimidina (n. CAS		
	4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-		
	solfonato-2)naftil)azo]-1-		
	naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati		
	come sostanze nelle tinture per capelli		
1267	Acido 2-naftalensolfonico, 7-		
	(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-		
	solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1268	(μ-[[7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-		
	5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-		
	solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-		
	idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-		
	2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-		
	naftalensolfonico e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1270	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-	<b>≥</b> 25188-41-	
	(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-	4 ≪	
	solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- <del>(n.</del>		
	<del>CAS 25188-41-4)</del> e suoi sali, se usati come		
1071	sostanze nelle tinture per capelli		
1271	Etanamminio, N-(4-[bis[4-		
	(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-		
	cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se		
1072	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1272	3H-Indolio, 2-[[(4-		
	metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-		
	trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze		
	nelle tinture per capelli		

1273	211 Indolio 2 (2 ((2 4		
12/3	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-		
	dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-		
	trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze		
	nelle tinture per capelli		
1274	Nigrosina solubile in alcool <del>(n. CAS</del>	≥ 11099-03-	
	<del>11099-03-9)</del> (Solvent Black 5), se usata	9 ⊠	
	come sostanza nelle tinture per capelli		
1275	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (m.	≥ 47367-75-	
12/3	CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come	9 ⊠	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 🖾	
	sostanze nelle tinture per capelli		
1276	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-		
	(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-	<b>№</b> 2478-20-8 <b>№</b>	
	benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS		
	<del>2478-20-8)</del> (Solvent Yellow 44) e suoi sali,		
	se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1278	1-Ammino-4-((4-	≥ 12217-43-	
12/6	* * *	5 <b>⊠</b>	
	((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antra	3 🖾	
	chinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) <del>(n.</del>	<b>⋈</b> 60687-93-	
	<del>CAS 60687-93-6)</del> e suoi sali, se usati come	6 ਂ	
	sostanze nelle tinture per capelli		
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-	≥ 15347-52-	
1200	Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, <del>(n.</del>	1 🖾	
	CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come	1 🗷	
	sostanze nelle tinture per capelli		
1201		ED 720 40 5 6E	
1281	4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (n. CAS 730-	≥ 730-40-5 ≥	
	40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-	≥ 5131-58-8 <	
	<del>58-8)</del> e suoi sali, se usati come sostanze		
	nelle tinture per capelli		
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-	≥ 1220-94-6 <	
1203	antracendione (n. CAS 1220-94-6)	1220-74-0	
	,		
	(Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati		
1001	come sostanze nelle tinture per capelli	E 2052 21 2 5	
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina <del>(n.</del>	≥ 2973-21-9 ≥	
	<del>CAS 2973-21-9)</del> e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-	≥ 56932-44-	
	fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC		
	Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come		
1	1 5116 W 11. 5) 6 Buot buil, be ubuil collic		

	sostanze nelle tinture per capelli	6 ⊠	
1286	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2- fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	⊗ 56932-45- 7 ⊗	
1287	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p- fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3- nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo <del>(n.</del> <del>CAS 93633-79-5)</del> e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	≥ 2788-74-1 <	
1291	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1292	5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4- dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	≥ 495-54-5 <	
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1295	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5- (acetilammino)-4-idrossi-3-((2- metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	※ 4482-25-1 ≪	
1297	Benzenamminio, 3-[[4- [[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2- metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali,		

	se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1298	Benzenamminio, 3-[[4-		
	[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-		
	naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali,		
	se usati come sostanze nelle tinture per		
1299	capelli Etanamminio, N-[4-[(4-		
1299	(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-		
	cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali,		
	se usati come sostanze nelle tinture per		
	capelli		
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-	≥ 86722-66-	
	idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- <del>(n.</del>	9 ⊠	
	<del>CAS 86722-66-9)</del> e suoi derivati e sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-	≥ 2872-48-2 <	
	antracendione (n. CAS 2872-48-2)		
	(Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-	≥ 3179-90-6 ≥	
	idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS		
	<del>3179-90-6)</del> (Disperse Blue 7) e suoi sali, se		
1202	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1303	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-		
	(metilammino)antrachinone e suoi sali, se		
1204	usati come sostanze nelle tinture per capelli	ED (((10.11	
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-	≥ 66612-11-	
	metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-	1 ∕⊠	
	il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC		
	Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come		
1305	sostanze nelle tinture per capelli [6-[[3-Cloro-4-	≥ 56330-88-	
1303	(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-	2 ⊠	
	ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea <del>(n. CAS</del>	2 😐	
	56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se		
	usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e		
	suoi sali, se usati come sostanze nelle		
	tinture per capelli		
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-		
	Fenilendiammina e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina	☒ 104333-03-	
	<del>(n. CAS 104333-03-1)</del> e suoi sali, se usati	1 ⊠	
	come sostanze nelle tinture per capelli		

1309	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS)	<b>⋉</b> 537-65-5 <b>≪</b>	
	<del>537-65-5)</del> e suoi sali, se usati come		
	sostanze nelle tinture per capelli		
1310	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-	≥ 148-71-0 ≥	
	<del>71-0)</del> e suoi sali, se usati come sostanze		
1311	nelle tinture per capelli	<b>№</b> 93-05-0 <b>⊗</b>	
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93- 05-0) e suoi sali, se usati come sostanze	\(\tilde{\omega}\) \(\	
	nelle tinture per capelli		
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS)	<b>※</b> 99-98-9 <b>※</b>	
1012	<del>99-98-9)</del> e suoi sali, se usati come sostanze		
	nelle tinture per capelli		
1313	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0)	≥ 496-72-0 <	
	e suoi sali, se usati come sostanze nelle		
	tinture per capelli		
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n.	≥ 141614-05-	
	CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	3 ⊠	
	come sostanze nene tinture per capem		
1315	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9)	<b>I</b>	
1313	e suoi sali, se usati come sostanze nelle	9 ⊠	
	tinture per capelli		
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo	<b>№</b> 110952-46-	
	(n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati	0 ⋘	
	come sostanze nelle tinture per capelli		
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-	<b>⋈</b> 603-85-0 <b>⋈</b>	
1317	(a) e suoi sali, se usati come sostanze nelle		
	tinture per capelli		
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-	≥ 50610-28-	
	fenilendiammina <del>(n. CAS 50610-28-1)</del> e	1 ⊠	
	suoi sali, se usati come sostanze nelle		
1210	tinture per capelli	S 5207 14 2 65	
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307- 14-2) e suoi sali, se usati come sostanze	<b>➣</b> 5307-14-2 <b>☒</b>	
	nelle tinture per capelli		
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS)	≥ 122252-11-	
1520	122252-11-3) e suoi sali, se usati come	3 ⊠	
	sostanze nelle tinture per capelli		
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina <del>(n. CAS)</del>	<b>⋈</b> 69825-83-	
	<del>69825-83-8)</del> e suoi sali, se usati come	8 ∕≅	
	sostanze nelle tinture per capelli		

1322	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5- fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7- nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279- 54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	≥ 16279-54- 2 ≥	
1324	3-[(2-nitro-4- (trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2- diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1326	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2- nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo <del>(n.</del> <del>CAS 173994-75-7)</del> e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2- nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo <del>(n.</del> <del>CAS 114087-41-1)</del> e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli		
1328	Etanamminio, N-[4-[[4- (dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1- naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1- ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli"		

**▼** 76/768/CEE

## **ALLEGATO III**

**♦** 82/368/CEE (adattato)

## PARTE PRIMA

## ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO <u>IN-ENTRO</u> DETERMINATI LIMITI <del>E</del> <del>CONDIZIONI</del>

Nume	⊠ Io	dentificazione ∕ della so	ostanza			Restrizioni		➤ Testo relativo
ro di riferi mento	□ Denominazione chimica/INN	⊗Denominazione comune nel glossario degli ingredienti⊗	⊗Numer o CAS ⊗	⊠Numero EINECS/EL INCS≪I	➤ Tipo di prodotto, parti del corpo <> <del>Campo</del> d'applicazone e/o uso	Concentrazion e massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre <del>limitazioni e</del> <del>preserizioni</del>	alle ⟨⊠ <u>Mm</u> odalità d'impiego e avvertenze <del>da</del> <del>indicare</del> <del>obbligatoriament</del> e sull'etiehetta
a	b	<u>c</u>	<u>d</u>	<u>e</u>	<u>f</u>	<u>g∉</u>	<u>eh</u>	<u>£1</u>

- **♥** 76/768/CEE) (adattato)
- →<sub>1</sub> 82/368/CEE
- $\rightarrow$  2000/6/CE Art. 1 e allegato.2(I)
- →  $_3$  2005/80/CE Art. 1 e allegato .2(b)
- **→**<sub>4</sub> 88/233/CEE
- $\rightarrow$  5 2005/80/CE Art. 1 e allegato.2(c)
- →<sub>6</sub> 92/86/CEE
- →<sub>7</sub> 93/47/CEE
- →<sub>8</sub> 83/341/CEE
- →<sub>9</sub> 87/137/CEE
- →  $_{10}$  2003/83/CE Art. 1 e allegato.2(a)
- **→**<sub>11</sub> 96/41/CE
- →<sub>12</sub> 2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(ii)
- →<sub>13</sub> 2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(iii)
- $\rightarrow$  14 2005/80/CE Art. 1 e allegato.2(a)
- **→**<sub>15</sub> 86/179/CEE
- **→**<sub>16</sub> 83/191/CEE
- **→**<sub>17</sub> 84/415/CEE
- **→**<sub>18</sub> 85/391/CEE
- →<sub>19</sub> 2004/93/CE Art. 1 e allegato.3
- $ightharpoonup_{20} 91/184/CEE$
- **→**<sub>21</sub> 98/62/CE
- **→**<sub>22</sub> 94/32/CE
- →<sub>23</sub> 94/32/CE modificato da rettifica, GU L 273 del 25.10.1994, pag. 38
- → $_{24}$  2003/83/CE Art. 1 e allegato.2(b)
- $\rightarrow$ <sub>25</sub> 2000/6/CE Art. 1 e allegato.2(III)
- →  $_{26}$  2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(iv)
- $\rightarrow$  27 2003/15/CE Art. 1.10
- →<sub>28</sub> 2003/83/CE Art. 1 e allegato .2(c)
- $\rightarrow_{29}$  2004/88/CE Art. 1 e allegato.2

→<sub>30</sub> 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 1 →<sub>31</sub> 2007/53/CE Art. 1 e allegato →<sub>32</sub> 2007/54/CE Art. 1 e allegato.2

⇒ nuovo

1a	→3Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n.[] nell'allegato II ←	⊠Boric acid≪	→ <sub>2</sub> a) Talco ←	→ <sub>2</sub> a) 5 % (espresso in acido borico, massa/massa)  ←	Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa) €	→ <sub>2</sub> a)  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate ←
			→ <sub>2</sub> b) <del>Prodotti</del> <del>per l'igiene</del> <del>orale</del> ← ⊠Prodotti per il cavo orale ≪	→ <sub>2</sub> b) 0,1 % (espresso in acido borico, massa/massa)	→2 b)  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni ←	→2 b)  Non ingerire  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni ←

				→2 c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli) ←	→ <sub>2</sub> c) 3 % (espresso in acido borico, massa/massa)  ←	→2 c)  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)  ✓	→ <sub>2</sub> c)  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni  Da non usare su pelli escoriate o irritate ←
→ <sub>2</sub> 1 b ←	→ <sub>2</sub> Tetraborati ←	⊗Sodium borate≪		→ <sub>2</sub> a) Prodotti per il bagno ←	→ <sub>2</sub> a) 18 % (espresso in acido borico, massa/massa) ←	→2 a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni ←	→ <sub>2</sub> a) Da non usare per <del>il bagno</del> <del>di</del> bambini al di sotto dei 3 anni ←
				→ <sub>2</sub> b) Prodotti per <del>l'arriceiatura</del> <del>dei</del> capelli ⊠ /barba e	→ <sub>2</sub> b) 8 % (espresso in acido borico, massa/massa)		→₂b) <u>RisS</u> ciacquare abbondantemente ←

				baffi 🖾 🗲			
<b>→</b> <sub>4</sub> 2 a <b>←</b>	→4 Acido tioglicolico e i suoi sali ←	⊠Thioglycollic acid≪		→4a) Prodotti per <del>l'arricciatura o</del> <del>la stiratura <u>de</u></del> , capelli  i /barba e baffi i : ←	→4-8%	<b>→</b> <sub>4</sub> — uso	→4  E>Modalità d'impiego:  a), b), c):  Evitare il contatto con gli occhi
					pronto per l'uso pH 7- 9,5 ←  →4 — 11 % pronto per	generale ←  →4 — uso professionale	Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e
					l'uso pH 7- 9,5 <b>←</b>	<b>+</b>	abbondantemente con acqua e consultare uno
				→ <sub>4</sub> b) Prodotti per la depilazione ←	→ <sub>4</sub> — 5 % pronto per l'uso pH 7-9,5 ←		specialista  a) e c):  Indossare guanti
				→ 4 c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli,	→ <sub>4</sub> —2 % pronto per l'uso pH 7-9,5		appropriati
				destinati ad essere eliminati dopo	Le percentuali sopra indicate sono calcolate		<ul><li>Avvertenze: &lt;</li><li>a) Contiene esteri dell'acido</li></ul>

			Happlicazione ←  E>Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare ✓  I applicazione  E>Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare ✓  I applicazione  I applicazione	in acido tioglicolico <b>←</b>	n	tioglicolico  Seguire le istruzioni per l'uso  Tenere lontano dalla portata dei bambini  Per uso esclusivamente professionale  (b) e (e)  Contiene esteri dell'acido tioglicolico  Seguire le istruzioni per l'uso  Tenere lontano dalla portata dei bambini   Tenere lontano dalla portata dei bambini
→ <sub>4</sub> 2 b ←	→ <sub>4</sub> Esteri dell'acido tioglicolico ←	⊠Glyceryl thioglycolate≪	→ 4 Prodotti per l'arricciatura o  e la stiratura			<ul><li>☑ Modalità d'impiego:</li><li>– Può causare una sensibilizzazione</li></ul>

		dei capelli: <b>←</b>	→ <sub>4</sub> —8 % pronto per l'uso pH 6-9,5	→ <sub>4</sub> — uso generale <b>←</b>	da contatto con la pelle  - Evitare il contatto con gli occhi
					- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista
					- Portare guanti adeguati ⊠
					→4 - Contiene esteri dell'acido tioglicolico
					– Seguire le istruzioni per l'uso
					- Tenere lontano dalla portata dei

				bambini 🗲
				→ <sub>4</sub> — Solo per uso professionale ←
		<b>→</b> <sub>4</sub> —11 % pronto per	→ <sub>4</sub> —uso professionale	
		l'uso pH 6-9,5 ←  →₄Le  percentuali	←  → <sub>4</sub> <del>Le</del> istruzioni per  l'uso formulate	
		sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico	ruso-rominate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve	
			eomportare obbligatoriamen	

					te le seguenti frasi:  - Può causare una sensibilizzazion e da contatto con la pelle  - Evitare il contatto con gli occhi  - Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatament e con acqua e consultare uno specialista  - Portare guanti adeguati  - Portare guanti adeguati	
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 <b>←</b>	→ 1 Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini ←		→ 1 Prodotti per <del>la cura</del> <u>dei</u> capelli  ⊠ /barba e baffi ⊠ ←	<b>→</b> <sub>1</sub> 5 % <b>←</b>	⊠Uso professionale≪	→ <sub>1</sub> Solo per uso professionale ←

<b>→</b> <sub>1</sub> 4	→ <sub>1</sub> Ammoniaca ←				→ <sub>1</sub> 6 % ealculate in (in NH <sub>3</sub> ) ←		→ 1 Superiore al 2 %: contiene ammoniaca ←
<b>→</b> <sub>1</sub> 5	→ <sub>1</sub> Tosylchloramidum natricum (INN) (*) ←	⊠ Chloramine-t ≪			→1 0.2 % ←		
<b>→</b> <sub>1</sub> 6	→ <sub>1</sub> Clorati di metalli alcalini ←	Sodium chlorate, potassium chlorate ✓		→1a) Dentifrici b) Altri usi 🖾 prodotti  ☑ ←	→ <sub>1</sub> a) 5 % b) 3 %←		
<b>→</b> <sub>1</sub> 7 <b>←</b>	→¹ Cloruro di metilene ←	□ Dichloromethane     □     □     □ Dichloromethane     □     □     □ Dichloromethane     □     □ Dichloromethane     □ Dic			→1 35 %  (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %) ←	→ <sub>1</sub> Contenuto massimo di impurità: 0,2 %←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 8	→ <sub>5</sub> ←  → <sub>32</sub> p- fenilendiammina, suoi derivati per	<ul><li></li></ul>		→ Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>1</sub> 6 % <del>calcolato</del> in base libera		
	sostituzione dell'azoto					<b>→</b> <sub>1</sub> a) uso	→ 1 a) Può dare

	e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o- fenilendiammina <sup>42</sup> , ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai	sulfate <b>⊠</b>			generale <b>←</b> ⊠Non usare per le sopracciglia ⊠	una reazione allergica. → <sub>6</sub> ← Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia ←
	numeri d'ordine 1309, 1311 e 1312 nell'allegato II €				→₁ b)uso professionale ←	→ <sub>1</sub> b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica. → <sub>6</sub> ←→ <sub>7</sub> Portare guanti adeguati. ← ←
<b>→</b> <sub>1</sub> 9	→ <sub>8</sub> ←  → <sub>32</sub> Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali <sup>38</sup> esclusa la sostanza di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 dell'allegato II ←	▼Toluene-2,2 –     diamine; toluene-2,5-     diamine sulfate	→ Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>1</sub> 10 % ealeolato in base libera ←	→ 1 a) uso generale ←  Non usare per ciglia o sopracciglia ≪	→ <sub>1</sub> a) Può dare una reazione allergica. → <sub>6</sub> ← Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e

						sopracciglia←
					→ <sub>1</sub> b)uso professionale ←	→ <sub>1</sub> b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica → <sub>6</sub> ←→ <sub>7</sub> Portare guanti adeguati. ← ←
→ <sub>1</sub> 1 0 ←	→ <sub>1</sub> Diamminofenoli <sup>38</sup> ←	≥ 2,4-     Diaminophenol, 2,4-     diaminophenol     HCL	→ Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>1</sub> 10 % ealcolato in base libera ←		
					→ <sub>1</sub> a) uso generale ←	→ 1 a) Può dare una reazione allergica. → 6 ← Contiene diamminofenoli.  Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia ←
					→ <sub>1</sub> b)uso professionale	→ <sub>1</sub> b) Solo per uso professionale.

Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1.

						<b>←</b>	Contiene diamminofenoli. Può dare una reazione allergica. →6 ←  →7 Portare guanti adeguati. ← ←
<b>→</b> <sub>9</sub> 1 1 <b>←</b>	→9 Diclorofene (*) ←				<b>→</b> <sub>9</sub> 0,5 % <b>←</b>		→ <sub>9</sub> Contiene  dielorofene ⊠ Di  chlorophene আ  ←
→ <sub>6</sub> 1 2 ←	→ 6 Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco ←	⊠Hydrogen peroxide≪		→ <sub>6</sub> a)  ⊠ Prodotti per capelli/barba e baffi ⊠ per trattamenti eapillari ←	→ <sub>6</sub> 12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata ←		→ <sub>7</sub> a) Portare guanti adeguati ←
				→ <sub>6</sub> b)  ▷ Prodotti per la pelle ⟨□ preparati per l'igiene della pelle ←	→ <sub>6</sub> 4 % di H2O2, presente o liberata ←		→ <sub>6</sub> a), b), c): Contiene perossido d'idrogeno ←
				→ <sub>6</sub> c)  Prod otti  (조) <del>preparati per</del>	→ <sub>6</sub> 2 % di H2O2, presente o		→6 Evitare il contatto con gli occhi

 $\mathsf{IT}$ 

				rinforzare per le unghie €	liberata <b>←</b>		<u>RisS</u> ciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto ←
				→6 d) Prodotti per <del>l'igiene</del> <del>della bocca</del> ⊠ il cavo orale ⊠ ←	→ <sub>6</sub> 0,1 % di H2O2, presente o liberata ←		
→ <sub>1</sub> 1 3 ←  ⊠ <sup>392</sup> ≪	→ <sub>1</sub> Formaldeide ←	➤ Formaldehyde <		→ 1 Preparati	→ <sub>1</sub> 5 % calcolate in formaldeide ←	E>Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. ⟨∑	→¹ Proteggere la pipite con una sostanza grassa Contiene formaldeide <sup>40</sup> ←

Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

→ <sub>10</sub> 1 → <sub>10</sub> Idrochinone <sup>41</sup> ←	⊠ Hydroquinone	→ <sub>10</sub> a) Colorante ossidante in tinture per capelli: ←	<b>→</b> <sub>10</sub> 0,3 % <b>←</b>	⊗Non usare per ciglia o sopracciglia ≪	→ 10 a)  1 Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia ←  - Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto  - Contiene idrochinone
		→ <sub>10</sub> <del>1. Uso</del> generale ←			→ 10 Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto
		→ <sub>10</sub> <del>2. Uso</del> professionale	-		Contiene idrochinone  → 10 2.  Per use

Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

				<b>←</b>			esclusivamente professionale  - Contiene idrochinone  - Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col
				→ <sub>10</sub> b) kit di unghie finte ←	→ <sub>10</sub> 0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) ←	→ <sub>10</sub> Solo per uso professionale ←	prodotto ←  → 10 b)  - Per uso esclusivamente professionale  - Evitare il contatto con la pelle
							- Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso €
<b>→</b> <sub>11</sub> 1 5a <b>←</b>	→ <sub>11</sub> Potassa caustica o soda caustica ←	➤ Potassium hydroxide, sodium		→ <sub>11</sub> a) Solvente delle	→ <sub>11</sub> a) 5 % <del>in</del> peso <sup>42</sup> ←		→ <sub>11</sub> a) Contiene un agente alcalino.

<sup>♣</sup>¹ La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d. €

I**T** 181

hydroxide≪	cuticole delle unghie <b>←</b>	Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini 🗲
	→ <sub>11</sub> b)  Prodotti per la stiratura dei capelli ←	<b>→</b> <sub>11</sub> b) <b>←</b>
	→ <sub>11</sub> 1. 2 % in peso <sup>43</sup> ←	→ <sub>11</sub> 1. Uso generale ←   → 11 1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini ←
	→ <sub>11</sub> 2. 4,5 % in peso <sup>44</sup> ←	→ <sub>11</sub> 2. Uso professionale ← uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di

<sup>43</sup> 

<sup>→</sup> La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna

<sup>→</sup> La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna

						cecità. <b>←</b>
			→ <sub>11</sub> c) Regolatore del pH  per prodotti per la depilazione ←	→ <sub>11</sub> c) Fino al pH 12,7←		→ <sub>11</sub> c) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. ←
			→ <sub>11</sub> d) Altri usi come regolatore del pH←	→ <sub>11</sub> d) Fino al pH 11 €		
→ <sub>12</sub> 1 5b ←	→ <sub>12</sub> Idrossido di litio ←	⊠Lithium hydroxide≪	→ <sub>12</sub> a)Prodotti per la stiratura dei capelli ←	→ <sub>12</sub> a) ←		→ <sub>12</sub> a) ←
				→ <sub>12</sub> 1. 2 % <sup>45</sup> in peso ←	→ <sub>12</sub> 1. Uso generale ←	→ <sub>12</sub> 1. Contiene un agenta alcalino.
						Evitare il contatto con gli occhi.
						Può causare cecità
						Tenere lontano dalla portata dei

<sup>→ 3</sup> La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna d. ←

			bambini <b>←</b>
	→ <sub>12</sub> 2. 4,5 % <sup>46</sup> in peso ←	→ <sub>12</sub> 2. Uso professionale ←	→ <sub>12</sub> 2. <del>Per uso</del> esclusivamente professionale
			Evitare il contatto con gli occhi.
			Pericolo di cecità. ←
→ <sub>12</sub> b) Regolatore del		→ <sub>12</sub> b) valore del pH 🖾 < 🖾	→ <sub>12</sub> b) Contiene alcali
pH — per <del>depilatori</del> ⊠ prodotti per la		non superiore a 12,7  ←	Tenere lontano dalla portata dei bambini
depilazione  ⟨▼ ←			Evitare il contatto con gli occhi.
→ <sub>12</sub> c) Altri impieghi — regolatore del pH		→ <sub>12</sub> c) valore del pH ⊠ < ⊠ non superiore a 11 ←	
(unicamente per prodotti da eliminare con			

<sup>→3</sup> La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d. ←

				iacquo eiacquare			
→ <sub>12</sub> 1 5c ←	→ <sub>12</sub> Idrossido di calcio ←	⊠Calcium hydroxide ≪	Prodo stiratu capell conte comp idross calcio sale d	nenti due onenti: sido di o ed un	→ <sub>12</sub> a) 7 % in peso in idrossido di calcio ←		→ <sub>12</sub> a) Contiene un agente alcalino.  Evitare il contatto con gli occhi.  Tenere lontano dalla portata dei bambini  Pericolo di cecità. ←
			pH —	latore del - per rodotti		→ <sub>12</sub> b) valore del pH non superiore a 12,7 ←	→ <sub>12</sub> b) Contiene alcali  Tenere lontano dalla portata dei bambini  Evitare il contatto con gli occhi. ←
			impie esemp regola pH, a	e) Altri ghi (ad pio atore del diuvanti peesso)		→ <sub>12</sub> c) valore del pH non superiore a 11 ←	

			+			
→ <sub>13</sub> 1 6 <b>←</b>	→ <sub>13</sub> 1-Naftolo (e suoi sali) ←	□ 1-Naphtol	→ <sub>13</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>13</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>13</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazion e è 1,0 % ←	→ <sub>13</sub> Può causare una reazione allergica ←
→ <sub>1</sub> 1 7 ←	→ 1 Nitrito di sodio ←	Sodium nitrite≪	→ <sub>1</sub> Anticorros ivo ←	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,2 % <b>←</b>	→ 1 Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine ←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 1 8 <b>←</b>	→ <sub>1</sub> Nitrometano←	⊠ Nitromethane	→ <sub>1</sub> Anticorros ivo ←	→1 0,3 % ←		
→ <sub>14</sub> -	→14 ←		<b>→</b> <sub>14</sub> <b>←</b>	→14 ←		<b>→</b> <sub>14</sub> <b>←</b>
<b>→</b> <sub>1</sub> 2 1 <b>←</b>	<ul><li>➢ Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha.,</li><li>9R) e suoi sali ☒</li></ul>	→ <sub>1</sub> Quinine ←	→ <sub>1</sub> a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) ←	→ <sub>1</sub> a) 0,5 % calcolate in chinino-base ←		

				→₁ b) Lozioni per i capelli ←	→ <sub>1</sub> b) 0,2 % ealcolato in chinino-base ←		
<b>→</b> <sub>1</sub> 2 2 <b>←</b>	→ <sub>5</sub> Resorcina <sup>47</sup> ←	Resorcinol ⟨		→₁a) Colorante ossidante in tinture per capelli ←	→ <sub>1</sub> a) 5 % <b>←</b>		→ <sub>1</sub> a) ←
						→ <sub>1</sub> 1. Uso generale ←	→ 1 1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia  Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.  ←
						<b>→</b> <sub>1</sub> 2. Uso	→ <sub>1</sub> 2. Solo per

Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

						professionale←	uso professionale. Contiene resorcinolo.  Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.  •
				→ 1 b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) ←	→ <sub>1</sub> b) 0,5 % ←		→ <sub>1</sub> b) Contiene resorcinolo ←
→ <sub>1</sub> 2 3 €	→ <sub>1</sub> a) Solfuri alcalini ←	⊠Barium sulfide≪		→ 1 a) Prodotti per la depilazione ←	→1 a) 2 % ealcolate in zolfo pH ≤ 12,7 ←		→₁ a) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. ←
	→ <sub>1</sub> b) Solfuri alcalinoterrosi ←	⊠Barium sulfide≪		→ <sub>1</sub> b) Prodotti per la depilazione ←	→ <sub>1</sub> b) 6 % <del>calcolato</del> in  zolfo  pH ≤ 12,7 ←		→₁b) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. ←
<b>→</b> <sub>1</sub> 2	→ <sub>1</sub> Sali di zinco	ĭ Zinc acetate, zinc			<b>→</b> <sub>1</sub> 1 %		

4 🗲	idrosolubili, tranne lo zinco piritione ←	chloride, zinc glucomate, zinc glutamate≪			ealcolato in zinco €	
<b>→</b> <sub>1</sub> 2 5 <b>←</b>	→ <sub>1</sub> Zinco solfofenato ←	⊠Zinc phenolsulfonate≪		→ 1 Deodorant i, antitraspiranti e lozioni astringenti ←	→ 1 6 %  calcolate (in percentuale di sostanza anidra) ←	→ <sub>1</sub> Evitare il contatto con gli occhi. ←
→ <sub>1</sub> 2 6 <b>←</b>	→ 1 Monofluorofosfato di <del>sodio</del> ammonio ←			→ 1 Prodotti per <del>l'igiene</del> della bocca  il cavo orale	→1 0,15 % calcolate (in F.) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % ←	→¹ Contiene monofluorofosfato di ammonio ←  →³¹Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

					"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
→ <sub>1</sub> 2 7 ←	→ 1 Monofluorofosfato di sodio ← Sodium monofluorofos	sfate	→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene monofluorofosfato di sodio ←  → <sub>31</sub> Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati

					soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 2 8 <b>←</b>	→¹ Monofluorofosfato di potassio ←	<ul><li>➢ Potassium monofluorophosphate</li><li>☒</li></ul>	→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ Contiene monofluorofosfato di potassio ←  → 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che

						sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."  "E
<b>→</b> <sub>1</sub> 2 9 <b>←</b>	→ 1 Monofluorofosfato di calcio ←	<ul><li>➢ Calcium monofluorophosphate</li><li>☒</li></ul>		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene monofluorofosfato di calcio ←
						→ <sub>31</sub> Per i dentifrici contenenti tra 0,1

			e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la gunerazione di un
			supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."

**IT** 193

<b>→</b>	1 <sub>1</sub> 3	→₁ Fluoruro di calcio ←	⊠ Calcium fluoride ⊠		→ <sub>1</sub> Idem ←	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,15 %	→ <sub>1</sub> Contiene fluoruro di calcio
						Idem←	<b>←</b>
							→31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:
							"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In

						caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3	→₁ Fluoruro di sodio	⊠ Sodium fluoride ⊠		→1 Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene fluoruro di sodio
						→31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di

			dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 2 <b>←</b>	→ <sub>1</sub> Fluoruro di potassio ←	▶ Potassium fluoride	→ 1 0,15 %  dem ←  → 1 Contiene fluoruro di potassio ←
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 3 <b>←</b>	→₁ Fluoruro di ammonio ←	⊠Ammonium fluoride≪	→ 1 Contiene fluoruro di ammonio ←  → 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per
			i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da

						persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 4 <b>←</b>	→₁ Fluoruro di allluminio ←	⊠Aluminium fluoride≪		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ Contiene fluoruro di alluminio ←  → 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono

						controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 5 <b>←</b>	→₁ Fluoruro stannoso ←	Stannous fluoride		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene fluoruro stannoso ←  → <sub>31</sub> Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di

→ <sub>1</sub> 3 → <sub>1</sub> Idrofluoruro di	<b>⊠</b> Cetylamine	→ <sub>1</sub> Idem ←	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,15 %	medico." <b>←</b> → 1 Contiene
				al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il
				"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre
				fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

6 <b>←</b>	(idrofluoruro di esadecilammina) ←	hydrofluoride⊠	Idem←	eetilammina ⊠ Cetylamine
	,			hydrofluoride ⊠
				<b>←</b>
				→ <sub>31</sub> Per i dentifrici
				contenenti tra 0,1
				e 0,15 % di fluoruro, qualora
				non rechino già
				sull'etichetta
				l'indicazione che
				sono
				controindicati per i bambini (ovvero
				che "possono
				essere usati
				soltanto da
				persone adulte"), è d'obbligo la
				seguente
				etichettatura:
				"Bambini fino a 6
				anni: utilizzare
				una piccola
				quantità di dentifricio sotto la
				supervisione di un
				adulto per ridurre
				al minimo
				l'ingerimento. In

					caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 7 <b>←</b>	→ 1 Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina ←		→ 1 Idem ←	→1 0,15 % Idem←	→1 Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-Nidrossietil-ottadeeilammina ← ☑ Olaflur ☑  →31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

						"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 3 8 <b>←</b>	→ 1 Diidrofluoruro di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina ←	E Palprityl trihydroxyethyl propylenediamine dihydrofluorid ■		→ 1 Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ 1 Contiene diidrofluoruro di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadeeil-propilenediammin ⊕ ← ⊠ Palprityl trihydroxyethyl propylenediamine dihydrofluorid ≪ □ → 31 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già

				sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."  "Entire l'entire
→ <sub>1</sub> 3 9 ← ottadecenilammina ←	○ Octadecenyl-     ammonium     fluoride	→ <sub>1</sub> Idem ←	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,15 % Idem <b>←</b>	→ <sub>1</sub> Contiene idrofluoruro di ottadecenilammin

		a <b>←</b>
		→31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:
		"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il

 $\square$ 

						dentista o il medico."  ←
<b>→</b> <sub>1</sub> 4 0 <b>←</b>	→¹ Silicofluoruro di sodio ←	⊠ Sodium fluorosilicate ⊠		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene silicofluoruro di sodio ←
						→31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:
						"Bambini fino a 6 anni: utilizzare
						una piccola quantità di
						dentifricio sotto la
						supervisione di un adulto per ridurre

					al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
→ <sub>1</sub> 4 1 <b>←</b>	→ Silicofluoruro di potassio ←		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ 1 Contiene silicofluoruro di potassio ←  → 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare

						una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 4 2 <b>←</b>	→¹ Silicofluoruro di ammonio ←	▶ Ammonium fluorosilicate		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→¹ Contiene silicofluoruro di ammonio ←  →³¹Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la

					seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
<b>→</b> <sub>1</sub> 4 3 <b>←</b>	⊠ Magnesium fluorosilicate ⊠		→ <sub>1</sub> Idem ←	→ <sub>1</sub> 0,15 % Idem←	→ <sub>1</sub> Contiene silicofluoruro di magnesio ←  → <sub>31</sub> Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta
					l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero

**T** 208

						che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:
						"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
→ <sub>15</sub> 4 4 <b>←</b>	→ <sub>15</sub> Bis (idrossimetil)- 1,3-tione-2- imidazolidina ←	⊠Dimethylol ethylene thiourea ⊠	→ <sub>15</sub> a) Prodotti ⊠per capelli/barba e baffi	→ <sub>15</sub> a) <del>fino al</del> 2 % b) <del>fino al</del> 2 % ←	→ 15 a)  Victato Da  non  utilizzare  negli aerosol  (spray)  b) # pH del  prodotto pronto	→ <sub>15</sub> Contiene bis(idrossimetil) 1,3-tione-2 imidazolidina

				<del>preparati</del> <del>per la cura</del> <del>delle</del> per le      unghie      ←		per l'uso deve essere inferiore
→ <sub>1</sub> 4 5 ←  ⊠ <sup>48</sup> ≪	→ 1 Alcole benzilico ←	➤ Benzyl alcohol <		→ Solventi, profumi e composizioni profumanti ←	Exister Scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. ⟨X	
<b>→</b> <sub>16</sub> 4 6 <b>←</b>	→ <sub>16</sub> Metil-6- cumarina ←			→ 16 Prodotti per <del>l'igiene</del> della bocca ⊠ il cavo orale ≪ ←	<b>→</b> <sub>16</sub> 0,003 %	
<b>→</b> <sub>17</sub> 4 7 <b>←</b>	→ <sub>17</sub> Fluoridrato di nicometanolo ←	Nicomethanol hydrofluoride		→ <sub>17</sub> Prodotti per <del>l'igiene</del> <del>della bocca</del> ⊠ il cavo	→ <sub>17</sub> 0,15 % <del>calcolato</del> in F	→ <sub>17</sub> Contiene fluoridrato di nicometanolo ←

	1		
	orale ≪ <b>←</b>	In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %	→31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente
			etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il

						medico." <b>←</b>
→ <sub>17</sub> 4 8 <b>←</b>	→ <sub>17</sub> Nitrato d'argento ←	⊠Silver nitrate≪	→ 17 <u>Unicamente</u> <u>per i prodetti</u> <u>destinati alla</u> ⊠ Solo per la ≪ colorazione delle ciglia e sopracciglia ←	→ <sub>17</sub> 4 % <b>←</b>		→ 17 Contiene nitrato d'argento  Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente  ←
→ <sub>18</sub> 4 9 <b>←</b>	→ <sub>18</sub> Disolfuro di selenio ←	Selenium disulphideo	→ <sub>18</sub> Shampoo antiforfora ←	→181% ←		→ 18 Contiene disolfuro di selenio  Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa ←
→ <sub>18</sub> 5 0 <b>←</b>	→ <sub>18</sub> Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina ←		→ <sub>18</sub> Antitraspi ranti ←	→ <sub>18</sub> 20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro  5,4 % di zirconio ←	→ 18 1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10  2. Il rapporto tra	→ <sub>18</sub> Non applicare sulla cute irritata o lesa ←

						il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1  3.  Vietato ▷ Da non utilizzare ☒ negli aerosol (spray) ♣	
<b>→</b> <sub>4</sub> 5 1 <b>←</b>	→ <sub>4</sub> Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato ←	⊗Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate≪		→4 Stabilizzan te dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei      prodotti per    capelli destinati ad essere riseiacquati     baffi, da sciacquare    . ←	→ <sub>4</sub> 0,3 % <del>calcolato</del> in base ←		
				→ 4 Stabilizzan te dell'acqua ossigenata nei	→ <sub>4</sub> 0,03 % ealeolate in base ←		

			preparati per il trattamento dei   i prodotti per il capelli non destinati ad essere riseiaequati  i baffi, da non sciacquare   . ←		
<b>→</b> <sub>9</sub> 5 2 <b>←</b>	→9 Alcool metilico ←   Methyl alcohol   Methyl alcohol		→9 Denaturant e per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico ←	→95%  calcolate in %  dell'alcool  etilico e  isopropilico ←	
<b>→</b> <sub>4</sub> 5 3 <b>←</b>	→ 4 Acido etidronico e i suoi sali (acido-1- idrossi-etilidendi- fosfonico e suoi sali) ←		→ 4 a) Prodotti  i per capelli/barba e baffi i per trattamenti eapillari ←	→ <sub>4</sub> 1,5 % <del>espressi</del> in acido etidronico ←	
			→ <sub>4</sub> b) Sapone←	→ <sub>4</sub> 0,2 % espressi in acido etidronico ←	

<b>→</b> <sub>4</sub> 5 4 <b>←</b>	→ <sub>4</sub> Fenossipropano ←		→4 — ☒ Da utilizzare ☒ Solo nei prodotti ☒ da sciacquare ☒ destinati ad essere riseiaequati ←  →4 — Vietato ☒ Da non utilizzare ☒ nei prodotti per l'igiene della bocca ☒ il cavo orale ☒ ←	Physical Processing P
→ <sub>19</sub> -	<b>→</b> <sub>19</sub> <b>←</b>		<b>→</b> <sub>19</sub> <b>←</b>	<b>→</b> <sub>19</sub> <b>←</b>
→ <sub>20</sub> 5 6 <b>←</b>	→ <sub>20</sub> Fluoruro di magnesio ←	⊠Magnesium fluoride≪I	denti ⊠ il F.) In cavo orale ⊠ miscel altri co fluoru	fluoruro di magnesio (**  da con composti rati zzati dal

<sup>49 ⊠</sup> Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43 ⊠ .

				allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %	
→ <sub>21</sub> 5 7 €	→21 Cloruro di stronzio (esaidrato) ← Strontium chloride ⊠		→1 a)  Dentifriei  Prodotti per il cavo orale  Orale	→21 3,5 % ealcolato come in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. ←	→ <sub>21</sub> Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini. ←
			→ <sub>21</sub> b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso ←	→21 2,1 % calcolato in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la	

				concentrazione massima di stronzio resta fissata a 2,1 %. •	
<b>→</b> <sub>6</sub> 5 8 <b>←</b>	· ·	Strontium tate⟨⊠	→ 6 Dentifrici ← ⊠ Prodotti per il cavo orale ≪	→6 3,5 % calcolato in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. ←	→6 Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini. ←  →31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:  "Bambini fino a 6 anni: utilizzare

						una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."
→ <sub>22</sub> 5 9 <b>←</b>	→22 Talco: silicato di magnesio idratato ←		→22a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni b) Altri prodotti ←			→ <sub>23</sub> a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino ←
→ <sub>24</sub> 6 0 <b>←</b>	→ <sub>24</sub> Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi ←			→ <sub>24</sub> Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % ←	→ 24 - Non impiegare con sistemi nitrosanti - Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie	

					prime)	
					– Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg	
					<ul> <li>Conservare in recipienti esenti da nitriti €</li> </ul>	
→ <sub>24</sub> 6 1 <b>←</b>	→ <sub>24</sub> Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali ←	Exthanolamine, Isopropanolamine, Methyl thioglycolate, Methyethanolamine  ✓  ✓		→ <sub>24</sub> Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % ←	→ 24 - Non impiegare con sistemi nitrosanti  - Purezza minima: 99 %  - Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)  - Tenore	
					massimo di nitrosamine: 50 μg/kg	

						<ul> <li>Conservare         <ul> <li>in recipienti</li> <li>esenti da</li> <li>nitriti</li> </ul> </li> </ul>	
<b>→</b> 24 6 2 <b>←</b>	→24 Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali ←	⊠Triethanolamine, Triisopropanolamine, Trilauriyamine ⊠		Prodotti ⋈ da non sciacquare ⋈ da non sciacquare ⋈ da non eliminare con il risciacquo b) Altri prodotti ←  ⋈ Prodotti da sciacquare ⋈	→24 a) 2,5 % ←	<ul> <li>→ 24 a), b)</li> <li>Non impiegare con sistemi nitrosanti</li> <li>Purezza minima: 99 %</li> <li>Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)</li> <li>Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg</li> <li>Conservare in recipienti esenti da</li> </ul>	

					nitriti←	
<b>→</b> <sub>22</sub> 6 3 <b>←</b>	→ <sub>22</sub> Idrossido di stronzio ←	⊗Strontium hydroxide≪	→ 22 Regolator e del PH nei prodotti  prodotti  per la depilazione  depilatori  depilatori	→ <sub>22</sub> 3,5 % calcolato come in stronzio pH max 12,7 ←		→ 22 - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Evitare il contatto con gli occhi. ←
→ <sub>22</sub> 6 4 <b>←</b>	→ <sub>22</sub> Perossido di stronzio ←	Strontium peroxide≪I	→ 22 Prodotti Preparati per la eura dei capelli	→ 22 4,5 %  calcolate come in stronzio nel prodette pronto per l'use ←	→ 22 Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno ←   SUSO professionale < □	→ 22 -Evitare il contatto con gli occhi  - Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.  - Per uso esclusivamente professionale  - Portare guanti adeguati ←
<b>→</b> <sub>25</sub> 6 5 <b>←</b>	→ <sub>25</sub> Cloruro, bromuro e saccarinato di		→ <sub>25</sub> <del>a)</del> Prodotti per <u>i</u>	$\rightarrow_{25}$ a) 3 % (in cloruro di	→ <sub>25</sub> <del>a)</del> nel prodotto finito	$\rightarrow_{25}$ a) evitare il contatto con gli

benzalconio ←  □ 50 □ □	capelli, da  ⊠ sciacquare <del>(⊠ eliminare mediante risciacquo € )</del>	benzalconio)	le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C₁4, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)  ☑ Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. ☑ ←	occhi <b>←</b>
	→ <sub>25</sub> <del>b) Altri</del>	$\rightarrow_{25}$ b) $0,1\%$		$\rightarrow$ <sub>25</sub> b) evitare il

			<del>prodotti</del> ←	(in cloruro di benzaleonio) ←		eontatto con gli occhi €
<b>→</b> <sub>26</sub> 6 6 <b>←</b>	→ <sub>26</sub> Polyacrylamides ←		→ 26 a) Proddotti per il trattamento del corpo ☒ , da non sciacquare ☒ non eliminati per risciacquo ←		→ <sub>26</sub> a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg ←	
			→ <sub>26</sub> b) Altri prodotti <del>cosmet</del> <del>ici</del> ←		→ <sub>26</sub> b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg←	
→ <sub>27</sub> 6 7 <b>←</b>	→ 27 Amyl cinnamal ←	122-40-7			→ <sub>27</sub> La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
<b>→</b> <sub>27</sub> 6 8 <b>←</b>	→ 27 Alcole benzilico ←   Benzyl alcohol   Benzyl alcohol	100-51-6		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

					supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
<b>→</b> <sub>27</sub> 6 9 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Alcole cinnamilico ←	⊠ Cinnamyl alcohol ⊠	104-54-1		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

			supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
→ <sub>27</sub> 7 0 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Citrale ← ⊠ Citral ≪	5392-40-5	→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

				-	supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti  \( \infty \text{ da non} \) sciacquare \( \infty \text{ ehe non} \) vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti \( \infty \text{ da} \) sciacquare \( \infty \text{ destinati} \) ad essere risciacquati \( \mathcal{E} \)	
→ <sub>27</sub> 7 1 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Eugenolo ← ⊠ Eugenol ≪	97-53-0		] ( ( ) 1 1 ( (	→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
→ <sub>27</sub> 7 2 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Idrossicitronellale	107-75-5		→27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti  \( \subseteq \text{da} \) non sciacquare \( \subseteq \text{ehe-non} \) vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti \( \subseteq \text{da} \) sciacquare \( \subseteq \text{destinati} \) ad essere risciacquati  \( \left\)	
<b>→</b> <sub>27</sub> 7 3 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Isoeugenolo ← ⊠ Isoeugenol ≪	97-54-1		→ 27 La  presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

					supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
<b>→</b> <sub>27</sub> 7 4 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Alcole beta- pentilcinnamilico ←	➤ Amylcin namyl alcohol	101-85-9		→27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

					supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
<b>→</b> <sub>27</sub> 7 5 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Salicilato di benzile ←	⊠ Benzyl salicylate ⊠	118-58-1		→ <sub>27</sub> La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
→ <sub>27</sub> 7 6 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Cinnamaldeide ← ⊠ Cinnamal ≪	104-55-2		→ <sub>27</sub> La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

			supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti
→ <sub>27</sub> 7 7 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Cumarina ← ⊠ Coumarin ⊠	91-64-5	→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti
<b>→</b> <sub>27</sub> 7 8 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Geraniolo ← ⊠ Geraniol ⊠	106-24-1	F   G   G   G   G   G   G   G   G   G	→ 27 La  presenza di questa sostanza dev'essere ndicata nella ista degli ngredienti di cui all'articolo (46), paragrafo 1, lettera g), se a sua concentrazione

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti
<b>→</b> <sub>27</sub> 7 9 <b>←</b>	→ 27 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide ←    Shydroxy=isohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde   Shydroxy=isohexel 3-cyclohexene carboxaldehyde   Shydroxy=isohexene carboxaldehyde   Shydroxy=isohexel 3-cyclohexene carbo	31906- 04-4 ⊠ , 51414- 25-6 ⊠		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione

				supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	
→ <sub>27</sub> 8 0 <b>←</b>	→ 27 Alcole anisilico ←	ol, ⊠ 105- 13-5 ⊠		→27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione	

					supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati    **Title	
→ <sub>27</sub> 8 1 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Cinnamato di benzile ←	⊠ Benzyl cinnamate ⊠	103-41-3		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti	

			<ul> <li>☑ da non sciacquare</li> <li>☑ ehe non vengono risciacquati,</li> <li>— 0,01 % nei prodotti</li> <li>☑ da sciacquare</li> <li>☑ destinati ad essere risciacquati</li> <li>←</li> </ul>
→ <sub>27</sub> 8 2 <b>←</b>	→ 27 Farnesolo ← ⊠ Farnesol ≪	4602-84-	→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti

<b>→</b> 27 83 <b>←</b>	→ 27 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide ←	⊠Butylphenyl methylpropional ©	)-54-6			→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti 🖾 da non sciacquare 🖾 ehe non

				vengono risciaequati,  - 0,01 % nei prodotti ⊠ da sciacquare ⊠ destinati ad essere risciaequati €
→ <sub>27</sub> 84 ←	→ <sub>27</sub> Linalolo ←	⊠ Linalool ≪	78-70-6	→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti 🖾 da non sciacquare 🖾 ehe non vengono riseiaequati,
				- 0,01 % nei prodotti ⊠ da

							sciacquare ⊠  destinati ad  essere  risciacquati  ←
→ <sub>27</sub> 8 5 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Benzoato di benzile ←	Benzyl benzoate ⟨⊠	120-51-4			→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti ⊠ da non sciacquare ≪ ehe non vengono riseiaequati,  - 0,01 % nei prodotti ⊠ da sciacquare	

→ <sub>27</sub> 8 6 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Citronellolo ←	⊠ Citronellol ⊠	106-22-9	presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 14€,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti    \infty da non sciacquare   \infty ehe non vengono risciacquati,   - 0,01 % nei prodotti

<b>→</b> <sub>27</sub> 8 7 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Alfa- esilcinnamaldeide ←	⊠ Hexyl cinnamal	101-86-0		→27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti ⊠ da non sciacquare ⟨⊠ ehe non vengono risciacquati, - 0,01 % nei prodotti	

<b>→</b> <sub>27</sub> 8 8 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> d-Limonene ←	5989-27-5		→27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti ⊠ da non sciacquare ⟨☒ ehe non vengono risciacquati, - 0,01 % nei prodotti	

						<ul> <li>⋉ da</li> <li>sciacquare</li> <li>⋈ destinati</li> <li>ad essere</li> <li>risciacquati</li> <li>←</li> </ul>	
9	<b>→</b> 27 8	→ <sub>27</sub> Ott-2-inoato di metile ←	⊠Methyl 2- octynoate≪	111-12-6		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti    \infty da non sciacquare   \infty ehe non vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti	

→ <sub>27</sub> 9 0 <b>←</b>	⊠ alpha-Isomethyl ionone ⊠	127-51-5		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti    ★ da non sciacquare   ★ ehe non vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti	

				<ul> <li></li></ul>
→ <sub>27</sub> 9 1 <b>←</b>	→ 27 Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea ←  SEvernia prunastri extract ☑	90028-68-5		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti   ☑ da non sciacquare   ≪ ehe non vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti

					⊠ da     sciacquare	
→ <sub>27</sub> 9 2 <b>←</b>	→ <sub>27</sub> Evernia furfuracea, estratto ←	Evernia furfuracea extract≪	90028-67-4		→ 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:  - 0,001 % nei prodotti  □ da non sciacquare ⟨ ehe non vengono risciacquati,  - 0,01 % nei prodotti	

→ <sub>28</sub> 9 3 <b>←</b>	→ <sub>28</sub> 2,4-Diamino- pirimidina-3 ossido <b>←</b>	⊠Diaminopyrimidin e oxide⊠	74638- 76-9	→ <sub>28</sub> a) Prodotti ⊠per capelli/barba e baffi ⊠ <del>per la</del> eura dei eapelli ←	→ <sub>28</sub> 1,5 % <b>←</b>		
→ <sub>28</sub> 9 4 <b>←</b>	→ <sub>28</sub> Perossido di benzoile ←	⊠ Benzoyl peroxide ≪		→ <sub>28</sub> Kit di unghie finte←	→ <sub>28</sub> 0,7 % (dopo miscelazione) ←	→ 28 Solo per uso professionale ←	→28 - Solo per uso professionale  - Evitare il contatto con la pelle  - Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso ←
→ <sub>28</sub> 9 5 ←	→ <sub>28</sub> Idrochinone dimetiletere ←	⊠ Mequinol ⊠		→ <sub>28</sub> Kit di unghie finte←	→ <sub>28</sub> 0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) ←	→ <sub>28</sub> Solo per uso professionale ←	→ <sub>28</sub> - Solo per uso professionale  - Evitare il contatto con la pelle

							Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
<b>→</b> <sub>29</sub> 9 6 <b>←</b>	→29 Muschio xilene ← Solution 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m xilene <	➤ Musk xylene <	81-15-2	→ <sub>29</sub> Tutt prodotti cosmetici eccetto qu per il cav orale ←	nel «parfum» i, uelli b) 0,4		
→ <sub>29</sub> 9 7 <b>←</b>	→ 29 Muschio chetone ← 🖾 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5 dinitroacetafenone 🖾		81-14-1	→29 Tutt prodotti cosmetici eccetto qui per il cavi orale ←	nel «parfum» i, uelli b) 0,56		
<b>→</b> <sub>30</sub> 9 8 <b>←</b> <sup>51</sup>	→ <sub>30</sub> Acido salicilico←	Salicylic acid	69-72-7	→ <sub>30</sub> a) Prodotti p	→30 a) 3,0 %	→ <sub>30</sub> Da non usare nei	→ <sub>30</sub> Da non usare per i bambini al di

Come conservante, cfr. allegato V<u>I, Parte 1</u>, n. 3.

			capelli	b) 2,0 % <b>←</b>	preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo.  Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla	sotto dei 3 anni <sup>52</sup> €
					presentazione del prodotto.	
→ <sub>30</sub> 9 9 ← <sup>53</sup>	→ <sub>30</sub> Solfiti e bisolfiti non organici ←	Ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium metabisulfite, potassium sulfite, sodium bisulfite, sodium hydrosulfite,	→ 30 a)  Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli   > /di barba e baffi   < >	→ 30 a) 0,67 % espresse in SO2 libero b) 6,7 % espresse in SO2 libero	→ <sub>30</sub> Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto.	→30 ←

Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

Come conservante, cfr. allegato V<del>I. Parte 1</del>, n. 9.

		sodium metabisulfite sodium sulfite⊠		b) Prodotti per	c) 0,45 % espresso in SO2 libero d) 0,40 % espresso in SO2 libero  ←	Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
→ <sub>30</sub> 1 00 ← <sub>54</sub>	→ <sub>30</sub> Triclocarban ←	⊠ Triclocarban <b>⊠</b>	101-20-2	→ 30Prodotti  i da  sciacquare destinati ad  essere  riseiaequati	<b>→</b> <sub>30</sub> 1,5 % <b>←</b>	→ <sub>30</sub> Criteri di purezza:  3,3',4,4'- tetracloroazobe nzene ≤ 1 ppm  3,3',4,4'- tetracloroazossi benzene	<b>→</b> <sub>30</sub> <b>←</b>

Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 23.

						≤ 1 ppm  Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.  €	
→ <sub>30</sub> 1 01 ← 55	→ <sub>30</sub> Zinco piritione ←	⊠ Zinc pyrithione ⊠	13463- 41-7	→ 30 Prodotti per ½ capelli ▷ /barba e baffi, da non sciacquare ▷ da non eliminare eon il risciacquo ←	<b>→</b> <sub>30</sub> 0,1 % <b>←</b>	→30 Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. ←	<b>→</b> <sub>30</sub> <b>←</b>

Come conservante, cfr. allegato V<u>I, Parte 1</u>, n. 8.

<u>102</u>	≥ 1,2-Dimetossi-4-(2-propenil)-benzene	➤ Methyl eugenol <	<ul><li>№ 93-</li><li>15-2 &lt;</li></ul>	<ul><li>≥ 202-223-</li><li>0 &lt;</li></ul>	⊠"parfum" ≪	≥ 0,01 %	
					⊠ "eau de toilette" ⊠	0,004 %	
					⊠Creme profumanti⊠	0,002 %	
					⊠In altri prodotti da non sciacquare e in prodotti per il cavo	0,0002 %	
					orale≪ Seriacquare≪	0,001 % ⊠	
					<del>salvo tenori</del>		
					normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che	:	
					la concentrazione non sia		
					superiore a		

**♦** 86/199/CEE (adattato)

**→**<sub>1</sub> 88/667/CEE

 $\rightarrow$  2002/34/CE Art. 1 e allegato.3

→<sub>3</sub> 2007/67/CE Art. 1

→ 2002/34/CE Art. 1 e allegato.3 modificato da rettifica, GU L 151 del 19.6.2003, pag. 44

### →1 SECONDA PARTE ←

#### ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numer o di riferim ento	S	<del>ostanze</del>		Campo d' applicazione e/o uso	applicazione massima e prescrizioni			Autorizz ato-fino al
→ <sub>2</sub> <u>10</u> <u>53</u> ←	→ <sub>2</sub> 4-Amino-3- nitrophenol e suoi sali ←		610- 81-1	→2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione	→ <sub>2</sub> a) b) Può causare una reazione allergica ←	

				→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 3,0 % ←	massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %   E>Da non usare dopo il ⟨■→₃ 31.12.2 009 ←		
→2 <u>10</u> <u>64</u> ←	→ <sub>2</sub> 2,7-Naphthalenediol e suoi sali ←	Nap     hthalene     -2,7-diol     (CI     76645).	582-17-2	→2 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % ←  EDa non usare dopo il ⟨⊠→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←		
→ <sub>2</sub> <u>10</u> <u>7</u> ≨ ←	→ <sub>2</sub> m-Aminophenol e suoi sali ←		591- 27-5	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←	

						dell'applicazione è 1,0 % ← September Da non usare dopo il September 3 31.12.2 009 ←		
→2 <u>10</u> <u>8€</u> ←	→ <sub>2</sub> 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine e suoi sali ←	≥ 2,6-Dihydro xy-3,4-dimethyl pyridine ≥	84540- 47-6	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  ☑> Da non usare dopo il <☑→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←		
→2 <u>10</u> 9 <del>2</del> ←	<ul> <li>I-idrossi-3-nitro-4- (3-idrossipropilammino) benzene e suoi sali </li> <li>→24- Hydroxypropylamino-3- nitrophenol </li> </ul>	→ <sub>2</sub> Hyd roxypro pylamin o-3-nitrophe nol ←	92952- 81-3	→2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  →2 b) Coloranti non di ossidazione	→ <sub>2</sub> a) 5,2 % <b>←</b> → <sub>2</sub> b) 2,6 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 % ←	→ <sub>2</sub> a) b) Può causare una reazione allergica ←	

				per tinture per capelli €		<ul> <li>Da non usare dopo</li> <li>il &lt; → 3 31.12.2</li> <li>009 ←</li> </ul>		
→ <sub>2</sub> <u>11</u> <u>19</u> ←	□ 1-[(2'- metossietil)ammino]-2- nitro-4-[di-(2'- idrossietil)ammino]benz ene e suoi sali	→ <sub>2</sub> HC Blue n. 11 ←	23920- 15-2	→2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di	combinazione causare una reazione d'idrogeno la concentrazione causare una reazione allergica ←	reazione
	→ <sub>2</sub> <del>HC Blue n. 11e suoi</del> sali ←			→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 2,0 % ←	impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  September Da non usare dopo il September 3 31.12.2 009 ←		
→ <sub>2</sub> 1 <u>1</u> 2 <u>0</u> ←		→ <sub>2</sub> Hyd roxyethy 1-2- nitro-p- toluidine	100418 -33-5	→2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  →2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per	→ <sub>2</sub> a) 2,0 % <b>←</b> → <sub>2</sub> b) 1,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %←	→ <sub>2</sub> a) b) Può causare una reazione allergica ←	

				capelli <b>←</b>		<ul> <li>Da non usare dopo</li> <li>il &lt; → 3 31.12.2</li> <li>009 ←</li> </ul>			
→ <sub>2</sub> 11 <u>3</u> ←	□ 1-idrossi-2beta idrossietilammino-4,6- dinitrobenzene e suoi sali    □	→ <sub>2</sub> 2- Hydroxy ethylpicr amic acid ←	99610- 72-7	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  SDa non usare dopo il (S)→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←	combinazione causare una reazione d'idrogeno la concentrazione		
	→ <sub>2</sub> <del>2-</del> Hydroxyethylpicramic acid e suoi sali ←			→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 2,0 % ←				
→ <sub>2</sub> 1 <u>1</u> <u>42</u> ←	<ul> <li>         ≥ 4-         metilamminofenolo e         suoi sali</li></ul>	→ <sub>2</sub> p- Methyla minophe nol ←	150- 75-4	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  Se Da non usare dopo	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←		

						il <b>⋈→</b> <sub>3</sub> 31.12.2 009 <b>←</b>	
→ <sub>2</sub> 1 <u>1</u> <u>64</u> ←	idrossipropilammino)-2- nitro-4-bis(2- idrossietilammino)benze ne e suoi sali ⟨∑  →2 HC Violet No. 2 e suoi sali ←	→ <sub>2</sub> HC Violet No. 2 ←	104226 -19-9	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	<ul> <li>Da non usare dopo il ⟨S </li> <li>→3 31.12.2009</li> </ul>	
→ <sub>2</sub> 1 <u>1</u> <u>86</u> ←	□ 1-(.beta  Idrossietil)ammino-2-  nitro-4-N-etil-N-(.beta  idrossietil)amminobenze  ne e suoi sali    □	→ <sub>2</sub> HC Blue No. 12 ←	104516 -93-0	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 1,5 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione	→ <sub>2</sub> a) b) Può causare una reazione allergica ←
	→ <sub>2</sub> HC Blue No. 12 e suoi sali←			→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 1,5 % ←	massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 % ←  Solution Da non usare dopo il Solution 3 31.12.2 009 ←	
<b>→</b> <sub>2</sub> 1 <u>1</u>	<b>※</b> 4,4'-[1,3-	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,3-	81892-	→ <sub>2</sub> Coloranti	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In	→ <sub>2</sub> Può causare

9€ ←	propanediylbis(oxy)]bis-, benzene-1,3-diamine e suoi sali ⊠  →2 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propan e e suoi sali €	Bis-(2,4-diamino phenoxy) propane	72-0	di ossidazione per tinture per capelli €		combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %  ➡ Da non usare dopo il ➡ 3 31.12.2 009 ←	una reazione allergica €	
→ <sub>2</sub> 1 <u>2</u> <u>0</u> 9 ←	→ <sub>4</sub> 3-Amino-2,4- dichlorophenol e suoi sali ←	⊠ 3- Amino- 2,4- dichloro phenol ⊠	61693-43-4	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  Se Da non usare dopo il ( ) 3 31.12.2 009 ←	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←	
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 <u>1⊕</u> ←		→ <sub>2</sub> Phen yl methyl	89-25- 8	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,5 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido		

	→ <sub>2</sub> Phenyl methyl pyrazolone e suoi sali ←	pyrazolo ne <b>←</b>		capelli€		d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % €  Solution Da non usare dopo il Solution 3 31.12.2 009 €		
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 <u>2±</u> ←	<ul> <li>S-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo e suoi sali </li> <li>→2 2-Methyl-5-hydroxyethylaminophen ol e suoi sali </li> </ul>	→ <sub>2</sub> 2- Methyl- 5- hydroxy ethylami nopheno 1 ←	55302- 96-0	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  SDa non usare dopo il S→3 31.12.2 009 ←	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←	
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 <u>32</u> ←		→ <sub>2</sub> Hyd roxyben zomorph oline ←	26021- 57-8	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←	

	holine e suoi sali ←					massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  Solution Da non usare dopo il Solution 3 31.12.2 009 ←		
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 4 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> HC Yellow No. 10←	109023 -83-8	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,2 % <b>←</b>	Da non usare dopo il <b>→</b> 3 31.12.2 009 <b>←</b>		
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 5 <b>←</b>	≥ 3,5-diammino-2,6-dimetossipiridina diidrocloruro. e suoi sali	→2 2,6-Dimetho xy-3,5-pyridine diamine ←	85679- 78-3	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,5 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % ←  ☑> Da non usare dopo il ☑→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←	→ <sub>2</sub> Può causare una reazione allergica ←	

→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 6 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> HC Orange No. 2←	85765- 48-6	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ≪→3 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 7 <b>←</b>	Example Etanolo, 2-[(4-ammino-2-metil-5-nitrofenil)ammino]-e suoi sali    → 2 HC Violet No. 1 e suoi sali    • • • • • • • • • • • • • • • • • •	→ <sub>2</sub> HC Violet No. 1 ←	82576- 75-8	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  → <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 0,5 % ←  → <sub>2</sub> b) 0,5 % ←	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % ←  □Da non usare dopo il □→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 8 <b>←</b>	≥ 2-[3-(metilammino)- 4-nitrofenossi]etanolo e suoi sali	→ <sub>2</sub> 3- Methyla mino-4- nitro- phenoxy ethanol	59820- 63-2	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ← 3 31.12.2 009 ←

→ <sub>2</sub> <u>1</u> 2 9 <b>←</b>	≥ 2-[(2-metossi-4- nitrofenil)ammino]etano lo e suoi sali	→ <sub>2</sub> 2- Hydroxy - ethylami no-5- nitro- anisole ←	66095- 81-6	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ⟨⊠→₃ 31.12.2 009 €
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 1 ←	≥ 2,2'-[(4-ammino-3-nitrofenil)immino]biseta nolo idrocloruro e suoi sali	→ <sub>4</sub> HC Red No. 13 ←	94158- 13-1	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 2,5 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione
	→ <sub>4</sub> <del>HC Red No. 13 e</del> suoi sali ←			→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 2,5 % ←	massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 % ←  September Da non usare dopo il September 3 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 2 ←	➤ Naftalene-1,5-diol (CI 76625) e suoi sali. ☑	→ <sub>2</sub> 1,5- Naphtha lenediol	83-56- 7	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il <b>अ</b> →3 31.12.2

	→ <sub>2</sub> <del>1,5-Naphthalenediol</del> e suoi sali ←	<b>←</b>		capelli <b>←</b>		009 ←		
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 3 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) e suoi sali ←		128729 -30-6	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  EDA non usare dopo il EDA 3 31.12.2 009 ←	→₂Può causare una reazione allergica ←	
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 4 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> o-Aminophenol e suoi sali ←	⊗ o- Aminop henol ⊗	95-55-6	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  Solution Da non usare dopo il Solutione de la Sol		

						<b>←</b>
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 5 <b>←</b>	<ul> <li>S-ammino-o-cresolo e suoi sali ⟨∑</li> <li>→2 4-Amino-2-hydroxytoluene e suoi sali ←</li> </ul>	→ <sub>2</sub> 4- Amino- 2- hydroxy toluene ←	2835- 95-2	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→₂ In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %  □Da non usare dopo il □→₃ 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 6 <b>←</b>	≥ 2,4-     Diaminophenoxyethano e suoi sali	→ <sub>4</sub> 2,4-Diamino phenoxy ethanol ←	66422- 95-5	→2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 4,0 % <b>←</b>	→₂ In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 %  □Da non usare dopo il ⟨□→₃ 31.12.2 009 ←

→ <sub>2</sub> <u>1</u> 3 7 ←		→ <sub>2</sub> 2- Methylr esorcino 1 ←	608-25-3	→2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	→₂ In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  □Da non usare dopo il □ →₃ 31.12.2 009 ←
<b>→</b> <sub>2</sub> <u>1</u> 3 8 <b>←</b>	□ 4-amino-m-cresol e suoi sali    □	→ <sub>2</sub> 4- Amino- m-cresol ←	2835- 99-6	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→₂ In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  □Da non usare dopo il □ →₃ 31.12.2 009 ←
<b>→</b> <sub>2</sub> <u>1</u> 3	≥ 2-[(3-ammino-4- metossifenil)ammino]eta	→ <sub>2</sub> 2- Amino-	83763-	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione	<b>→</b> <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione

9 🗲	nolo e suoi sali ⊠  → 2 2-Amino-4- hydroxyethylaminoaniso le e suoi sali  ←	4- hydroxy ethylami noanisol e €	47-7	per tinture per capelli <b>←</b>		con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 4 <u>24</u> ←	→ <sub>2</sub> Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline e suoi sali ←	B HCI	81329- 90-0	→ <sub>2</sub> Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 3,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  EDa non usare dopo il (王)→ <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←	

→ <sub>2</sub> <u>1</u> 4 <u>5∓</u> ←		→ <sub>2</sub> HC Blue No. 2←	33229- 34-4	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,8 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ⟨□→₃ 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 4 <u>6</u> 8 ←	idrossietil)ammino]-3- nitrofenolo e suoi sali ⊠	→ <sub>2</sub> 3- Nitro-p- hydroxy ethylami nopheno	65235- 31-6	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 6,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione
	→ <sub>2</sub> 3-Nitro-p- hydroxyethylaminophen ol e suoi sali ←	1		→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 6,0 % ←	massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 % ←   Da non usare dopo il △→₃ 31.12.2 009 ←
→ <sub>2</sub> <u>1</u> 4 <u>79</u> ←	≥ 1-(.beta ureidoetil)ammino-4- nitrobenzene e suoi	→ <sub>2</sub> 4- Nitrophe nyl	27080- 42-8	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione	→ <sub>2</sub> a) 0,5 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido

sali ⟨⊠  → 2 4-Nitrophenyl aminoethylurea e suoi sali ←	aminoet hylurea		per tinture per capelli ←  → 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 0,5 % ←	d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % €  Se Da non usare dopo il Se 3 31.12.2 009 €	
→2 14 850 ←	→ <sub>2</sub> HC Red No. 10 + HC Red No. 11 ←	95576- 89-9 e 95576- 92-4	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  → <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 2,0 %←  → <sub>2</sub> b) 1,0 % ←	→₂ In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % ←  See Da non usare dopo il See 3 31.12.2 009 ←	

→ <sub>2</sub> <u>15</u> <u>355</u> ←	E Fenolo, 2-cloro-6- (etilammino)-4-nitro- e suoi sali    →2 2-Chloro-6- ethylamino-4- nitrophenol e suoi sali  ←	→ <sub>2</sub> 2- Chloro- 6- ethylami no-4- nitrophe nol ←	131657 -78-8	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  → <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 3,0 %←  → <sub>2</sub> b) 3,0 % ←	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % ←  Se Da non usare dopo il Se → <sub>3</sub> 31.12.2 009 ←	
→ <sub>2</sub> <u>15</u> <u>456</u> ←	→ <sub>2</sub> 2-Amino-6-chloro- 4-nitrophenol e suoi sali ←	E 2- Amino- 6- chloro- 4-	6358- 09-4)	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 2,0 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione	

		nitrophe nol ⊠		→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 2,0 % ←	massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %
→ <sub>2</sub> <u>15</u> 5 <u>7</u> ←		→ <sub>2</sub> Basi c Blue 26 (CI 44045) ←	2580- 56-5	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←  → <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 0,5 % ←  → <sub>2</sub> b) 0,5 % ←	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %  □ Da non usare dopo il □ → <sub>3</sub> 31.12.2009 ←
→ <sub>2</sub> <u>15</u> <u>658</u> ←	E> Disodio 5-ammino- 4-idrossi-3- (fenilazo)naftalene-2,7- disolfonato (CI 17200). e suoi sali ⟨E	→ <sub>2</sub> Acid Red 33 (CI 17200) ←	3567- 66-6	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ⊗→3 31.12.2 009 €

	<del>17200) e suoi sali</del> ←					
→ <sub>2</sub> <u>15</u> <u>759</u> ←	Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (14700). e suoi sali	→ <sub>2</sub> Pon ceau SX (CI 14700)	4548- 53-2	→ <sub>2</sub> Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	<b>→</b> <sub>2</sub> 2,0 % <b>←</b>	Da non usare dopo il ⊠  → 3 31.12.2009  ←
→ <sub>2</sub> <u>15</u> <u>860</u> ←	(CL 42510) a gyai	→ <sub>2</sub> Basi c Violet 14 (CI 42510) ←	632- 99-5	→ <sub>2</sub> a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> a) 0,3 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di
	(CI 42510). e suoi sali ⟨⊠  → <sub>2</sub> <del>Basic Violet 14 (CI</del> 42510)e suoi sali ←			→ <sub>2</sub> b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli ←	→ <sub>2</sub> b) 0,3 % ←	impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %   E>Da non usare dopo il ⟨E   → 3 31.12.2009 ←

## **ALLEGATO IV**

**▶** 86/179/CEE (adattato)

**→**<sub>1</sub> 88/667/CEE

→<sub>2</sub> 90/121/CEE

### →<sub>1</sub> PRIMA PARTE ←

# ELENCO DEI COLORANTI CHE → POSSONO → ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI →

### **▼PREMESSA ▼**

➣ Ferme restando le altre disposizioni della presente direttiva, un colorante espresso in sale comprende le lacche ed i suoi altri sali. ☒

Colonna 1	=	Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.
<del>Colonna</del> <del>2</del>	=	Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.
Colonna 3	=	-Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti eosmetici non destinati a venire a contatto con le mueose.
Colonna	=	Coloranti autorizzati eselusivamente per i prodotti cosmetici destinati a

Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

4		venire solo brevemente a contatto con la pelle.
---	--	---

⊠N	⊠Io	dentificazione de	ella sostanza <	X					➤ Testo relativo
umer o d'ord ine ≪⊠	□ Denominazione chimica     □    □	Numero ColorIndex  ⊠ come indicato nel glossario আ  denominazio ne	⊠Numero CAS≪	⊠Numero EINECS/ELI NCS≪I	Colorazi one	□ Tipo di prodotto, parti del corpo    □	⊗Concentrazi one massima ⊗	Altre <del>limitazioni e</del> <del>prescrizioni<sup>57</sup></del>	alle modalità d'impiego e avvertenze ⊠
<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>	<u>e</u>	<u>f</u>	<u>g</u>	<u>h</u>	<u>i</u>	<u>i</u>
	➤ Tris(1,2-naftochinone- 1-ossimato-O,O')ferrato(1- ) di sodio <	10006			Verde	➤ Prodotti da sciacquare <			

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

	□ Tris[5,6-diidro-5- (idrossiimmino)-6- ossonaftalen-2-solfonato(2- )-N5,O6]ferrato(3-) di trisodio    □	10020	Verde	¥ ⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠		
		10316 <sup>58</sup>	Giallo	¥ ⊠ Da non usare nei prodotti per gli occhi ⊠		
	≥ 2-[(4-metil-2- nitrofenil)azo]-3-osso-N- fenilbutirrammide	11680	Giallo			
	≥ 2-[(4-cloro-2- nitrofenil)azo]-N-(2- clorofenil)-3- ossobutirramide	11710	Giallo			
<b>⋈</b> 6	<b>※</b> 2-[(4-metossi-2-	11725	Arancio	¥⊠ Prodotti da		

Sono altresì autorizzati le lacehe, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zireonio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

×	nitrofenil)azo]-3-osso-N- (o-tolil)butirrammide ⊠			ne	sciacquare≪		
		11920		Arancio ne	¥		
	□ 4-[(4- etossifenil)azo]naftolo    □	12010		Rosso			
	□ 1-[(2-cloro-4- nitrofenil)azo]-2-naftolo e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili    □	12085 <sup>59</sup>		Rosso	¥	Massimo 3 % nel prodotto finito	
10 (X)	□ 1-(4-metil-2- nitrofenilazo)-2-naftolo    □	12120		Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
≫ 1 1 ≪		12370		Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		

Sono altresì autorizzati le lacehe, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zireonio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

➤ N-(4-cloro-2- metilfenil)-4-[(4-cloro-2- metilfenil)azo]-3- idrossinaftalen-2- carbossammide ←	12420		Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
□ 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N-(2,5-dimetossifenil)-3-idrossinaftalen-2-carbossammide    □	12480		Bruno	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide	12490		Rosso	¥		
≥ 2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-one	12700		Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare⊠		
≥ 2-ammino-5-[(4-solfonatofenil)azo]benzens olfonato di disodio	13015		Giallo	¥	E 105	
	14270		Arancio ne	¥	E 103	

□ 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio    □	14700	Rosso	¥		
□ 4-idrossi-3-[(4-solfonatonaftil)azo]naftalen solfonato di disodio    □	14720	Rosso	X	E-122   requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 122)    ■	
	14815	Rosso	<b>*</b>	E 125	
□ 4-[(2-idrossi-1- naftil)azo]benzensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	15510 <sup>60</sup>	Arancio ne			
□ Bis[2-cloro-5-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-4-solfonatobenzoato] di	15525	Rosso	¥		

Sono altresì autorizzati le lacehe, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zireonio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

	calcio e disodio ⊠						
	Bis[4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-2-metilbenzensolfonato] di bario.       bario.       bario.       bario di bario.       bario di bario.       bario di bario di bario.       bario di bari	15580	Rosso	¥			
<ul><li>≥ 2</li><li>4 &lt;</li></ul>	⊠ 4(-2-idrossi-1- naftilazo)naftalensolfonato di sodio    ⊠	15620	Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪			
		15630 <sup>61</sup>	Rosso	¥	Massimo 3 % nel prodotto finito		
	⊠ Bis[3-idrossi-4- (fenilazo)-2-naftoato] di calcio ⊠	15800	Rosso				
	□ 3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2- naftoato di disodio e sue	15850 <sup>62</sup>	Rosso	¥		⊠I requisiti relativi alla purezza sono	

<sup>61</sup> 

Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili ⊠			stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 180) ⊠
□ 4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili    □	15865 <sup>62</sup>	Rosso ¥	
□ 3-idrossi-4-[(1- solfonato-2-naftil)azo]-2- naftoato di calcio    □	15880	Rosso ¥	
<ul><li>➣ 6-idrossi-5-[(3-solfonatofenil)azo]naftalen</li><li>-2-solfonato di disodio &lt;</li></ul>	15980	Arancio <del>X</del> ne	E 111
<ul> <li>Solfonatofenil)azo]naftalen</li> <li>-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e</li> </ul>	15985 <sup>64</sup>	Giallo ¥	E 110 ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della

<sup>63</sup> 

Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

	zirconio, insolubili ⊠					Commissione (E 110) ⊠
		16035	Re	Cosso	¥	
		16185	Re	Cosso	¥	E 123   requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 123)    I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione
	⊠7-idrossi-8- fenilazonaftalen-1,3- disolfonato di disodio ⊠	16230	A			
<b>※</b> 3	<b>№</b> 1-(1-naftilazo)-2-	16255 <sup>65</sup>	Re	Rosso	¥	<del>E 124</del> ⊠ I

Sono altresì autorizzati le lacehe, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

5 🗵	idrossinaftalen-4',6,8- trisolfonato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili ⊠					requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 124) 🖾
		16290	Ros	sso	¥	E 126
	S-ammino — 4-idrossi- 3-(fenilazo)naftalen-2,7- disolfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	17200→ <sub>2</sub> <sup>66</sup> ←	Ros	sso	¥	
		18050	Ros		¥ ⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠	

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

				(E 128) <b>⊠</b>	
□ Acido 2,7- naftalendisolfonico, 3-((4- cicloesil-2-metilfenil)azo)- 4-idrossi-5-(((4- metilfenil)solfonil)ammino )-, sale di disodio    □	18130	Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
Bis[2-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]benzoato(2-)]cromato(1-) di idrogeno	18690	Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
⊠ Bis[5-cloro-3-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-2-idrossibenzensolfonato(3-)]cromato(3-) di disodio e idrogeno ⊠	18736	Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
	18820	Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪		
≥ 2,5-dicloro-4-(5-idrossi-3-metil-4-(solfofenilazo)pirazol-1-	18965	Giallo	X		

	il)benzensolfonato di disodio ⊠				
<b>≥</b> 4 4 <b>&lt;</b> 4 <b>&lt; </b>		19140 <sup>67</sup>	Giallo	*	E 102 ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 102) ⊠
		20040	Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪	Tenore massimo in 3,3'- dimetilbenzidin a nel colorante: 5 ppm
		20470	Nero	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪	
	≥ 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-	21100	Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪	Tenore massimo in 3,3'-dimetilbenzidin

**IT** 286

Sono altresì autorizzati le lacehe, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

ossobutirrammide]⊠						a nel colorante: 5 ppm	
≥ 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-3-ossobutirrammide]	21108		Giallo	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪	i <del>dem</del>	Tenore massimo in 3,3'- dimetilbenzidin a nel colorante: 5 ppm	
≥ 2,2'- [cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo]	21230		Giallo	¥ ☒ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ☒			
	24790		Rosso	¥⊠ Prodotti da sciacquare≪			

**♥** 76/768/CEE (adattato) **→**<sub>1</sub> 92/86/CEE

**→**<sub>2</sub> 86/179/CEE

→<sub>3</sub> 90/121/CEE →<sub>4</sub> 87/137/CEE →<sub>5</sub> 88/233/CEE

	→ <sub>1</sub> Ross o ← Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ≪	Triteri di purezza: anilina $\leq 0,2 \%$ 2-naftolo $\leq 0,2 \%$ 4- amminoazobenz ene $\leq 0,1 \%$ 1-(fenilazo)-2- naftolo $\leq 3 \%$ 1-[[2- (fenilazo)fenila zo]-2 naftalenolo $\leq 2 \%$
	$\rightarrow_2 \text{ Ner } \rightarrow_2 \times \leftarrow$	→ <sub>2</sub> <del>E 152</del> ←

□ 1-acetammido-2- idrossi-3-(4-((4- solfonatofenilazo)-7- solfonato-1- naftilazo))naftalen-4,6- disolfonato di tetrasodio    □	<b>→</b> <sub>2</sub> 28440 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ner o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> 151       Solution   Example
□ Acido benzensolfonico, 2,2'-(1,2-etendiil)bis[5- nitro-, sale di disodio, prodotti di reazione con acido 4-[(4- amminofenil)azo]benzenso lfonico, sali di sodio ☑	→ <sub>2</sub> 40215 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	→ <sub>2</sub> ¥ <b>←</b> ⊠ Prodotti da sciaquare ⊠	
⊠ β, β-carotene ≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 40800 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a) ⟨⊠
⊠ 8'-apo-β-caroten-8'-ale ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 40820 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> <del>160e</del> ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza

	1			
				sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c) ⟨⊠
⊠ 8'-apo-β-caroten-8'- oato di etile ⊠	→ <sub>2</sub> 40825 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> E-160f  (► ☑ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160f) ☑
⊠ Cantaxantina	→ <sub>2</sub> 40850 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 161g ► ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161g) ⊠
□ Idrogeno[4-[4- (dietilammino)-2',4'- disolfobenzidriliden]cicloe sa-2,5-dien-1- iliden]dietilammonio, sale	<b>→</b> <sub>2</sub> 42045 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>3</sub> ¥ ←⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane	

di sodio ⊠			mucose 🖾	
⊠Bis[idrogeno[4-[4- (dietilammino)-5'-idrossi- 2',4'- disolfonatobenzidriliden]ci cloesa-2,5-dien-1- iliden]dietilammonio], sale di calcio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili⊠	→ <sub>2</sub> 42051 <sup>68</sup> ←	→ <sub>2</sub> Blu	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> E  131 ← ▷ I  requisiti relativi  alla purezza  sono stabiliti  dalla direttiva  95/45/CE della  Commissione (E 131) ▷
Diidrogeno (etil)[4-[4- [etil(3- solfonatobenzil)ammino](4 -idrossi-2- solfonatobenzidriliden]cicl oesa-2,5-dien-1-iliden](3- solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio ⟨∑	→ <sub>2</sub> 42053 ←	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
	<b>→</b> <sub>2</sub> 42080 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠	

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

di sodio ⊠						
Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)]ammino]- 2'-solfonatobenzidriliden]cicl oesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio	→ <sub>2</sub> 42090 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Blu	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	□ I requisiti     relativi alla     purezza sono     stabiliti dalla     direttiva     95/45/CE della     Commissione     (E 133)	
☑ Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fe nil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio ☑	→ <sub>2</sub> 42100 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Ver de ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ☑ Prodotti da sciacquare ☑		
	→ <sub>2</sub> 42170 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Ver de ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ☑ Prodotti da sciacquare ☑		
	<b>→</b> <sub>2</sub> 42510 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥ ← ⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle		

			membrane mucose ⊠	
□ 4-[(4-ammino-m-tolil)(4-immino-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, monocloridrato    □	<b>→</b> <sub>2</sub> 42520 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠	→ <sub>2</sub> Massimo 5 ppm nel prodotto finito
⊠ Idrogeno [4-[[4- (dietilammino)fenil][4- [etil[(3- solfonatobenzil)ammino]- o-tolil]metilen]-3- metilcicloesa-2,5-dien-1- iliden](etil)(3- solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio	→ <sub>2</sub> 42735 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu <b>←</b>	→₂¥ ←⊠Da  non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠	
⊠ Cloruro di [4-[[4- anilino-1-naftil][4- (dimetilammino)fenil]metil en]cicloesa-2,5-dien-1- iliden]dimetilammonio ⊠	→ <sub>2</sub> 44045 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu <b>←</b>	→ <sub>3</sub> ¥ ← ⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠	
Ex Idrogeno [4-[4- (dimetilammino)-α-(2- idrossi-3,6-disolfonato-1- naftil)benziliden]cicloesa- 2,5-dien-1- iliden]dimetilammonio,	<b>→</b> <sub>2</sub> 44090 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub>

sale di monosodio⊠					95/45/CE della Commissione (E 142) ⊠	
⊠ Idrogeno 3,6- bis(dietilammino)-9-(2,4- disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio    ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 45100 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <b>※←</b> Solution Prodotti da sciacquare Solution			
⊠ Idrogeno 9-(2- carbossilatofenil)-3-(2- metilanilino)-6-(2-metil-4- solfoanilino)xantilio, sale di monosodio	<b>→</b> <sub>2</sub> 45190 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠			
⊠ Idrogeno 9-(2,4-disolfonatofenil)-3,6-bis(etilammino)-2,7-dimetilxantilio, sale di monosodio	<b>→</b> <sub>2</sub> 45220 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	→ <sub>2</sub> ¥← ➣ Prodotti da sciacquare ≪			
	<b>→</b> <sub>2</sub> 45350 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> Massimo 6% nel prodotto finito ←		

□ ¼',5'-dibromo-3',6'- diidrossispiro[isobenzofura n-1(3H),9'-[9H]xanten]-3- one e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	→ <sub>2</sub> 45370 <sup>69</sup> ←	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>× ←</b>		→ <sub>2</sub> Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluo resceina ←
E 2-(2,4,5,7-tetrabromo- 6-ossido-3-ossoxanten-9- il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili ⟨∑	→ <sub>2</sub> 45380 <sup>70</sup> ←	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥←	→ <sub>2</sub> <del>Idem</del> ←	→ <sub>2</sub> Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluo resceina ←
⊠ 3',6'-diidrossi-4',5'- dinitrospiro[isobenzofuran- 1(3H),9'-[9H]xanten]-3- one    ⊠	→ <sub>2</sub> 45396 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→₂  Quando viene usato in prodotti per le labbra	⊠Solo sotto forma di acido libero, quando viene usato nei prodotti per le labbra ☑

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

				massima dell' 1% <b>←</b>	
	→ <sub>2</sub> 45405 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	→ <sub>2</sub> ¥ ← ⊠ Da non usare nei prodotti per gli occhi ⊠		→ <sub>2</sub> Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluo resceina ←
⊠ Acido 3,4,5,6- tetracloro-2-(1,4,5,8- tetrabromo-6-idrossi-3- ossoxanten-9-il)benzoico e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili ⊠	→ <sub>2</sub> 45410 <sup>74</sup> ←	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> <del>Idem</del> ←	→ <sub>2</sub> Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluo resceina ←
≥ 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili	→ <sub>2</sub> 45430 <sup>72</sup> ←	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>		→ <sub>2</sub> E-127 idem ←  Solution  I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Sono altresi autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

					95/45/CE della Commissione (E 127) ⟨∑  ∑₂ Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 3% in monoiodofluore sceina ⟨∑
	≥ 1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina ≤	<b>→</b> <sub>2</sub> 47000 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	→ <sub>2</sub> ¥ ← ⊠ Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ≪	
⊗ 8     2	□	→ <sub>2</sub> 47005 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 104 ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 104) ⊠
<b>≥</b> 8 3 <b>≥</b>	☑ Idrogeno 9-[(3- metossifenil)ammino]-7- fenil-5-(fenilammino)-	<b>→</b> <sub>2</sub> 50325 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ≪	

4,10- disolfonatobenzo[a]fenazin io, sale di sodio <b>⊠</b>					
➤ CI Acid Black 2, essenza di nigrosina solfonato solubile <	<b>→</b> <sub>2</sub> 50420 <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> Ner o <b>←</b>	→ <sub>2</sub> ¥ ←⊠Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠		
	<b>→</b> <sub>2</sub> 51319 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ≪		
	<b>→</b> <sub>2</sub> 58000 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
	<b>→</b> <sub>2</sub> 59040 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	→ <sub>2</sub> ¥ ←⊠Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ⊠		
□ 1-anilino-4- idrossiantrachinone    □	<b>→</b> <sub>2</sub> 60724 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		

□ 1-idrossi-4-(p- toluidino)antrachinone    □	<b>→</b> <sub>2</sub> 60725 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
□ 4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]toluene-3-solfonato di sodio    □	<b>→</b> <sub>2</sub> 60730 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥ ←⊠Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose ≪	
	<b>→</b> <sub>2</sub> 61565 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
≥ 2,2'-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(5-metilsolfonato) di disodio	<b>→</b> <sub>2</sub> 61570 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
i 3,3'-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(2,4,6-trimetilbenzensolfonato) di sodio ⊠	→ <sub>2</sub> 61585 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	→₂¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠	
➤ 1-ammino-4- (cicloesilammino)-9,10- diidro-9,10- diossoantracene-2-	<b>→</b> <sub>2</sub> 62045 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠	

	solfonato di sodio ⊠			
<ul><li>▶ 9</li><li>5 &lt;</li></ul>		<b>→</b> <sub>2</sub> 69800 <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> Blu <b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E 130</del> ←
		→ <sub>2</sub> 69825 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu → <sub>2</sub> ¥ ←	
	L /	→ <sub>2</sub> 71105 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose $\bigotimes$	
	≥ 2-(1,3-diidro-3-osso- 2H-indazol-2-iliden)-1,2- diidro-3H-indol-3-one	→ <sub>2</sub> 73000 ←	→ <sub>2</sub> Blu → <sub>2</sub> ¥ ←	
⊗ 9 9 ⊗		→ <sub>2</sub> 73015 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu → <sub>2</sub> ¥ ←	→ <sub>2</sub> \( \overline{\delta} \) \( \frac{132}{132} \overline{\times} \) \( \times \) I \( \text{requisiti relativi} \) \( \text{alla purezza} \) \( \text{sono stabiliti} \) \( \text{dalla direttiva} \) \( \text{95/45/CE della} \) \( \text{Commissione} \) \( (E 132) \( \text{\text{\text{\text{CE}}}} \)
<b>⋉</b> 1 00		<b>→</b> <sub>2</sub> 73360 <b>←</b>	$\begin{array}{c c} \rightarrow_2 \operatorname{Ross} & \rightarrow_2 \times \leftarrow \\ \circ \leftarrow & \end{array}$	

☒	2(3H)-iliden)-4- metilbenzo[b]tiofen-3(2H)- one≪						
		<b>→</b> <sub>2</sub> 73385 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Viol etto ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
<ul><li>№ 1</li><li>02</li><li>≪</li></ul>		<b>→</b> <sub>2</sub> 73900 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Viol etto ←	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		
		<b>→</b> <sub>2</sub> 73915 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		
<ul><li>№ 1</li><li>04</li><li>≪</li></ul>	≥ 29H,31H- ftalocianina	<b>→</b> <sub>2</sub> 74100 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		
<ul><li>≥ 1</li><li>05</li><li>&lt;</li></ul>	E> 29H,31H- ftalocianinato(2-)- N29,N30,N31,N32 di rame E	<b>→</b> <sub>2</sub> 74160 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Blu	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>× ←</b>		
<ul><li>≥ 1</li><li>06</li><li>&lt;</li></ul>	E> [29H,31H- ftalocianindisolfonato(4-)- N29,N30,N31,N32]cuprato (2-) di disodio ⟨E⟩	<b>→</b> <sub>2</sub> 74180 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>2</sub> ¥←  ⊠ Prodotti da sciacquare ≪		

<ul><li>≥ 1</li><li>07</li><li>&lt;</li></ul>	⊠Policloro-ftalocianina di rame≪	→ <sub>2</sub> 74260 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	→ <sub>2</sub> ¥ ← ⊠ Da non usare nei prodotti per gli occhi ⊠	
<ul><li>№ 1</li><li>08</li><li>≪</li></ul>		→ <sub>2</sub> 75100 ←	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥←	
	Annatto ⟨	→ <sub>2</sub> 75120 ←	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 160b ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160b) ⊠
	⊠ ψ,ψ-carotene <b>⊠</b>	→ <sub>2</sub> 75125 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> E  160d
<b>≥</b> 1		→ <sub>2</sub> 75130 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E 160 a</del> <b>←</b> ⊠ I requisiti relativi

г		T			T	
	⊗			<b>←</b>		alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161e) ☑
	<ul><li>№ 1</li><li>12</li><li>≪</li></ul>	⊗ β,T-caroten-3-olo≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 75135 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→2 <del>E 161 d</del> ←
		≥ 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one	<b>→</b> <sub>2</sub> 75170 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥←	
		≥ 2-ammino-1,7-diidro-6H-purin-6-one; guanina	<b>→</b> <sub>2</sub> 75300 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub>
		⊠ Carminio ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 75470 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 120 ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva

					95/45/CE della Commissione (E 120) ⟨⊠
		→ <sub>2</sub> 75810 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>¥ ←</b>	→ <sub>2</sub> E 140 e E 141
	<b>⊗</b> Alluminio <b>⊗</b>	→ <sub>2</sub> 77000 ←	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> \( \overline{\darksquare} \)  173 \( \overline{\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$
≥ 1 18 ≥	⊠Idrossosolfato d'alluminio≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77002 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
	Silicato d'alluminio naturale idrato, Al2O3.2SiO2.2H2O,	<b>→</b> <sub>2</sub> 77004 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	

	contenente carbonati di calcio, magnesio o ferro, idrossido ferrico, sabbie di quarzo, mica, ecc.sotto forma di impurità ⊠					
<ul><li>№ 1</li><li>20</li><li>≪</li></ul>	► Lazurite       ✓	<b>→</b> <sub>2</sub> 77007 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
<ul><li>№ 1</li><li>21</li><li>≪</li></ul>	Silicato d'alluminio colorato da ossido ferrico⊠	→ <sub>2</sub> 77015 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
<ul><li>№ 1</li><li>22</li><li>≪</li></ul>	⊗Solfato di bario ≪	→ <sub>2</sub> 77120 ←	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
≥ 1 23 ≥	Sossocloruro di bismuto ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 77163 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
	⊠Carbonato di calcio≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77220 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 170 ← ⊠ I  requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 170) ⊠	

≥ 1 25 ≥	⊗Solfato di calcio ≪	→ <sub>2</sub> 77231 <b>←</b>	$\rightarrow_2$ Bian co ←	
<ul><li>№ 1</li><li>26</li><li>≪</li></ul>	⊠Nerofumo (carbon black)≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77266 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ner o ←	⊠I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 153) ⊠
<ul><li></li></ul>	Nero animale (carbone d'ossa). Sottile polvere nera ottenuta tramite combustione di ossa di animali in recipiente chiuso. Costituito principalmente da fosfato di calcio e carbonio ≪	→ <sub>2</sub> 77267 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ner o ←	
<ul><li>№ 1</li><li>28</li><li>≪</li></ul>	⊗Carbo vegetabilis (nero di coke)⊗	<b>→</b> <sub>2</sub> 77268:1	→ <sub>2</sub> Ner o ←	→ <sub>2</sub> <del>E</del> 153 ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione ≪

<ul><li>№ 1</li><li>29</li><li>≪</li></ul>	⊠Triossido di dicromo ⊠	<b>→</b> <sub>4</sub> 77288 <b>←</b>	→ <sub>4</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>4</sub> <del>×</del> <b>←</b>	→ <sub>4</sub> Esente da ioni cromato ←
	⊠Triossido di cromo biidrato⊠	<b>→</b> <sub>4</sub> 77289 <b>←</b>	→ <sub>4</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>4</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>4</sub> Esente da ioni cromato ←
	Sossido di cobalto- alluminio (Pigment blue 28) ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 77346 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ver de ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
<ul><li>№ 1</li><li>32</li><li>≪</li></ul>	⊠Rame≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77400 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bru no ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
	⊠Oro≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77480 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bru no ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	
	⊗Ossido di ferro ≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77489 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ara ncione	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> \( \overline{\pmathbb{H}} \) 172 \( \overline{\pmathbb{H}} \) 1 requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della

					Commissione (E 172) ≪
ĭ Triossido di diferro ✓	<b>→</b> <sub>2</sub> 77491 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> +72    E      172      E
⊗Ossido di ferro≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77492 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> E 172 ← ▷ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E173) ☒
⊠ Tetraossido di triferro	<b>→</b> <sub>2</sub> 77499 <b>←</b>		→ <sub>2</sub> Ner o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub>

					(E 172) <b>⊠</b>
<ul><li>№ 1</li><li>38</li><li>≪</li></ul>	⊠Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia)⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 77510 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Blu	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Esente da ioni di cianuro ←
	⊠Carbonato di magnesio ⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 77713 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
<ul><li>№ 1</li><li>40</li><li>≪</li></ul>	⊠Difosfato di ammonio e manganese (3+)⊠	<b>→</b> <sub>2</sub> 77742 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Viol etto ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
	Bis(ortofosfato) di trimanganese	<b>→</b> <sub>2</sub> 77745 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ross o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>¥ ←</b>	
<ul><li></li></ul>	<b>⊗</b> Argento <b>⊗</b>	→ <sub>2</sub> 77820 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> 174

<ul><li>№ 1</li><li>43<sup>73</sup></li><li>※</li></ul>	⊠Biossido di titanio≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 77891 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>* ←</b>	→ <sub>2</sub> 171       Solution   Example
<ul><li>№ 1</li><li>44</li><li>≪</li></ul>	⊗Ossido di zinco ⊗	<b>→</b> <sub>2</sub> 77947 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Bian co ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	
<ul><li>№ 1</li><li>45</li><li>≪</li></ul>	Riboflavina	→ <sub>2</sub> Lactoflav in ←	→ <sub>2</sub> Gial lo ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub>
<ul><li>№ 1</li><li>46</li><li>≪</li></ul>	⊗Caramello(colorante)≪	→ <sub>2</sub> Caramelo	→ <sub>2</sub> Bru no ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del> </del> 150 ← ⊠ I requisiti relativi alla purezza

					sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 150) ⊠
	⊠ (3R,3'S,5'R)-3,3'- diidrossi-β,κ-caroten-6'- one ⊠	→ <sub>2</sub> Capsanth in, capsorubin ←	→ <sub>2</sub> Ara ncione ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>※ ←</b>	→ <sub>2</sub> E  160e
<ul><li>№ 1</li><li>48</li><li>≪</li></ul>	⊗Estratto di barbabietola (beta vulgaris)≪	→ <sub>2</sub> Beetroot red ←	→ <sub>2</sub> Ross o ←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> E-162 ←  ⊠ I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 162) ≪
	<b>⊗</b> Antociani <b>⊗</b>	→ <sub>2</sub> Anthocya nins ←	<b>→</b> <sub>2</sub> Ross o <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>	→ <sub>2</sub> <del>E 163</del> ←

					fisico di frutta o ortaggi commestibili; i requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 163) 🖾	
<ul><li>№ 1</li><li>50</li><li>≪</li></ul>	Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio ⊠	→2 aluminiu m stearate; zinc stearate; magnesium stearate and calcium stearate ←	→ <sub>2</sub> Bian co←	<b>→</b> <sub>2</sub> ¥ <b>←</b>		
	E Fenolo, 4,4'-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2-bromo-3-metil-6-(1-metiletil)-S,S-diossido €	→ <sub>2</sub> Bromoth ymol blue ←	→ <sub>2</sub> Blu	→ <sub>2</sub> ¥ ← ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		
<ul><li>№ 1</li><li>52</li><li>≪</li></ul>	E Fenolo, 4,4'-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2,6-dibromo-3-metil-,S, S-diossido ☑	→ <sub>2</sub> Bromocr esol green ←	→ <sub>2</sub> Ver de ←	→ <sub>2</sub> ¥ <b>←</b> ⊠ Prodotti da sciacquare ⊠		
<b>№</b> 1 53		→ <sub>5</sub> Acid red 195←	→ <sub>5</sub> Ross o <b>←</b>	$\rightarrow_5 \times \leftarrow \boxtimes Da$ non usare nei		

metil-5-osso-1-fenil-1H- pirazol-4-il)azo]-3- idrassimattalan 1 salfaniaa	prodotti da applicare sulle
idrossinaftalen-1-solfonico	membrane
	mucose ⋖⊠

**▼** 86/179/CEE (adattato)

#### PARTE SECONDA

# ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI<sup>74</sup>

#### Campo d'applicazione <del>Colorazi</del> Campo d'applicazione Altre Autorizzato fino Numero ColorIndex o <del>limitazioni e</del> one <del>prescrizioni<sup>75</sup></del> 2 3 4 denominazione 1


<sup>74</sup> 

Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V. I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono 75 soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera È sia stata soppressa in questa direttiva.

	l .	l .		

Colonna 1	=	Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.
Colonna 2	=	Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.
Colonna 3	=	-Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.
Colonna	=	Coloranti autorizzati eselusivamente per i prodotti cosmetici destinati a

4		venire solo brevemente a contatto con la pelle.
---	--	---



# ALLEGATO V

## ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

**♦** 94/32/CE

5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del eloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.

- **♦** 86/199/CEE (adattato)
- $\rightarrow$ <sub>1</sub> 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto 2b)
- $\rightarrow$  2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2c)
- $\rightarrow$  3 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2(d)

## ALLEGATO V¥

## ELENCO DEI CONSERVANTI ☒ AUTORIZZATI ☒ <del>CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI</del> NEI PRODOTTI COSMETICI

## **PREMESSA**

- 1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
- 2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (\*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
- 3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorime la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
- <u>14</u>. Nel presente elenco si intendono per:
- sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; i sali degli<sup>\*</sup> anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.
- esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
- 25. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: "contiene formaldeide", qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

## PARTE PRIMA

#### FLENCO DEL CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numer		☑ Identificazione    ☑	della sostanza		×	> Condizioni ⟨⊠		<b>⊠</b> Testo
o d'ordin e	⊠Denomina     zione     chimica/INN	⊠Denominazione comune nel glossario degli ingredienti≪	⊠Numero CAS≪	⊠Numero EINECS/EL INCS≪I	⊠Tipo di prodotto, parti del corpo ⊠	Concentrazion e massima <del>autorizzata</del>	⊠Altre ≪ limitazioni e preserizioni	relativo alle ⟨∑  <u>Mm</u> odalità d'impiego e avvertenze <u>da indicare</u> obbligatoria mente sull'etiehetta
a	b	<u>c</u>	<u>d</u>	<u>e</u>	<u>f</u>	<b>e</b> g	<u>∉h</u>	<u>ei</u>
<b>→</b> <sub>2</sub> 1 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Acido benzoico e il suo sale di sodio ←	⊠Benzoic acid  Sodium benzoate≪	65-85-0 532-32-1	<ul><li>≥ 200-618-2</li><li>208-534-8</li><li>≤</li></ul>	→ <sub>2</sub> Prodotti da <u>#i</u> sciacquare, tranne i prodotti per <del>l'igiene</del> ⊠ il cavo ⊠ orale:	→ <sub>2</sub> 2,5 % (acido) <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>←</b>	→2 ←

				Prodotti per <u>l'igiene</u> ☒ il cavo ☒ orale:  Prodotti da non <del>ri</del> sciacquare: <b>←</b>	→ <sub>2</sub> 1,7 % (acido) ←  → <sub>2</sub> 0,5 % (acido) ←		
→ <sub>2</sub> 1a ←	→ <sub>2</sub> Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico ←	E Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA- benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate ✓	E≫ 217- 468-9, 218- 235-4, 209- 481-3, 209- 045-2, 224- 387-2, 202- 259-7, 202- 284-3, 219- 020-8, 205- 252-7, 204- 401-3, 213- 361-6, 202- 293-2 Œ		→ <sub>2</sub> 0,5 % (acido) ←	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>←</b>	<b>→</b> <sub>2</sub> <b>←</b>
2	Acido propionico e suoi sali	⊠Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate≪	≥ 201- 176-3, 241- 503-7, 223- 795-8, 209- 166-0, 206- 323-5, 205-		2 % (acido)		

				290-4≪			
3 ⋉ <sup>76</sup> <	Acido salicilico e suoi sali (*)	Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate ⟨∑		≥ 200- 712-3, 212- 525-4, 242- 669-3, 261- 963-2, 200- 198-0, 209- 421-6, 218- 531-3 ≥	0,5 % (acido)	Da non utilizzare nei preparati  prodotti  per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni <sup>77</sup>
4	Acido sorbico e suoi sali	Sorbic acid, ⊠ calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate ⊠	≥ 110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5 ≤	≥ 203- 768-7, 231- 321-6, 231- 819-3, 246- 376-1 ≤	0,6 % (acido)		
5 × <sup>78</sup> ×	Formaldeide e paraformalde ide →			≥ 200- 001-8 <	0,1 % espresso in formaldeide libera	⊠Da non usare ⊠ <del>Victato</del> negli aerosol (spray)	

320

<sup>39</sup> ➤ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98. <

Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

© Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n.13.

<sup>41</sup> 

						0,2 % espresso in formaldeide libera		
7	⊠Bifenil-2- olo, ≪ <del>O-fenilfenolo</del> e suoi sali	⊠o-Phenylphenol, sodium o- phenylphenate, potassium o- phenylphenate, MEA o- phenylphenate≪		E> 201- 993-5, 205- 055-6, 237- 243-9, 282- 227-7 ⟨⊠		0,2 % <del>espresso</del> in fenolo		
→ <sub>3</sub> 8 ← ⊗ <sup>79</sup> ≪	<ul><li>➢ Piritione zinco ⟨☒</li><li>→ 3 Zinco</li></ul>	⊠ Zinc pyrithione	→ <sub>3</sub> 13463-41- 7 <b>←</b>		→3 Prodotti per capelli 🖾 /barba e baffi 🖾 :	<b>→</b> <sub>3</sub> 1,0 % <b>←</b>	→ <sub>3</sub> Solo prodotti da #sciacquare.	<b>→</b> <sub>3</sub> <b>←</b>
\ \ \	-		I					
	piritione (*) <b>←</b>				Altri prodotti: <b>←</b>	→3 0,5 % ←	Da non usare nei prodotti per ⊠ il cavo ⊠ <del>l'igien</del> e . €	

➢ Per usi diversi dal conservante, cfr.Allegato III, n.101.➢ Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.

		potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite⊠	7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8 ⊠	321-1, 231- 870-1, 231- 548-0, 231- 673-0, 240- 795-3 ⊠			
11	1, 1, 1 Tricloro-2 metilproanol o-2 (Clorobutano	⊠ Chlorbutanol ≪	≥ 57-15-8 <		0,5 %	➤ Da non usare < <del>Vietat</del> negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanol o
12	Acido p- idrossibenzoi co, suoi sali ed esteri	□ → 4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium propylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, passiummethylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, sodium propylparaben, calcium	≥ 99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9,16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7 ≤		0,4 % (in acido) per un estere,  0,8 % (in acido) per le miscele di esteri		

		paraben, phenylparaben ⊠		488-1, 274- 235-4241- 698-9 ⊠			
13	Acido deidroacetico e suoi sali	Dehydroacetic acid ⊠, sodium dehydroacetate ⊠	<b>⋈</b> 520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0 <b>⋈</b>	≥ 208- 293-9, 224- 580-1 <	0,6 % ( <u>in</u> acido)	➤ Da non usare < <del>Victato</del> negli aerosol (spray)	

**▼** 76/768/CEE (adattato)

**→**<sub>1</sub> 94/32/CE

**→**<sub>2</sub> 86/199/CEE

**→**<sub>3</sub> 89/174/CEE

**→**<sub>4</sub> 87/137/CEE

→<sub>5</sub> 88/233/CEE

 $\rightarrow$ <sub>6</sub> 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2b)

→<sub>7</sub> 91/184/CEE

→<sub>8</sub> 92/86/CEE

**→**<sub>9</sub> 96/41/CE

 $\rightarrow_{10} 2005/42/CE$  Art. 1 e allegato.3a)

**→**<sub>11</sub> 98/62/CE

→<sub>12</sub> 2000/6/CE Art. 1 e allegato.3I)

 $\rightarrow$ <sub>13</sub> 2007/22/CE Art. 1 e allegato punto. 2b)

 $\rightarrow_{14} 2005/42/CE \text{ Art. 1 e allegato.3b})$ 

<b>→</b> <sub>1</sub> 14	→ 1 Acido formico e il suo sale di sodio ←		<b>※</b> 64-18-6, 141-53-7 <b>※</b>	≥ 200- 579-1, 205- 488-0 ≤	→ 1 0,5 % ( <del>calcolato</del> <del>come</del> <u>in</u> acido) ←	
<b>→</b> <sub>2</sub> 15	→ <sub>2</sub> 1,6-di (4-amidino-2-	Dibromoexamidine	<b>⋈</b> 93856-83-	≥ 299-	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	

+	bromofenossi )-n-esano e suoi sali (compreso l'isetionato)	Isethionate	8 🗵	116-4 ⊠				
<b>→</b> <sub>2</sub> 16 <b>←</b>	→₂ Tiosalicil ato di etilmercurio, sale iodico (tiomersale) ←	➤ Thimerosal <	※ 54-64-8 ≪	≥ 200- 210-4 <≥	⊠Prodotti per gli occhi≪	→2 0,007 % (in Hg).  In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 % ←	→2 Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ←	→ <sub>2</sub> Contien e tiomersale ←
→ <sub>2</sub> 17 ←	→ <sub>2</sub> Fenilmer curio e suoi sali (compreso il borato) ←	⊠Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate≪		≥ 200- 532-5, 202- 331-8 ≥	⊠Prodotti per gli occhi≪	→ <sub>2</sub> Idem ←  ⊠0,007 % (in Hg).  In caso di miscela con altri composti mercuriali	→ <sub>2</sub> <del>Idem</del> ←	→ <sub>2</sub> Contien e composti di fenilmercuri o

					autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %<	
<b>→</b> <sub>2</sub> 18 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Acido undecil <u>ie</u> nico e suoi sali ←	⊠Undecylenic acid,     potassium undecylenate,     sodium undecylenate,     TEA-undecylenate,     MEA-undecylenate			→ <sub>2</sub> 0,2 % ( <u>in</u> acido) ←	→ <sub>2</sub> <del>Vedi</del> <del>allegato VI,</del> <del>parte seconda,</del> <del>n. 8</del> ←
<b>→</b> <sub>2</sub> 19 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Ammino- 5-bis(etil-2- esil)-1,3 metil-5- peridropirimi dina ←	⊠ Hexetidine	≥ 205- 513-5 <		<b>→</b> <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	
→ <sub>2</sub> 20 ←	→ <sub>2</sub> 5-bromo- 5-nitro-1,3- diossano ←	⊠5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane≪	≥ 250- 001-7 <	⊗Prodotti da sciacquare ⊗	→ <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Solo prodotti da riseiaequare.  Evitare la formazione di nitrosammine  → <sub>3</sub> ← ←

<b>→</b> <sub>2</sub> 21	→ <sub>2</sub> 2-bromo- 2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol)←	≥2-Bromo-2- nitropropane-1,3-diol ≥	≥ 52-51-7 <	≥ 200- 143-0 <		<b>→</b> <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Evitare la formazione di nitrosammine ←
<b>→</b> <sub>2</sub> 22	→ <sub>2</sub> Alcole dicloro- 2,4-benzilico ←	⊠Dichlorobenzyl Alcohol⊠		≥ 217- 210-5 ≥		<b>→</b> <sub>2</sub> 0,15 % <b>←</b>	
→ <sub>2</sub> 23 ← ※ <sup>81</sup> ※	E 1-(4- Clorofenil)- 3-(3,4- diclorofenil)u rea	□ Triclocarban    □				→ <sub>2</sub> 0,2 % <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Criteri di purezza:  3,3',4,4'- tetracloroazob enzene < 1 ppm  3,3',4,4'- tetracloroazoss ibenzene < 1 ppm  ←
<b>→</b> <sub>2</sub> 24 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> 4-cloro- m-cresolo ←	⊠ p-Chloro-m- Cresol ⊠	<b>≫</b> 59-50-7 <b>≪</b>	≥ 200- 431-6 <	→ 2 <del>Vietato</del> Da non usare nei prodotti	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,2 % <b>←</b>	→2 Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose  ←

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.<sup>™</sup>

					mucose
→ <sub>2</sub> 25 ←	→ <sub>2</sub> T2,4,4'- tricloro- 2'diidrossifen iletere (tricolosan ) ← ⋈ 5- cloro-2-(2,4- diclorofenoss i)fenolo ⋈	ĭ Triclosan ⟨ □			→ <sub>2</sub> 0,3 % ←
<b>→</b> <sub>2</sub> 26 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Paracloro metaxilenolo ←	⊠ Cloroxylenol ⊠	<b>№</b> 88-04-0 <b>≪</b>	≥ 201- 793-8 ≥	→ <sub>2</sub> 0,5 % <b>←</b>
→ <sub>2</sub> 27 <b>←</b>	→2 Imidazoli dimilurea ←  EN N,N'- metilenbis [N'-(3- idrossimetil)- 2,5-diosso-4 Imidazolidini 1]urea ←	⊠ Imidazolidinyl urea ⊠			→ <sub>2</sub> 0,6 % ←
<b>→</b> <sub>2</sub> 28 <b>←</b>	→2 Poliesam etilendiguani de eloridrato ←  E> Poli(metil				→ <sub>2</sub> 0,3 % ←

	ene), α,ω-bis[[[(ammin oimminometi l)ammino]im minometil]a mmino]-, diidrocloruro ≪				
<b>→</b> <sub>2</sub> 29	→ <sub>2</sub> 2- fenossietanol o ←	<b>⊠</b> Phenoxyethanol <b>⊠</b>	≥ 204- 589-7 ≥	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>2</sub> 30	→ <sub>2</sub> Esametile ntretammina (mMetenami na½ ←	Methenamine		→ <sub>2</sub> 0,15 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>2</sub> 31 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> Cloruro di 1-(3- cloroallil)- 3,5,7- triaza- 1 azonia adamantano ←			<b>→</b> <sub>2</sub> 0,2 % <b>←</b>	
→ <sub>2</sub> 32	→ <sub>2</sub> 1- imidazolil-1- (4- clorofenossi)- 3,3-dimetil- bu <u>≢</u> tan-2-	⊠ Climbazole ⊠		→ <sub>2</sub> 0,5 % <b>←</b>	

	one <b>←</b>						
→ <sub>2</sub> 33 <b>←</b>	→2 Dimetiol ⊕ ; dimetilidanto ina ←  □ 1,3- bis(idrossime til)-5,5- dimetilimidaz olidina-2,4- dione ⟨ □	⊠ DMDM Hydantoin ⊲	≥ 229- 222-8 ≥		<b>→</b> <sub>2</sub> 0,6 % <b>←</b>		
→ <sub>2</sub> 34 ← ⊗ <sup>82</sup> ⊗	→ <sub>2</sub> Alcole benzilico ←	Benzyl alcohol     Senzyl alcohol     Senz	≥ 202- 859-9 ≥		<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 % <b>←</b>		
<b>→</b> <sub>2</sub> 35	→ <sub>2</sub> <del>1-idrossi</del> 4-metilte-6-	≥ 1-Hydroxy-4-methyl- 6-(2,4,4-trimethylpentyl)		⊠Prodotti da sciacquare≪	<b>→</b> <sub>2</sub> 1,0 %	Prodotti da riscacquare	
	(2,4,4- trimetil- pentil) 2- biridone e suo sale monoetanola minico ←	2-pyridon, piroctone olamina ⊠		⊠Altri prodotti:≪	0,5 % ←	<del>Per altri</del> <del>prodotti</del>	

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, nn. 45, 68. <sup>™</sup>

	1-idrossi-4- metil-6- (2,4,4- trimetilpentil) piridin- 2(1H)-one, composto con 2- amminoetano lo (1:1), e il suo sale monoetanola minico					
<b>→</b> <sub>2</sub> 37 <b>←</b>	dibromo-5,5'-dicloro-2,2'-diidrossifenil metano ←  ≥ 2,2'-metilenbis(6-bromo-4-clorofenolo)  ≤			≥ 239- 446-8 ≥	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>2</sub> 38	→ <sub>2</sub> Isopropil- m-cresolo ←	⊠ Isopropyl Cresols		≥ 221- 761-7 <	<b>→</b> <sub>2</sub> 0,1 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>2</sub> 39	→ <sub>2</sub> <u>Miscela</u> di 5-Chloro- 2-methyl-	Methylchloroisothiaz olinone and Methylisothiazolinone	≥ 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 ≥	≥ 247- 500-7, 220- 239-6 ≥	→ <sub>2</sub> → <sub>3</sub> 0,0015 % <b>←</b> (di una miscela 3:1 di	

	isothiazol- 3(2H)-one e 2- methylisothia zol-3(2H)- one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio ←	⋘			5-chloro-2- methylisothiaz ol 3(2H)-one e 2- methylisothiaz ol-3 (2H)- one €	
<b>→</b> <sub>4</sub> 40	→ <sub>4</sub> 2-Benzil- 4-clorofenolo (clorofene) ←			≥ 204- 385-8 ≥	<b>→</b> <sub>4</sub> 0 <u>=</u> 2 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>5</sub> 41	→ <sub>5</sub> <u>2-</u> Cloroacetam mide ←	⊠ Chloroacetamide	<b>≫</b> 79-07-2 <b>≪</b>	≥ 201- 174-2 <≥	<b>→</b> <sub>5</sub> 0,3 % <b>←</b>	→ <sub>5</sub> Contien e cloroacetam mide ←
→ <sub>5</sub> 42 ←	⊠N,N''- bis(4- clorofenil)- 3,12- diimmino- 2,4,11,13- tetraazatetrad ecandiammid ina, suo diacetato, gluconato e	E Chlorhexidine, chlorhexidine Diacetate, chlorhexidine digluconate, chlorhexidine dihydrochloride ✓			→ <sub>5</sub> 0,3 % espressi in clorexidina ←	

	dicloridrato  ⟨★ → 5 Bis- (p- elorofenildig uanido)-1,6- esano: acetato gluconato e eloridrato (eloresidina) ←					
<b>→</b> <sub>5</sub> 43 <b>←</b> ⊗ <sup>83</sup>	→ <sub>5</sub> Fenossipr opanolo ← → <sub>6</sub> (*) ←				<b>→</b> <sub>5</sub> 1,0 % <b>←</b>	→ 5 Solamente per i prodotti
<b>→</b> <sub>7</sub> 44 <b>←</b>	→ <sub>7</sub> Bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (*) ←	Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride ⟨⊠			<b>→</b> <sub>7</sub> 0,1 % <b>←</b>	
<b>→</b> <sub>7</sub> 45	<b>→</b> <sub>7</sub> 4,4-		≥ 51200-87-	<b>≥</b> 257-	<b>→</b> <sub>7</sub> 0,1 % <b>←</b>	→ <sub>7</sub> pH del

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54. <sup>⊠</sup>

<b>←</b>	dimetil-1,3- ossazolidina ←	Oxazolidine 🖾	4 ∕⊠	048-2 ⊠	prodotto <del>finito</del> > 6 <b>←</b>
<b>→</b> <sub>7</sub> 46 <b>←</b>	→ <sub>7</sub> N- (idrossimetil) -N-(1,3- diidrossimetil 2,5-dio <u>**sso-</u> 4- imidazolidini 1)- N(idrossimetil 1)urea ←	⊠ Diazolidinyl Urea ⊠			<b>→</b> <sub>7</sub> 0,5 % <b>←</b>
<b>→</b> <sub>8</sub> 47 <b>←</b>	→ <sub>8</sub> 1,6-Di (4- amidinofenos si)-n-esano (Esamidina)	<ul> <li>➢ Hexamidine,</li> <li>Hexamidine diisethionate,</li> <li>Hexamidine paraben &lt;</li> </ul>	≥ 3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9 <≥		→8 0,1 %←

	idrossibenzoa to) <b>←</b>					
<b>→</b> <sub>1</sub> 48 <b>←</b>	→₁ Glutarald eide (1,5-pentandiale) ←	⊠ Glutaral ⊠	≥ 203- 856-5 <≥	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,1 % <b>←</b>	→₁ ⊠ Da non usare ⊠ <del>Vietato</del> -negli aerosol (sprays) ←	→1 Contiene glutaraldeid e  Substitute glutaral (quando la concentrazione di glutaraldeid e nel prodotto supera lo 0,05 %)  Contiene glutaraldeid e nel prodotto supera lo 0,05 %)  Contiene glutaraldeid e nel prodotto supera lo 0,05 %)
<b>→</b> <sub>1</sub> 49	→ <sub>1</sub> 5-etil- 3,7-dio <u>ss*</u> a- 1-azabiciclo [3.3.0] ottano ←	<ul><li></li></ul>	≥ 231- 810-4 <	<b>→</b> <sub>1</sub> 0,3 % <b>←</b>	→ 1 Vietato  IX Da non usare IX nei prodotti per IX il cavo orale III cavo orale III della bocca e nei prodotti IX da applicare sulle membrane mucose IX destinati alle	

					<del>mucose</del> ←
<b>→</b> <sub>9</sub> 50 <b>←</b>	→9 3-(p-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina)		≥ 203- 192-6 <	<b>→</b> 9 0,3 % <b>←</b>	
<b>→</b> 9 51	→ 9 idrossime tilam <u>m</u> inoace tato di sodio (idrossimetilg licinato di sodio) ←	Sodium Hydroxymethylglycinate		→9 0,5 % ←	
<b>→</b> <sub>9</sub> 52 <b>←</b>	→9 Cloruro d'argento deposto su diossido di titanio ←	⊗Silver chloride≪		→9 0,004 %  calculate in (in AgCl)←	→9 20 %  AgCl (p/p) su  TiO <sub>2</sub> . <del>Victato</del> E Da non  usare I nei  prodotti  destinati ai  bambini di età  inferiore ai 3  anni, nei  prodotti per  l'igiene della  bocca  E il  cavo orale e  nei prodotti  per gli occhi o

						per le labbra	
<b>→</b> <sub>10</sub> 53 <b>←</b>	→ 10 Benzeth onium Chloride (INCI) ← E Benzenm etanamminio, cloruro di N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbuti 1)fenossi]etos si]etil]- 区	→ <sub>10</sub> Benzethonium Chloride ←		≥ 204- 479-9 ≥	<b>→</b> <sub>10</sub> 0,1 % <b>←</b>	Prodotti ⋈ da sciacquare ⋈ destinati ad essere eliminati eol riseiaequo dopo l'uso,  b) Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del il cavo orale ←	
→ <sub>11</sub> 54 ← ⊗ 84 ⊗	→ <sub>11</sub> Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio	Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate ⟨⊠	≥ 8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5,	E≫ 264- 151-6, 293- 522-5, 273- 545-7, 270-	→ <sub>11</sub> 0,1 % espresso come in cloruro di benzalconio ←		→ <sub>11</sub> Evitare il contatto con gli occhi. ←

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65. <sup>™</sup>

	<b>←</b>		68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9 ⊠	325-2, 269- 919-4, 263- 080-8, 287- 089-1 ⊠				
<b>→</b> <sub>12</sub> 55	→ <sub>12</sub> Benzilfo rmale ← ⊠> Metanolo, (fenilmetossi) - ≪	⊠ Benzylhemiformal		≥ 238- 588-8 <	→ <sub>12</sub> Solo perProdotti ⋈ da sciacquare ⋈ da climinare con il risciacquo ←	→ <sub>12</sub> 0,15 %		
<b>→</b> <sub>13</sub> 56 <b>←</b>	→ <sub>13</sub> Iodopro pinilbutilearb ammato (IPBC)3-iodo-2-propinilbutile arbammato ←	⊠ Iodopropynyl butylcarbamate	55406-53-6	259-627-5		→ 13 a) Prodotti da  I sciacquare  I eliminare  eon il  risciacquo: 0,02 %  b) Prodotti  I da non  sciacquare  eliminati a non  essere  eliminati con il  risciacquo: 0,01 %, fatta  eccezione per	→ 13 Da non usarsi ⋈ nei prodotti per il cavo orale ⋈ per l'igiene orale e per le labbra  a) Da non usarsi in preparati ⋈ prodotti ⋈ destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per	a)"Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" <sup>86</sup> b)"Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" <sup>87</sup>

Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo. Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni. Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni. 

					deodoranti/anti traspiranti: 0,0075 % ←	i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo  b)  - Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo <sup>85</sup> - Da non usarsi in  ☒> prodotti ズ  ☐ preparati destinati a bambini di meno di 3
<b>→</b> <sub>14</sub> 57	→ <sub>14</sub> Methylis othiazolinone (INCI) ←	→ <sub>14</sub> Methylisothiazolino ne ←	<ul><li>≥ 2682-20-</li><li>4 &lt;</li></ul>	<ul><li>≥ 220-</li><li>239-6 &lt;</li></ul>	<b>→</b> <sub>14</sub> 0,01 %	anni <b>←</b>
	≥ 2-metil- 2H-isotiazol- 3-one ≥					

<b>\</b>	86/199/CEE	(adattato
<b>V</b> ;	86/199/CEE (	(adattato

### PARTE SECONDA

#### ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI

Numero di riferimento	Sostanze	Concentrazion e massima autorizzata	Limitazioni e preserizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizza to fino al



#### ALLEGATO VIVII

#### ELENCO DEI FILTRI UV 🖎 AUTORIZZATI 🖾 <del>DI CUI È AUTORIZZATO L'USO</del> NEI PRODOTTI COSMETICI

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

#### PARTE PRIMA

### Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Nu			e della sostanza ∕⊠	<b>⊠</b> Condizioni <b></b>			➤ Testo	
ro d'or				Concentrazione	Altre <del>Limitazioni e</del>	relativo alle ⊠ <del>M</del> modalità		
din e	⊗Denominazi one chimica/INN≪	⊗Denominazione comune nel glossario degli ingredienti ⊗	⊗Numero CAS≪	⊠Numero EINECS/ELIN CS≪I	del corpo⊠	massima <del>autorizzata</del>	<del>prescrizioni</del>	d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoria mente sull'etichetta

a	b	<u>c</u>	<u>d</u>	<u>e</u>	$\underline{\underline{f}}$	<u>eg</u>	<u><del>d</del>h</u>	<u>ei</u>
1	Acido 4- amminobenzoic o	⊗ PABA ≪	≥ 150-13-0 <			5 %		
2	N,N,N-trimetil- [(2-cheto-3- bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato	⊠ Camphor Benzalkonium Methosulfate ⊠	➣ 52793-97-2 ≪			6 %		
3	E Acido benzoico, 2- idrossi-, 3,3,5- trimetilcicloesil estere/Homosal ato ☑ Homosalato (DCI)		≥ 118-56-9 <			10 %		
4	≥ 2-idrossi-4- metossibenzofe none	Benzophenone -3	≥ 131-57-7 <			10 %		Contiene  ⋈ Benzoph enone-3 ⋈

/Ossibenzone ⟨∑ <del>Oxybenzone</del> <del>(DCI)</del>			exybenzone 88
6 Acido 2-fenil- benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina  ⊠/Ensulizole  ⊠	dazole Sulfonic Acid ⊠	≥ 27503-81-7 <	8 %  ( <u>ealcolato come</u> <u>in</u> acido)

**◆** 76/768/CEE (adattato)

**→**<sub>1</sub> 94/32/CE

→<sub>2</sub> 93/47/CEE

**→**<sub>3</sub> 95/34/CE

**→**<sub>4</sub> 96/41/CE

**→**<sub>5</sub> 97/45/CE

**→**<sub>6</sub> 98/62/CE

 $\rightarrow$  2000/6/CE Art. 1 e allegato .4I)

→<sub>8</sub> 2002/34/CE Art. 1 e allegato.4

→ 9 2005/9/CE Art. 1 e allegato

<b>→</b> <sub>1</sub> 7	<b>→</b> <sub>1</sub> 3,3′-(1,4-fenilenedimet	➤ Terephthalylid ene Dicamphor	≥ 92761-26-7, 90457-82-2 ≤	<b>→</b> <sub>1</sub> 10 %	
	ilene) bis			( <del>calcolato come</del>	

La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

	[7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfo nico acido] e suoi sali ←	Sulfonic Acid ≪		<u>in</u> acido) <b>←</b>	
→ <sub>2</sub> 8 <b>←</b>	→ <sub>2</sub> 1-(4-tert-butil-fenil)-3- (4-metossifenil) propano-1,3- dione ←	Butyl     Methoxydibenzoyl     methane	➣ 70356-09-1 ☒	→ <sub>2</sub> 5 % ←	
<b>→</b> <sub>1</sub> 9 <b>←</b>	→ 1 Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e suoi sali ← ⊠ /Avobenz one ≪	➤ Benzylidene Camphor Sulfonic Acid 조	≥ 56039-58-8 <	→ <sub>1</sub> 6 %  ( <u>calcolato come</u> in acido) ←	
<b>→</b> <sub>3</sub> 1 0 <b>←</b>	→ <sub>3</sub> Acido 2- ciano-3,3- difenilacrilico , estere 2 etilesile ←		≥ 6197-30-4 <	→ <sub>3</sub> 10 %  ( <u>ealcolate come</u> <u>in</u> acido) ←	

<b>→</b> <sub>4</sub> 1 1 <b>←</b>	→4 Polimero di N-{}{(2 e 4)-[2- ossoborn-3- ilidene)metil] benzil}}acrila mmide←	➤ Polyacrylamid omethyl Benzylidene Camphor 조		<b>→</b> <sub>4</sub> 6 % <b>←</b>
→ <sub>5</sub> 1 2 <b>←</b>	→ <sub>5</sub> Ottil- metossi- einnamato ←	Exist Ethylhexyl Methoxycinnamat e ≪ ■	➣ 5466-77-3 ≪	<b>→</b> <sub>5</sub> 10 % <b>←</b>
<b>→</b> <sub>6</sub> 1 3 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> Etossilato etil-4- amminobenzo ato ←	→ <sub>6</sub> PEG-25 PABA ←		→ <sub>6</sub> 10 % <b>←</b>
<b>→</b> <sub>6</sub> 1 4 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> Isopentil- 4- metossicinna mato ←	⊠ Isoamyl p- methoxycinnamat e    ⊠	➣ 71617-10-2 আ	→6 10 % ←
<b>→</b> <sub>6</sub> 1 5 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> 2,4,6- trianilino-(p- carbo-2'-	⊠ Ethylhexyl     Triazone	<b>№</b> 88122-99-0 <b>≪</b>	<b>→</b> <sub>6</sub> 5 % <b>←</b>

	etilessil- 1'ossi)-1,3,5- triazina (ottiltriazone)  •			
→ <sub>6</sub> 1 6 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> Fenol, 2- (2H- benzotriazol- 2-yl)-4-metil- 6-(2-metil-3- (1,3,3,3- tetrametil-1- (trimetilsilil)o ssi)- disilossanil)pr opil)) (drometrizolo trisiloxano) ←	□ Drometrizole     Trisiloxane    □		→ <sub>6</sub> 15 % ←
→ <sub>6</sub> 1 7 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> Acido benzoico, 4,4- ((6-(((1,1- dimetiletil)am mino)carbonil )fenil)ammin o)1,3,5- trianzin-2,4- diil)diimmino )bis-,bis(2- etilesil)estere)	⊠ Diethylhexyl Butamido Triazone ⊠		→ <sub>6</sub> 10 % ←

	+			
→ <sub>6</sub> 1 8 <b>←</b>	→6 3-(4'- metilbenzilid en)-d-l canfora (4- metilbenzilid ene eanfora) (※) / Enzacamene			→64%←
→ <sub>6</sub> 1 9 <b>←</b>	→ <sub>6</sub> 3- Benziliden canfora <del>(3- benzilidene</del> <del>canfora)</del> ←	⊠ 3-Benzylidene Camphor ⊠	≥ 15087-24-8 <	→ <sub>6</sub> 2 % <b>←</b>
→ <sub>6</sub> 2 0 <b>←</b>	→ 6 2-etilesil salicitato (ottilsalicilato)	⊠ Ethylhexyl Salicylate ⊠	≥ 118-60-5 <	<b>→</b> <sub>6</sub> 5 % <b>←</b>
→ <sub>7</sub> 2 1 <b>←</b>	→ <sub>7</sub> 4- dimetilammin obenzoato di 2-etilesile [octil-dimetil- PABA)	Exthylhexyl Dimethyl PABA ≪	≥ 21245-02-3 <	→78%←

	di 2-etilesile			
→ <sub>7</sub> 2 2 ←	→7 Acido-2- idrossi-4- metossibenzo fenone-5- sulfonico [benzofenone -5] e il suo sale sodico←⊠/ Sulisobenzon e, Sulisobenzon e di sodio ⊠	Benzophenone -4, Benzophen one-5 ⊠	≥ 223-772-2	→ <sub>7</sub> 5% ( <del>espresso</del> in acido)
→ <sub>7</sub> 2 3 €	→ <sub>7</sub> 2,2'- metilene-bis- 6(2H- benzotriazolo -2-il)-4- (tetrametilbut ile)-1,1,3,3- fenolo ←  ⊠ /Bisoctriz ole ≪	➤ Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylp henol ☑		→ <sub>7</sub> 10 % <b>←</b>
→ <sub>7</sub> 2 4 <b>←</b>	→ <sub>7</sub> sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-	▷ Disodium     Phenyl     Dibenzimidazole     Tetrasulfonate    ☒		→ <sub>7</sub> 10 % ( <del>espresso</del> in acido) ←

	fenilene)1H- benzimidazol o-4,6- disulfonico ← ⊠ /Bisdisuli zole disodium ⊠				
→ <sub>7</sub> 2 5 <b>←</b>	→ <sub>7</sub> (1,3,5) <u>Triazina</u> -2,4- bis((4-(2-etil- esilossi)-2- idrossi)= fenil)-6-(4- metossifenil)= 1,3,5- <u>Triazina</u> ←	⊠ Bis- Ethylhexyloxyphe nol Methoxyphenyl Triazine		<b>→</b> <sub>7</sub> 10 % <b>←</b>	
→ <sub>8</sub> 2 6 <b>←</b>	→ <sub>8</sub> Dimethic odiethylbenza lmalonate (numero CAS 207574-74-1) ←	➤ Polysilicone- 15 < 区		→ <sub>8</sub> 10 % ←	
→ <sub>8</sub> 2 7 <b>←</b> ⋈ <sup>89</sup>	→ <sub>8</sub> Titanium dioxide ←  ⊠ Diossido di titanio ⊠	Titanium dioxide	≥ 236-675- 5205-280-1, 215-282-2 ≤	→ <sub>8</sub> 25 % <b>←</b>	

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143. <sup>⊠</sup>

<b>→</b> <sub>9</sub> 2 8 <b>←</b>	-	➤ Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate <	→ <sub>9</sub> 302776-68- 7 <b>←</b>			→9 10 % nei prodotti per la protezione solare ←	
------------------------------------	---	---	---	--	--	---	--

**♦** 89/174/CEE (adattato)

### PARTE SECONDA

## ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISIORAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI


Numero di riferimento	Sostanze	Concentrazion e massima autorizzata	Altre limitazioni e preserizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizza to fino al


**♥** 93/35/CEE (adattato)

## ALLEGATO YIII VII

## 


## **№** 1. Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto **⊗**



**◆** 2003/15/CE Art. 1.11 (adattato)

#### **ALLEGATO VIIIa**

## **☒** 2. Periodo post apertura **☒**



□ nuovo

## 3. Durata minima



**♦** 2003/15/CE Art. 1.11

**◆** 2004/94/CE Art. 1 e allegato (adattato)

#### ALLEGATO IX VIII

## ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti ☒ del presente regolamento ☒ della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato ¥¥VIII se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero d'ordine	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	В	С

## **ALLEGATO IX**

## Parte A

# Direttiva abrogata e sue modifiche successive (di cui all'articolo 33)

Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976	(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).
---	-------------------------------------

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	(GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35).
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	(GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26).
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	(GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1).
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	(GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25).
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	(GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15).
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	(GU L 275 dell'8.10.1983, pag. 20).
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38)
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	(GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31).
Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	(GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40)
Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	(GU L 138 del 24.05.1986, pag. 40).
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	(GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38).
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	(GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20).
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	(GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11).
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre	(GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46).

1988	
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	(GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 10).
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	(GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25)
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	(GU L 71 del 17.03.1990, pag. 40).
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	(GU L 91 del 12.04.1991, pag. 59).
Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	(GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23).
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	(GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 18).
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	(GU L 151 del 23.06.1993, pag. 32)
Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993	(GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24)
Direttiva 94/32/CEE della Commissione del 29 giugno 1994	(GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31).
Direttiva 95/34/CEE della Commissione del 10 luglio 1995	(GU L 167 del 18.07.1995, pag. 19).
Direttiva 96/41/CEE della Commissione del 25 giugno 1996	(GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 36).
Direttiva 97/1/CEE della Commissione del 10 gennaio 1997	(GU L 16 del 18.01.1997, pag. 85).
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	(GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43)
Direttiva 97/45/CEE della Commissione del 14 luglio 1997	(GU L 196 del 24.07.1997, pag. 77).
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	(GU L 77 del 14.03.1998, pag. 44).
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	(GU L 253 del 15.09.1998, pag. 20).
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29	(GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42).

febbraio 2000	
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	(GU L 65 del 14.03.2000, pag. 22).
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	(GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25)
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	(GU L 102 del 18.04.2002, pag. 19).
Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	(GU L 5 del 10.01.2003, pag. 14).
Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	(GU L 46 del 20.02.2003, pag. 24).
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	(GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26)
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	(GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27).
Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	(GU L 238 del 25.09.2003, pag. 23).
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4)
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	(GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5).
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	(GU L 294 del 17.09.2004, pag. 28).
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	(GU L 300 del 25.09.2004, pag. 13).
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	(GU L 27 del 29.01.2005, pag. 46).
Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005	(GU L 158 del 21.06.2005, pag. 17).
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	(GU L 234 del 10.09.2005, pag. 9)
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	(GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32)
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19	(GU L 198 del 20.07.2006, pag. 11).

luglio 2006	
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	(GU L 271 del 30.09.2006, pag. 56).
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	(GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9)
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	(GU L 82 del 23.03.2007, pag. 27)
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	(GU L 101 del 18.04.2007, pag. 11)
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.08.2007, pag. 19)
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	(GU L 226 del 30.08.2007, pag. 21)
Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007	(GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22)
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	(GU L 140 del 23.06.1995, pag. 26)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 33)

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976	30.01.1978
Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	30.07.1979
Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	31.12.1982
Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	31.12.1983
Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	31.12.1984
Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	31.12.1984
Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	31.12.1984
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	31.12.1984
Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	31.12.1985

Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985         31.12.1986           Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986         31.12.1986           Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986         31.12.1986           Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987         31.12.1987           Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988         30.09.1988           Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988         31.12.1989           Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989         31.12.1989           Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990         31.12.1990           Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991         31.12.1991           Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992         31.12.1992           Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992         30.06.1993           Direttiva 93/35/CEE della Commissione del 22 giugno 1993         14.06.1995           Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1994         30.06.1994           Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994         30.06.1995           Direttiva 96/41/CE della Commissione del 10 gennaio 1997         30.06.1997           Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997         31.12.1997           Direttiva 97/45/CE della Commissione del 15 marzo 1998         01.04.1998<		
Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986  Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987  Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988  Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988  Direttiva 88/667/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989  Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 12 marzo 1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 93/35/CEE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 15 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 15 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	31.12.1986
Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987  Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988  Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988  Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 12 marzo 1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 18 marzo 1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	31.12.1986
Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988 30.09.1988  Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 31.12.1999  Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989 31.12.1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 03.01.1990  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 31.12.1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 31.12.1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 31.12.1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 30.06.1993  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 14.06.1995  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 18 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 19 giugno 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	31.12.1986
Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988  Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 15 marzo 1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	31.12.1987
Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989 31.12.1989  Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 03.01.1990  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 31.12.1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 31.12.1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 31.12.1992  Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 30.06.1993  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 14.06.1995  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/11/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	30.09.1988
Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 03.01.1990  Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 31.12.1991  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 31.12.1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 31.12.1992  Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 30.06.1993  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 14.06.1995  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/16/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	31.12.1993
Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 31.12.1990  Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 31.12.1991  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 31.12.1992  Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 30.06.1993  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 14.06.1995  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 3 settembre 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	31.12.1989
Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 31.12.1992  Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 30.06.1993  Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 30.06.1993  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 14.06.1995  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	03.01.1990
Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992       31.12.1992         Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992       30.06.1993         Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993       14.06.1995         Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993       30.06.1994         Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994       30.06.1995         Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995       30.06.1996         Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996       30.06.1997         Direttiva 97/18/CE della Commissione del 10 gennaio 1997       30.06.1997         Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997       31.12.1997         Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998       01.04.1998         Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998       30.06.1999         Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000       01.07.2000         Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000       01.06.2000         Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000       29.06.2000	Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	31.12.1990
Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992  Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	31.12.1991
Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993  Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	31.12.1992
Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 30.06.1994  Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	30.06.1993
Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 30.06.1995  Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 30.06.1996  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 30.06.1997  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 30.06.1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 31.12.1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	14.06.1995
Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995  Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993	30.06.1994
Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996  Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 19 giugno 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	30.06.1995
Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997  Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995	30.06.1996
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997  Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000  29.06.2000	Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996	30.06.1997
Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 30.06.1998  Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997	30.06.1997
Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 01.04.1998  Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	31.12.1997
Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 30.06.1999  Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997	30.06.1998
Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 01.07.2000  Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	01.04.1998
Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 01.06.2000  Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	30.06.1999
Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 29.06.2000	Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	01.07.2000
	Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	01.06.2000
Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 15.04.2003	Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	29.06.2000
	Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	15.04.2003

Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	15.04.2003
Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	28.02.2003
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	10.09.2004
Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	11.09.2004
Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	23.09.2004
Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	01.10.2004
Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	1.10.2004
Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	21.09.2004
Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	30.09.2004
Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	16.02.2006
Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005	31.12.2005
Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	01.01.2006
Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	22.05.2006
Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	01.09.2006
Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	30.03.2007
Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	21.08.2007
Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	23.09.2007
Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	18.01.2008
Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	19.04.2008
Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	18.03.2008
Direttiva 2007/67/CE del 22 novembre 2007	31.12.2007
Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995	30.11.1995

# ALLEGATO X

# TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/768/CEE	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	-
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 13
Articolo 4 bis	Articolo 14
Articolo 4 ter	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 5	-
Articolo 5 bis	Articolo 28
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 16
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafi 5 e 7
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 7bis, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 17
Articolo 7bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articoli 7 e 8, Allegato I
Articolo 7bis, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 7bis, paragrafo 5	Articoli 24 e 29
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 26
Articolo 8 bis	-
Articolo 9	Articolo 30
Articolo 10	Articolo 27

Articolo 11	-
Articolo 12	Articolo 22
Articolo 13	Articolo 23
Articolo 14	-
Articolo 15	-
Allegato I	Preambolo, n. 10
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	-
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	Allegato VI
Allegato VIII	Allegato VII
Allegato VIIIbis	Allegato VII
Allegato IX	Allegato VIII
-	Allegato IX
-	Allegato X

# **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)

# 2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Imprese – Mercato interno, sicurezza dei prodotti

### 3. LINEE DI BILANCIO

# 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

02.010401 (mercato interno)

### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'azione inizierà nel 2009. L'azione verrà proseguita in modo continuo, con una successiva diminuzione del bilancio (cfr. qui di seguito), a meno che non intervengano successivi emendamenti al presente regolamento.

## 3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilanci o	Tipo di spesa		Nuova	Pertecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
02.01040 1	SNO SND <sup>90</sup>		NO	SÍ	NO	No 1a

-

Stanziamenti non dissociati (SND)

# 4. SINTESI DELLE RISORSE4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

						• \
111	Min	$\mathbf{E} \mathbf{H} \mathbf{R}$	(al	terzo	decima	le)

						`		ĺ
Tipo di spesa	Sezione n.	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale

# Spese operative<sup>91</sup>

Stanziamenti impegno (SI)	di	8.1.	a				
Stanziamenti pagamento (SP)	di		b				

# Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>92</sup>

Assistenza tecnica e			0.11	0.05	0.015	0.01	0.01	0.01	0.205
amministrativa - ATA	8.2.4.	c							
(SND)									

# IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti impegno	di	a+c	0.11	0.05	0.015	0.01	0.01	0.01	0.205
Stanziamenti pagamento	di	b+c	0.11	0.05	0.015	0.01	0.01	0.01	0.205

# Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>93</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0.02	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.045
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND	8.2.6.	e							

### Costo totale indicativo dell'intervento

Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

<sup>92</sup> Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane	a+c +d+ e	0.13	0.055	0.002	0.015	0.015	0.015	0.25
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane	b+c +d+ e	0.13	0.055	0.002	0.015	0.015	0.015	0.25

### Cofinanziamento

n.a.

- 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria
  - La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate
  - \* Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

# 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

# 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

### 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il regolamento proposto inende agevolare l'applicazione delle norme relative alla commercializzazione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'UE . Finora, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico, dovevano essere effettuate varie notifiche a diverse autorità nazionali competenti. Di conseguenza le stesse informazioni venivano presentate più volte.

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, il regolamento proposto contempla la presentazione centralizzata di tali informazioni a tutte le autorità competenti interessate, nell'ambito di un "one stop shop"

A tal fine va aperto un portale informatico: le imprese notificanti trasmettono le informazioni pertinenti una volta sola attraverso tale portale. Il portale "inoltra" le informazioni alle autorità competenti interessate.

# Per allestire il portale la Commissione intende avvalersi di di un contratto (quadro) per lavori tecnici TI 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il valore aggiunto del provvedimento è stato valutato accuratamente nella valutazione dell'impatto allegata alla proposta della Commissione. Tale documento sottolinea che l'onere amministrativo può essere considerevolmente ridotto con il presente provvedimento. Le imprese dell'UE potrebbero risparmiare circa 45 milioni di euro l'anno. Di conseguenza il provvedimento costituisce un importante contributo alla politica della Commissione volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese dell'UE al fine di avvalersi meglio dei vantaggi offerti dal mercato interno.

La valutazione dell'impatto è stata approvata dal comitato istituito a tal fine.

# 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Allestire e mantenere un portale elettronico in grado di accogliere una trasmissione unica delle informazioni sui prodotti cosmetici da immettere sul mercato dell'UE.

# 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indio		i segu <i>tralizz</i>	ito la scelta delle modalità di attuazione: *	Gestione
	×	dire	tta da parte della Commissione	
		indi	retta, con delega a:	
			agenzie esecutive	
			organismi istituiti dalle Comunità a norma regolamento finanziario	dell'articolo 185 del
			organismi pubblici nazionali/organismi con pubblico	funzioni di servizio
	Ges	tione	concorrente o decentrata	
		con	Stati membri	
		con	paesi terzi	
	Ges	tione	congiunta con organizzazioni internazionali (s	specificare)
Osse	ervazi	oni:		

### 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

### 6.1. Sistema di controllo

L'efficacia del portale elettronico può essere controllata valutandone l'usabilità. Importanti occasioni per uno scambio d'informazioni al riguardo sono il gruppo di lavoro "Prodotti cosmetici" (che riunisce circa 4-5 volte l'anno chi elabora le norme e gli interessati) e la "Piattaforma delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti cosmetici" (PEMSAC , che riunisce le autorità che vigilano sul rispetto delle norme degli Stati membri).

### **6.2.** Valutazione

## 6.2.1. Valutazione ex ante

La valutazione ex ante degli impatti del presente provvedimento e delle possibili alternative è contenuta nella valutazione d'impatto presentata unitamente alla proposta della Commissione nell'ambito della consultazione interservizi. La valutazione d'impatto conclude che la notifica centralizzata contribuisce in ampia misura all'efficienza della sorveglianza all'interno del mercato da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre, rispetto al sistema attuale con molteplici notifiche nazionali, riduce i costi amministrativi per le imprese del 50% circa (ovvero appross. 45 milioni di euro). Infatti l'introduzione di una procedura di notifica centralizzata rappresenta un utile esempio dei vantaggi offerti dalla rifusione in termini di riduzione dei costi per l'osservanza delle norme (nel nostro caso: costi amministrativi) senza compromettere la sicurezza dei prodotti.

Il comitato di valutazione dell'impatto ha sostenuto la valutazione dell'impatto. Il parere finale può essere consultato al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/governance/impact/cia\_2007\_en.htm.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

## 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Permanente, visto l'uso continuo del portale elettronico da parte degli operatori economici.

### 7. MISURE ANTIFRODE

# 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

# 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi,	Tipo di risultato	Cost o medi	Ann	o n	Anno	n+1	Anno	n+2	Anno	n+3	Anno	n+4	Anno i		Tota	ale
le azioni e i risultati)		0	N. di risultati	Costo toale												
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 <sup>94</sup>	n.a.															
Azione 1																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2																
- Risultato 1																
Totale parziale obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 <sup>1</sup>																
Azione 1																

Quale descritto nella sezione 5.3

- Risultato 1								
Totale parziale obiettivo 2								
OBIETTIVO OPERATIVO n. N¹								
Totale parziale obiettivo N								
Costo toale								

# 8.2. Spese amministrative

# 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )									
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5				
Funzionari	A*/AD	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				
o agenti temporanei 95 (XX 01 01)	B*, C*/AST										
Personale finanziato <sup>96</sup> o XX 01 02	finanziato <sup>96</sup> con l'art.										
Altro personale <sup>97</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05											
Totale		0.2	0.05	0.05	0.05	005	0.05				

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Avviare i lavori relativi all'allestimento di un portale elettronico/di un'interfaccia elettronica nell'ambito di un contratto quadro stipulato dalla DIGIT o, se necessario, attraverso una gara d'appalto bandita da tale DG.

# 8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

in Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	Totale
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive <sup>98</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros							
- extra muros	0.11	0.05	0.015	0.01	0.01	0.01	0.205
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0.11	0.05	0.015	0.01	0.01	0.01	0.205

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi <u>non</u>inclusi nell'importo di riferimento

in Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01)	0.02	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di						
(specificare la filica di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON_inclusi nell'importo di riferimento)	0.02	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

# Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Rich	iamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1							
Calc	olo - Personale finanziato con l'art	XX 01 (	<u> </u>					
	Calcolo - <i>Personale finanziato con l'art. XX 01 02</i> Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1							
	Vicinaliarsi dii occorrenza di punto 0.2.1							
8.2.6	6. Altre spese amministrative <u>non</u> incli	use nell	'import	o di rife	eriment	2		
n.a.			po.v					
n.a.				:.	. Mia E	TID (a1	4	(مامسنه
				11	1 MHO E	UK (ai	terzo a	ecimale)
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	Totale
	XX 01 02 11 01 – Missioni							
	XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
	XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>99</sup>							
	XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
	XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
	2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
	3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
	Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

99	Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

**IT** 372

Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento